3

PROSPETTIVA, ED EFFETTI

Del fistema feudale.

PER

La caufa della popolazione di Guardia Lombarda.

MOlte, e non sopportabili sono le gravezze, cui è sottoposta la popolazione di Guardia Lombarda, per la quale io scrivo contra il Principe di Scilla, ch'è l'odierno Feudatario, e di cui sempre intendo io parlare con somma riverenza. Nell'anno 1759 l'Università, diretta in quel tempo da uomini zelanti del ben comune, ne formò sedici capi, ed a' 20 di Giugno le dedusse nel sacro Consiglio contra D. Silvia della Marra di lui bisa-

Digitized by Google

vola, e Duchessa di quella Terra (1): ma il giudizio restò sospeso, e seguentemente le gravezze non si discussero per gli accorti modi, e per le minacce frequenti. E chi è, che non sappia la potenza de' Baroni ne' Feudi, e la timidezza degli abitatori? In fatti surta la lite appena, l'Agente meditava sotto fals' ombra, e sotto rio pretesto rendere rei que' cittadini nella loro innocenza; la Corte baronale procedea senza processo, e gli Armigeri eseguivano spesse carcerazioni, ed ingiuste. Il Governo altamente se ne dolse presso gli atti: espose che ciò avveniva *per distorre la causa*: onde a'4 di Luglio di quell' anno riportonne questa sola providenza: *Curia localis non procedat ad carcerationem de facto, nisi in casibus de jure permissis, juris ordine servato, & cum voto Consultoris; & in casu gravaminis det locum appellationi cui de ju-* [illegible] *re* [illegible]

(1) *Fol. 1 ad 4.*

re (1). Ma il decreto fu efficace medicina ? Il moſtrano gli effetti . La popolazione non potendo reſiſtere al male , che l'aſſaltava , con prudenza ſi avvisò abbandonar la lite , e vivere gravata , ſopportando in pace le ſue gravezze ; poichè volle fidare nel tempo, che ſviluppa le coſe, e nella giuſtizia, che non mai ſi oſcura.

Nel meſe di Marzo dell' anno 1796 riſurſe la cauſa ; e queſta ne fu l'occaſione . Di pertinenza della Univerſità è la vaſta Difeſa de' *Macchiarelli* , la quale ſi ſolea dar in fitto per uſo de' paſchi . Il Principe di Scilla niun diritto ci rappreſenta . La cittadinanza volendo eſtendere l'induſtria dell' agricoltura , che forma la ricchezza delle famiglie , e dello Stato , in modo legittimo la riduſſe a coltivamento ; e se ne fece per fitto la ripartigione . Nacquero due buoni effetti : crebbe , ed oh quanto ! la rendita univerſale, e gl' induſtri coltivatori produſſero l'ab-

(1) *Fol.* 12.

bondanza alle bisognose lor famiglie, ed alla popolazione intera. Ma ch' il crederebbe? Il Principe di Scilla imputò a delitto la coltura, e volea procedere a gastigo, se il nostro amantissimo Monarca non avesse posto argine opportuno al torrente. Pretese poi la dodicesima parte di tutto il ricolto, ciò che si fosse; ed a' 14 di Gennaio dello stesso anno 1796 ne istituì nel sacro Consiglio giudizio a questo modo: *tribus ab hinc annis nonnulli cives ausi sunt longam, latamque possessionem, vulgo dictam* li Macchiarelli, *quae semper pecori depascendo addicta fuit, vi, & armata manu colere, & serere. Qua de re, quidquid sit de patrato facinore, ex fructibus collectis duodecima pars solvenda erat* (1). Ed è delitto l' industria dell' agricoltura? E' rea la cittadinanza, la quale legittimamente si valse di sua Difesa? *Non sanus jurat Orestes.*

Ec-

(1) *Fol.* 30.

Ecco l'Univerſità provocata a ravvivare l' antica lite delle gravezze due meſi dopo, cioè a Marzo, non potendo più ſoſtenerne il peſo, il quale tuttavia creſce ſopra modo. Minacce, luſinghe, e turtuoſe liti furono il funeſto apparato; nè se 'l rechi ad onta. Ognun sa l' interezza de' coſtumi, e l'avvenenza del Principe di Scilla. Chi è più di lui amante del giuſto? E' però fida a gente, che crede buona, e buona non è per ventura in quel ſuo Feudo, in cui ſi vive nello ſtato di violenza, e di timore. Paventa ogni cittadino, ed il Governo. E le coſe preſenti, e le paſſate lor danno tema, e le future ancora. Lo zelo per gl' intereſſi univerſali, che ſono gli effetti, che ſi ſperano dalla deciſion della cauſa, gli eſpone ad eventi funeſti. Sicchè ſi ſono implorate dal Sovrano le opportune provvidenze; e la ſupplica documentata è rimeſſa al sacro Conſiglio, perchè *ſpediſca ſubito la cauſa in giuſtizia con tutto l' accerto del-*

la verità (1). Tolta di mezzo la lite con sentenza, i cittadini sono ben sicuri, che il Principe di Scilla, il quale ama sopra se stesso la giustizia, non farà loro torto alcuno in avvenire; ed in pruova ne recano un esempio recente. Agli antichi si sono aggiunti altri capi di gravezze in questo nuovo giudizio, che si è intrapreso (2). Egli conoscendone la forza, onestamente ha confessato: *eccetto dodici*, *gli altri non sono in uso* (3). Dunque i dodici capi oggi formerebbono l' oggetto della controversia presente.

Ciò premesso, ecco lo stato della causa. Nel dì 18 di Agosto del 1796 i gravami furono in contraddittorio discussi (4), e fu impartito termi-

(1) *Fol.* 130 *ad* 133.

(2) *Fol.* 28.

(3) *Fol.* 56. *ad* 58.

(4) *Fol.* 71, & 72.

Digitized by Google

mine, il quale trovasi compilato dall'una, e dall' altra parte. Ora rimane, che la causa si decida. Io prima di assumere, e mostrare i capitoli della difesa, quì descrivo ciascun capo delle gravezze, le obbiezioni del Principe di Scilla, ed i decreti, che furono interposti, perchè in piccola tela si vegga dipinta la controversia nel suo aspetto.

Digitized by Google

GRAVAME I.

SEnza titolo il Principe di Scilla esige la dodicesima parte delle vittuaglie, le quali nascono ne' proprj fondi de' cittadini, e de' forestieri, che posseggono beni nel Feudo. Cotesto jus si appella *dodiciuna*. E' l' esercita nel territorio intero: ed a suo talento elegge due persone di campagna, che si dicono *Ammojatori*. Questi in su le aie rispettive valutano le ricolte, e nelle biche, che comunemente si chiamano ivi talvolta *pignoni*, e talvolta *casazze*; ed a lor modo ne formano la tassa. Egli è cotesto un abuso, la cui origine non è rimota, e fu introdotto per prepotenza; poichè libero del tutto è il territorio, ed esente da ogni vettigale, siccome mostrerassi più in là con evidenza.

Il Principe di Scilla ricorre al tempo, ed alla natura del Feudo. Assume, che 'l diritto della *dodiciuna* è tanto antico, che forma a pro suo la *centenaria*, cioè il titolo più efficace. Soggiu-

gne

Digitized by Google

gne che 'l territorio intero è feudale, e dalla feudalità deduce quei diritti, che gravano la popolazione.

Son fole. Immemorevole non è il tempo, nè feudale del tutto è il territorio. Apparisce da carte legittime, ed efficaci la prepotenza, per la quale s' introdusse la *dodiciuna*: e ci sono proteste de' cittadini, e del Governo, le quali per la solita debolezza della gente, che vive ne' Feudi, restarono depresse con la forza, e con le minacce. Quindi è, che l' opposta *centenaria* è interrotta, e per Legge l'esercizio è di mala fede.

La feudalità pretesa sul territorio intero è un sogno d'infermi. Oh quanto l' Università, il Clero, le Cappelle, ed i particolari cittadini posseggono libero dall' abuso della *dodiciuna*! Il Principe di Scilla non ci ha diritto. Or cotesta immunità come si affarebbe colla natura del Feudo, secondochè si pretende? Quì asserisco: faronne altrove la dimostrazione con fatti, e con Leggi del Regno.

Il

Digitized by Google

Il decreto della discussione fu questo: *Super deductis in primo capite in biduo audiantur partes* (1). Ed intanto? Il Principe di Scilla intanto tassa, ed esige; e seguentemente non gli è a cuore la decisione della causa.

GRAVAME II.

COn pene arbitrarie, e rigorose proibisce a' cittadini, che mutino la superficie de' loro terreni: e lor non permette, che gli siepino, o gli murino a secco. Questo è poco. Vieta la piantagione delle viti, e di alberi di frutta, comechè sieno di pieno dominio de' possessori. Il debole ubbidisce, e sopporta. L' uom comodo, che intende, e sa prender difesa, resiste, e si vale di suo diritto; e 'l Principe di Scilla minaccia, e tace talora. Ed onde nasce questo divieto? Dall' abuso della *dodiciuna*. Ecco due ma-

(1) *Fol.* 71, & 72.

mali. Il primo produce la scarsezza de' generi, che formerebbero l'abbondanza nella popolazione. Il secondo toglie il ius dominicale a' possessori.

Or qual è il titolo del Principe di Scilla? E' nol trova, e non risponde. Se ricorre al possesso, gli è contrario il fatto. Il fatto, e la Legge gli ostano ancora, se crede feudali quei terreni. Nella discussione i fatti non erano a giorno; sicchè si decise: *super deductis in secundo capite in biduo audiantur partes*. Fu prudenza, che si accettasse il decreto, per giungere presto al fine, cui gl' incidenti danno lungo corso, e recano molta spesa.

GRAVAME III.

DUe sono i mulini, che ha il Principe di Scilla, animati a macinare da poche acque collettizie: uno è nel suo Feudo distante dalla Terra, e l'altro nel territorio di S. Angelo de' Lom-

Lombardi, ch' è Feudo della Illustre Casa Imperiale. Il primo, ed il secondo non bastano pella popolazione, la quale geme sotto il duro giogo del ius proibitivo, che 'l Principe di Scilla crede a se spettare. Egli è cotesta una gravezza, che opprime il povero, ed il benestante. Manca spesso il pane di qualunque specie che sia. Dunque la necessità costringe i cittadini a trasportar altrove le vittuaglie, per accorrere a' bisogni della vita. Ma che ne accade? I contravventori cadono in pena, perdono i generi, e sono incarcerati. Questo è un male sì frequente, che si vive sempre in istato di violenza. I pianti, e la povertà non vagliono ad ammollir gli animi degli esecutori. I diritti proibitivi debbono nascere da privilegio espresso. Son note le Leggi del Regno, ond' è proscritta la massima libertina de' Dottori, i quali un tempo sostennero, che 'l Barone potesse vietare l'uso de' mulini fuori del Feudo, quando con *eguale comodo* la gente possa valersi de' mulini baronali.

E

E pur questo comodo manca. E può darsi gravezza più pesante?

Il Principe di Scilla ripete il suo jus proibitivo da convenzione antica. Nel dì 23 di Settembre dell' anno 1610 il Governo di quel tempo convenne con D. Ferdinando della Marra, Duca di Guardia Lombarda, a questo modo. Per antichissima costumanza si confessa siffatto jus di proibire: onde s' implorò da lui la grazia seguente: *la presente proibizione s' intenda aver loco con questa condizione, e patto, che stando i grani di essi cittadini 24 ore nelle moline della baronal Corte, & non essendo macinati in detto spazio, sia lecito ad essi dopo detto tempo mandarli, o portarli a macinare a loro piacere a qualsisia altro molino extero, & fuor del territorio*. Se ne stipulò l' istrumento; ed a' 26 di Gennaio del 1689 il collateral Consiglio interpose il Regio assenso (1). Al privilegio equivale il contratto. L' Uni-

(1) *Fol.* 59 *ad* 61.

chi è che nol sappia ? Chi è che ne possa dubitare ? Nè scriverò largamente nella dimostrazione ; mentre qui tocco, e passo.

Laonde l' Università con sua istanza ha dedotto, che la cosa si riduca ad esame ne' termini di giustizia pel beneficio, che la Legge le accorda (1). Il decreto di discussione di tale insopportabile gravezza fu questo: *respectu tertii capitis ; visa copia instrumenti conventionis rogati die 23 Septembris 1710 inter D. Ferdinandum de Marra de Sangro utilem dominum Terrae Guardiae Lombardae, & magnificos Electos Universitatis ejusdem Terrae manu Notarii Johannis Martini Rossi, Regio assensu vallati, fuit provisum, quod servetur solitum, & super deductis pro parte Universitatis in biduo audiantur partes*. Ma qual è l' osservanza del solito? Non è il patto dell' istrumento. I cittadini, che tengono a perir le vittuaglie ne' mulini del

 Prin-

(1) *Fol.* 67.

Principe di Scilla per giorni, settimane, e mesi, non hanno la libertà di valersi di altri mulini, che lor meglio tornano fuori del Feudo.

GRAVAME IV.

I due mulini, uno feudale, burgensatico l'altro, ch'è fuori del Feudo, appartengono al Principe di Scilla, il qual esige la molitura in modo eccessivo. Non gli basta l'eccesso, poichè vuol che gli si paghino ducati 20 in ciascun anno per rinnovar le mole. E se si disordino i mulini o per vecchiezza, o per ventura, e' costringe il Governo alla rifazione. Ma dove mai è scritto, che debbasi ad un tempo pagar eccessivamente la macinatura, e sofferir il peso degli accomodi, e della rinnovazione?

E' scritto nello stato discusso, risponde il Principe di Scilla. Quivi si dice: *tiratura della mola in ogni anno nelli molini dell' Illustre Possessore*, me-

mediante convenzione avuta collo Università ducati venti (1).

Non nego il fatto. Solamente nego la convenzione. Nell'anno 1741, quando fu discusso lo stato, l'Università, sopportandone l'abusivo pagamento, il portò in esito con altri pesi non dovuti: ma la Regia Camera della Sommaria, la qual è la curatrice generale, ammise l'esito esecutivamente; soggiunse però: *dummodo sit in possessione exigendi, citra praejudicium jurium Universitatis etiam in possessorio: verum infra duos menses doceat per valida documenta; quo termino elapso, & ipsis non exhibitis, Universitas non solvat, sed faciat depositum penes Regium Perceptorem provincialem.*

Uniforme a cotesta provvidenza fu il decreto della discussione: *respectu quarti capitis, visa copia status discussi per Regiam Cameram fol. 64, fuit provisum, quod Universitas Terrae Guardiae Lombar-*

(1) *Fol. 64.*

bardorum continuet solutionem annuorum ducatorum viginti in beneficium illustris Possessoris). *Verum idemet illustris Possessor intra tres menses exhibeat penes acta S. R. C., & presentis caussae valida documenta pro caussa praedicta: quo termino elapso, & documentis non exhibitis, Universitas non solvat praedicto illustri Possessori, sed illos depositet penes Regium Perceptorem provincialem*. Sin ora, e corre il secondo anno, la convenzione non si è presentata, essendo, come l'Araba fenice.

GRAVAME V.

I cittadini, e l'Università posseggono terreni di lor dominio privativo. Il Principe di Scilla fida in essi senza diritto armenti, e greggi. L'abuso giugne a tal eccesso, che non solo toglie a' possessori l'uso de' paschi, ma gli priva, mietuto il campo, di spigolarlo per propria industria, o perchè viva la gente bisognosa. E' gravezza veder anteposti gli animali fidati a quei de' pa-

Fol. 64.

dro-

droni della messe, e del campo; ma è orrore, che 'l povero sia parimenti espulso, e posposto alle bestie. Il contravventore cade in diffida, la quale si esige a talento. Onde i cittadini, che possegono gregge, sono costretti a pagar la fida ne'lor terreni; ed in conseguenza comperano, per vivere in pace, il frutto, che privativamente lor produce la propria terra.

Quì si oppone anche il possesso dal Principe di Scilla, ed il diritto, ch'egli chiama *della spiga*. Ma senza titolo gli vale il possesso? La Prammatica abolì la *spiga*. Ed io nella dimostrazione recherò in mezzo istrumenti, e carte, onde si vede, che alla Università spettava il diritto della fida nel territorio intero. Ed è notabile, che i predecessori del Principe di Scilla erano sottoposti alla diffida, ad evitar la quale fidavano le loro pecore a somiglianza di ogni altro particolare. Dunque il jus della fida è un vero spoglio, che l'Università ha sofferto per prepotenza.

 Co-

Digitized by Google

Cotesto capo di gravezza fu sottoposto a termine ordinario nella discussione, poichè si assume dal Principe di Scilla, che 'l territorio è feudale del tutto: *super deductis in quinto capite in biduo audiantur partes. Verum non impediatur civibus usus civicus*. Ma il civico uso oggi è anche impedito; e seguentemente crescono, e si sentono più dolorose le gravezze.

GRAVAME VI.

Evvi altra fida, che dalla Università pretende il Principe di Scilla. Questa dicesi *fida de' cittadini*, per la quale vuol esigere annui ducati 100 senza concessione. O si de' pagare pel pascolo, di cui forse i cittadini fanno uso pe' loro animali; ed in questo caso egli esige la mercede dell' uso civico: o hassi a considerare in qualità di fida personale; ed in questo altro caso è punibile il solo nome di *affidatura*, la qua-

Digitized by Google

quale nacque nell' anarchia, e fu abolita dall' Imperator Federico nel nostro Regno.

Per suo titolo il Principe di Scilla produce l' ultimo rilevio dell' anno 1782, in cui si dice: *dalla fida de' cittadini ducati cento, che si corrisponde dalla Università in ogni anno per transazione* (1). Nello stato discusso vien chiamata *fida della bagliva*; ed in ducati 110 nell' esito si ammette.

La difformità delle somme ne mostra l' abuso. Se nasce da *transazione*, ov' è la scrittura? Mostrerò io, ch' era prezzo de' paschi baronali, di cui ora i cittadini non si servono affatto. La Regia Camera della Sommaria discutendo lo stato, provvide: *continuetur solutio, dummodo sit in possessione exigendi, citra praejudicium jurium, etiam in possessorio. Verum infra menses duos doceat per valida documenta; quo termino elapso, & ipsis non exhibitis, Universitas non solvat, sed faciat*

(1) *Fol.* 140 *ad* 146.

ciat depositum penes Regium Perceptorem provincialem (1) . Nel decreto della discussione si disse : *super deductis in sexto capite in biduo audiantur partes*. Nel termine nè tampoco si è presentata la *transazione*: allo 'ncontro l'Università ha prodotto l'origine dell' abuso.

GRAVAME VII.

Sotto titolo di *osservanza de' capitoli* il Principe di Scilla vuol , che gli si corrispondano annui ducati 72 dalla Università;e niuna scrittura si è prodotta . Egli stesso ne ignora la cagione , e si confonde , poichè l'ultimo rilevio neppur lo soccorre . Ma facendosene parola nello stato discusso, nacque il seguente decreto : *super deductis in septimo capite in biduo audiantur partes*, & *Universitas Terrae Guardiae Lombardorum continuet*

(1) *Fol.* 62 *ad* 64.

Digitized by Google

nuet solutionem annuorum ducatorum 72 in beneficium illustris Possessoris . Verum idemet illustris Possessor intra tres menses exhibeat documenta penes acta praesentis caussae pro caussa praedicta ; quo termino elapso., & documentis non exhibitis , Universitas non solvat praedicto illustri Possessori , sed illos depositet penes Regium Perceptorem provincialem . Se il Principe di Scilla non sa , o finge di non sapere, qual sia l' *osservanza de' capitoli* , perchè si vale solamente del possesso, l' Università ne ha scoverta l' origine difettosa , e spera, che se le rendano le somme fin ora riscosse.

GRAVAME VIII.

Sono di jus privativo della Università la bottega lorda , il macello , la portolania , la zecca , ed il forno ; e seguentemente il Principe di Scilla non ci vanta diritto proibitivo . Vieta però a' cittadini , ed alla Università istessa , che formino la taverna . Egli la

cre-

crede di sua ragione. Ma non è la taverna parte degli altri diritti alla Università spettanti? Le Leggi del Regno, sol che il Barone ne pretenda il jus proibitivo, l' obbligano a mostrare il titolo espresso. Nella discussione pur egli ottenne questo decreto: *super deductis in octavo capite in biduo audiantur partes*. Produca la concessione a norma della Prammatica, e l'Università si darà pace.

GRAVAME IX.

Dolorosa del pari è l'esazione di ducati 522. 40, che in ogni anno l' Università corrisponde al Principe di Scilla. La somma è un aggregato di prestazioni, poichè nello stato discusso la partita si situa a questo modo: *all' illustre Possessore per fiscali, istrumentarj, osservanza de' capitoli, regalo, ed altro*. Cotesta massa informe di prestazioni si dee risolvere nelle sue parti. Ma quì cova la lepre. La Regia Camera permise il pa-

pagamento senza pregiudizio della Università; ma volle, che tra due mesi se ne presentassero le legittime scritture. Al che inerendo il Signor Commessario, decise nella discussione delle gravezze: *super deductis in nono capite in biduo audiantur partes; Et Universitas Terrae Guardiae continuet solutionem ducatorum 422. 40 in beneficium illustris Possessoris: verum idemet illustris Possessor intra tres menses exhibeat penes acta praesentis caussae vallda documenta pro caussa praedicta; quo termino elapso, & documentis non exhibitis, Universitas non solvat illustri Possessori, sed illos depositet penes Regium Perceptorem provincialem.* Il Principe di Scilla ha liquidata la sola somma fiscalaria in annui ducati 368. 11, de' quali l'Università risulta debitrice, e paga (1).

GRA-

(1) *Fol.* 139.

Digitized by Google

GRAVAME X.

TRa gli abusi ci era la strena natalizia, per la quale al Principe di Scilla si davano frutti di dispensa ad arbitrio del Governo riguardo al valore. Ed in ogni mese di Agosto gli si pagavano ducati ventitrè a titolo di regalo, senza che se ne sapesse la cagione. A questo capo egli espressamente rinunciò con sua istanza, mentre ne conobbe la gravezza. Onde l'Università ottenne il decreto *non molestetur*. Ed essendo cotesto un capo decisivamente risoluto, non occorrerà, ch' io me ne brigassi nella dimostrazione.

GRAVAME XI.

OLtre alle Difese universali, che formano la rendita, onde si paga alla Regia Corte, l'Università possedea lungo i terreni della Camera baronale il demanio, e parecchi fondi. L'uno, e gli

e gli altri si trovano usurpati, ed antichissime sono le di lei querele per sifatta usurpazione. Il decreto fu anche di termine ordinatio: *super deductis in undecimo capite in biduo audiantur partes*. Il Principe di Scilla se ne discioglie con tre parole: *sogno è l' usurpazione*. Ma si vedrà, quando nacque, e come fu legittimamente contrastata.

GRAVAME XII.

AL Governatore locale si dee pagare il salario dal Barone. Notissimi sono i dispacci, co' quali è determinato sovranamente, che non giovano o le rinuncie, che si ottengono, o le ricezioni, che si confessano, poichè si presume, che 'l Barone le ottenga pria che consegni le lettere patentali. Il Principe di Scilla non paga il salario, ed esige forse il diritto della patente. Dunque nella sua Corte di Guardia Lombarda non si osserva la pandetta della Vicaria,

(1) si

GRAVAME XIII.

IL jus della *piazza* si esercita dal Barone. I forestieri, che comperano da' cittadini, o lor vendono le merci, debbono pagar la gabella alla Camera baronale. Non si niega, che 'l cittadino, il quale contrae, non è tenuto a pagamento; ma paga nel prezzo. Colui, che vende, o compera, pel jus della piazza, che paga, di certo altera i prezzi, e profitta col cittadino. Dunque il cittadino è il gravato.

GRAVAME XIV.

LA Bagliva è della Università, perchè la medesima elegge il Giudice *bajulare*. Costui conosce de' danni; ma il Barone proventa senza privilegio. I rami primitivi della Bagliva sono anche della Università; cui seguentemente appartengono portolania, assisa, zecca, pesi, e misure, scannaggio, bottega lorda, forno, ed altro. E perchè colui do-

Digitized by Google

dovrà proventare per mezzo del suo Baglivo, cui dà in fitto i proventi? I proventi sono frutti della giuridizione; ed in conseguenza spettano alla Università posseditrice.

GRAVAME XV.

IL Baglivo gira il Feudo in compagnia di uom, che dalla Università si destina; e questi si appella *testimonio*. Gli emolumenti sono del Principe di Scilla; ma l'Università dee pagar per salario annui ducati 18 al compagno, che assiste da testimone. La Regia Camera nella discussion dello stato decise; *deleatur*.

GRAVAME XVI.

SI pagano annui ducati diciotto al *Giurato* della Corte baronale, cui serve. E non è una stranezza pretenderne il pagamento in avvenire? I frutti della Mastrodattia spettano al Barone, da cui si elegge il Governatore, per conoscere, ed ammi-

ministrar la giustizia nel Feudo. L'Università non ci ha parte. Il Giurato è addetto al servigio della Corte. Dunque dal Barone dee ricevere il suo salario.

GRAVAME XVII.

LA povera gente non è mai sicura per la *pena del sangue*. Sol che taluno o per ischerzo, o per lieve rissa graffi nella pelle con le unghie, e senza ferite, cade nella pena di carlini trentatre, i quali si esigono dalla Camera baronale. La persona offesa in tai rincontri non se ne querela, e spesso si appacia incontanente dopo l'atto. Ma pur tuttavia è irremisibile la pena. E se avvien talvolta, che ne proponga la querela o per la graffiatura, da cui esce minutissima stilla di sangue, o per parole alterate, nè giova la riconciliazione, che segue, nè la disdetta, che se ne vuol fare.

Digitized by Google

Coteſte gravezze, le quali appello nuove, perchè ſi ſono dedotte dopo il termine, ſi debbono riſolvere in via eſecutiva. Non ſono di alto esame: ed esecutivamente in altre controverſie ſi sono aboliti ſiffatti abuſi. A prima giunta ſi vede la ragione. Sicchè io sono a buona speranza, che queſto ragguardevole Senato debba ad un tempo por fine alla causa in tutta la sua eſtenſione, perchè l'Univerſità finalmente acquiſti per sempre la sua pace, e ſi vegga quel legittimo legame, che dee paſſare tra i cittadini, e 'l Feudatario.

SI.

Digitized by Google

SISTEMA DELLA PRESENTE SCRITTURA.

I Baroni a render legittimi i lor diritti, ricorrono alla primitiva natura de' Feudi, cui gli credono annessi. Quindi si avvisano non esser necessario il privilegio del Sovrano, mentre dato il Feudo, s' intende conceduta la giurisdizione, ed i diritti, o che sieno reali, o che riguardino le persone degli abitanti. Ed a questo modo intendono le antiche investiture *cum juribus, vassallis, vassallorumque reditibus*. Egli è cotesto un error inescusabile nella Storia. I diritti de' Feudi sono scintille della Sovranità. Nacquero in gran parte per prepotenza col *sistema feudale*; ma nello stato di Monarchia furono sovranamente depressi, ed aboliti.

I Dottori, o perchè non seppero la Storia, o perchè favorirono il Baronaggio, gli ripetono dal privilegio presunto del Monarca, poichè insegnano, che l'osservanza non interrotta fa pre-

sumere l' espressa concessione. Ond' è nata la dottrina nel Foro, che la *centenaria* forma un titolo efficace pe' Baroni. Inescusabilissimo è altresì l' errore, il quale nasce dalla non retta intelligenza delle Leggi del Regno. La *centenaria* è prescrizione. Dunque ricerca il titolo, e la buona fede. Ma i Baroni del Regno nè l'uno, nè l' altra possono vantare.

Io a ribattere cotesti errori, i quali potrebbono nuocere alla mia causa, ricorro all' origine de' diritti baronali, trascorrendo con rapidità la Storia, fin che giungerò alla Monarchia, nella quale le popolazioni riacquistarono i diritti dell' umanità, e furono sottratte alla forza de' Dinasti; godendo l'aura felice del Principato.

Sicchè divido in tre capitoli questa mia scrittura. Mostrerò nel I, che i diritti de' Baroni non sono annessi alla natura de' Feudi, ma nascono dalla volontà espressa del Sovrano. Sarà un corollario, che 'l Principe di Scilla dee mostrare il privilegio, per pretendere diritti, e prestazio-

ni.

Digitized by Google

ni. Moſtrerò nel II, che 'l Feudo di Guardia Lombarda fu ſempre immune da' diritti baronali. Nello ſviluppo brieve de' fatti vedraſſi apertamente, che in diverſi tempi nacquero le uſurpazioni ad onta delle proteſte del Governo; tanto è lontano, che 'l territorio ſia feudale del tutto, come ſi pretende. Moſtrerò nel III, che la *centenaria* non giova punto a' Baroni contra le Univerſità nel Regno. Onde dedurrò l' ultimo corollario, che 'l Principe di Scilla mal ricorre al tempo, ed al vetuſto poſſeſſo.

Premeſſi, e moſtrati i tre capitoli, e dileguate le maſſime corrotte de' Dottori, verrò alla dimoſtrazione di ciaſcuna gravezza. Qui prepongo il riſultato, che dovrei dedurre dalle dimoſtrazioni delle gravezze, acciocchè al ſacro Conſiglio vie più ſia ben manifeſta la mente del Re, noſtro clementiſſimo Padrone. La Terra di Scilla negli anni caduti deduſſe anche i gravami, e graviſſima fu la conteſa, per la quale fu ſovranamente delegata una Giunta detta *per gli affari di Scilla*.

In quel rincontro fu data con Dispaccio a' Tribunali la norma, ed è questa: *Non ignorando la Maestà Sua lo abuso pernicioso de' Tribunali, che dove si tratta di concussioni, oppressioni, e gravezze, che da' Baroni s'impongono violentemente a' sudditi del Re, tutto finisce col decreto di doversene il Barone astenere, e con ciò si crede messa in salvo la giustizia, senza gastigarsi gli oppressori, e senza rifarsi agli oppressi il danno dato, e la spesa grave, e diuturna. Ha quindi la Giunta meritata una seconda approvazione del Re nell'aver determinato, che nel caso, di cui ora si tratta, debba procedersi criminalmente, volendo perciò la Maestà Sua, che in tali emergenze di capi di gravami con effetto si proceda criminalmente, e che resti tal pratica stabilmente, e nelle sentenze di cause di gravami si comprenda non solamente l'emenda futura, ma anche la pena fissata della provata antecedente violenza, e la restituzione de' danni, degl'interessi, e delle spese; al quale effetto si passi copia di questo Dispaccio al Consiglio, alla Came-*

ra

rà, ed alla Gran Corte. Portici 20 Ottobre 1775 =
Bernardo Tanucci.

Sicchè con molta fiducia la Terra di Guardia Lombarda si augura non solo la sentenza *di doversene il Barone astenere*, ma si aspetta parimente *la restituzione de' danni*, *degl' interessi*, e *delle spese*. I diritti degli abitanti di Guardia Lombarda *sono pure i diritti della Sovranità*, come il Re si espresse in altra causa di gravami. Dunque io vindicando i torti di quella popolazione, difendo ad un tempo la Regalia.

CAPITOLO I.

Si dimostra, che i diritti de' Baroni non sono annessi alla natura de' Feudi, ma nascono dalla volontà espressa del Sovrano.

I Feudi ci rappresentano un ammirevole spettacolo, in cui l'uom si arresta. Sono, qual annosa quercia: l'occhio ne vede il tronco, i rami, e le frondi da lontano: ma non ne discuopre le sue profonde radici. Dunque bisogna scavar sotterra, per guatarla nell'intero aspetto. Ed è questo lo scopo, che mi son io proposto, chiunque mi sia.

Nel la Storia dell' Europa due sono i fasti memorev oli, che mutarono lo stato politico, ed i costumi. Il primo nacque da' progressi della potenza Romana: nacque il secondo dalla caduta dell' Impero. I Romani trasportarono le lor armate oltre le Alpi, ed incussero tanto timore

more a' popoli della Germania, tenaci dell'antica loro libertà, che questi si restrinsero negli angoli rimoti, ed interni del Settentrione. Nel sanguinoso conflitto le provincie furon devastate, e deserte, ed i vinti più non potendo resistere alla forza, si sottomisero al dominio di Roma.

Eguale non fu lo stato delle regioni soggiogate, poichè ricevendo le leggi da' vincitori, altre furono vettigali, ed altre tributarie. I pesi erano imposti a misura della resistenza, ed ostilità negli assalti. Secondo il bisogno dello Stato, e della guerra mancava, e talvolta crescea l'imposizione, ed il tributo. L'Asia, l'Aquitania, e la Gallia Narbonese furono vettigali. Fu vettigale l'Asia fino a che Cesare, debellato Pompeo, non la trasformasse in tributaria (1). Augusto fece lo stesso per la Gallia, e poi liberolla del tutto. Indulgente fu Onorio alla nostra

(1) *Dion. lib.* 41.

ſtra Campagna , al Sannio , alla Puglia , alla Calabria , al Bruzio , ed alla Lucania , alle quali concedette l' immunità da ogni tributo (1).

I glorioſi Romani avendo conquiſtato , quanto la Storia ci deſcrive , poco curarono la gente di Germania , e del Nort , che laſciarono tranquilla ne' deſerti , e ne' geli . Ma queſti popoli del Settentrione, ch' erano chiamati *barbari* da' Romani, cinſero in progreſſo di catene Roma vincitrice. Se un tempo furon reſpinti da Mario , e da Catulo con ſenno , e con valore , poi ſi preſentarono con irruenti falangi in tutta l'Europa . Pervenne l' Impero in mano di Principi deboli , e diſuniti ; le cabale crebbero nel governo : ognuno abborriva la guerra : e la militare diſciplina era cadente (2).

I ter-

(1) *L.* 4. *Cod. Theod. De indulg.*
(2) *Murat. diſſ.* 1.

Digitized by Google

I terreni d'Italia furon soggetti a diverse vicende. Se ne' primi tempi della Repubblica si trovano i campi *decumani*, nella decadenza poi, e sotto l' Impero furono esenti da' pesi. Ci sovvenga, che i Romani de' campi conquistati talvolta faceano vendita, gli assegnavano talvolta a' veterani, e spesso gli lasciavano intatti agli antichi possessori (1). La Legge Giulia eguagliò le Città d' Italia a Roma, e l' Imperator Antonino comunicò la cittadinanza Romana a' sudditi dell' Impero (2). Quindi Rutilio Nomanziano disse di cotesto Principe:

Fecisti patriam diversis gentibus unam (3)

Questa parte d' Italia, che ora forma il nostro Regno, fu divisa in regioni, e non in provincie. Altre furono municipj, altre colonie, altre

(1) *Flac. de condit. agror.*, & *Brisson. select. antiq. lib.* 4 *cap.* 1.

(2) *L.* 17 *De Stat. homin.*

(3) *Lib.* 1 *Itin.*

tre città federate, e pochiſſime furono le prefetture. Si vivea ſecondo il coſtume, e le leggi di Roma, ed a ſimilitudine del Senato, del Popolo, e de' Conſoli ci erano i Decurioni, la Plebe, ed i Magiſtrati. Quindi è, che i terreni non erano ſottopoſti a decime, o ad altre preſtazioni. Quando l'eſigeva il biſogno dello Stato, i poſſeſſori eran ſoggetti a' tributi. Quali foſſero coteſti, gli deſcrive Pietro Burmanno.

Cadde l'Impero, e non vi è chi non ne ſappia le cagioni. I popoli della Germania ne fecero la conquiſta. Onde nacque l'uſo de' Feudi preſto nell'Italia, e men preſto preſſo di noi. A ben intenderne la natura, rimonto all'origine, ed alle Leggi primitive. Nella Storia de' Franchi la prima volta occorre far menzione de' Feudi, come moſtra Errico Maurizio (1). I Franchi erano popoli dalla Germania, conquiſta-

(1) *Coroll. 7 ad diſſert. de princ. Jur. Germ.*

ſtatori delle Gallie, dove piantarono i Feudi. I ſemi dunque della Germania furono ſomminiſtrati. Ma qual era l'indole de' Feudi preſſo i Germani? Pochi Autori ci deſcrivono i lor coſtumi. Due ce ne fanno il ritratto con eleganza, e con accuratezza, Ceſare cioè, e Tacito. Poche pagine del primo ſono volumi. Il ſecondo ne ſcriſſe un' opera in brieve, dicendo tutto, perchè tutto vedea.

Ceſare ſcrive, che i Germani non erano addetti all'agricoltura, vivendo di latte, e di carne. Niuno avea terreno di proprio diritto, mentre i Principi ne davano parte a' privati, e gli obbligavano paſſar altrove nell'anno ſeguente (1). Scrive Tacito, che ogni Principe aveva una truppa di compagnoni, che chiama *comiti*, i quali erano ſuoi fedeli ſeguaci. Conſiſtea la di lui dignità, e la potenza in coteſta ſtretta compa-

(1) *Lib. 6 de Bell. Gall.*

Digitized by Google

pagnia. Onde lo stesso Storico l'appella *in pace decus*, *in bello praesidium*. Non vi era impegno più sagro della di lui difesa. Nella pugna era vergognoso al Principe aver meno coraggio de' *comiti*, e vergognosissima cosa era per questi, se non pareggiassero il di lui valore, o gli sopravvivessero in battaglia. Ei dava loro il cavallo, ed il giavellotto tremendo: ed il cibo poco delicato, ma abbondante, era una specie di stipendio (1). Moderatissimo era il governo. Narra Cesare, che i Germani non aveano Magistrato in tempo di pace: in ogni villaggio i Principi amministravano giustizia. Tacito soggiunge, che questi deliberavano sopra le picciole cose, e la nazione sulle grandi, *ita tamen*, *ut ea*, *quorum penes plebem arbitrium est*, *apud Principes quoque pertractentur*.

Le prime incursioni di que' popoli furono piuttosto suggerite dall' amor del bottino, che dal desi-

de-

(1) *De Morib. Germ.*

derio di fondare nuovi stabilimenti. Non parlo della desolazione, che recarono alle provincie dell'Impero: le più feraci, e popolate restarono vaste solitudini, e deserti orrendi. Feramondo fu il primo, che, debellate molte regioni delle Gallie, quivi nell'anno 417 fissò il Regno de' Franchi, il quale poi pervenne alla prima stirpe, che fu de' Merovingi. Le Gallie furono altresì da' Visigoti occupate, e da' Borgognoni: ma Clodoveo, il cui nome famoso è nella Storia, scaccionne gli altri Barbari, e le ridusse tutte nel suo dominio, come riferisce Gregorio di Tours, che scrisse la Storia de' Franchi (1).

S'ignora, se i Franchi acquistassero de' terreni ad esempio de' Visigoti, e de' Borgognoni, i quali n'ebbero due terze parti. Nelle Leggi de' Franchi, e presso Gregorio di Tours non se ne fa parola. E' certo però, che i Galli non furono ri-

(1) *Lib.* 2.

Digitized by Google

ridotti nello stato servile, poichè i conquistatori non aveano altra idea, che della sola libertà, e del diritto dell' uomo. I tributi, e le altre imposizioni dall' avidità Romana introdotti caddero nell' obblio, e liberi furono seguentemente i terreni. Il censo era un solo peso, che si pagava da' servi, come mostra dottamente l' Autore dello *spirito delle Leggi* (1).

Nel nuovo stabilimento nacque la proprietà de' fondi spettati a sorte, la quale si disse *allodio* in lingua Germana, come osserva il Vattero (2). Al Re spettò parte molto ampia per sostener il lustro del trono, e per rimunerare chi si fosse distinto in guerra. Il compenso prima fu detto *beneficio*, ed indi acquistò il nome di Feudo. Ad arbitrio si dava, e si toglieva. Onde il Collettore delle Consuetudini feudali scrisse a proposito: *Antiquissimo tempore sic erat in dominio*

(1) *Lib.* 30 *cap.* 15.
(2) *Gloss. Germ.*

minorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in Feudum a se datam. Postea vero eo ventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent (1).

Leudi erano i possessori de' *beneficj*, cioè fedeli, e vassalli del Principe, cui eran tenuti servire in guerra, ed in contravvenzione il Fisco esigea la pena, che si chiamava *eribanno*. Ci sono alcuni, i quali credono, che il Feudo trasportasse la giurisdizione, e l'argomentano dal diritto di esigere il *fredo*, che si trova ne' Codici delle Leggi barbare. Era il *fredo* la ricompensa della protezione contro alla vendetta privata. Ma il dottissimo Einneccio, e prima di lui anche il Tommasio sostennero, che la giuridizione non oltrepassava gli ascrittizj, ed i servi (2).

Ed ecco i Feudi nell' Europa sotto la prima stirpe de' Franchi: ecco i Vassalli, cioè i Baroni.

D Se-

(1) *Lib.* 1 *tit.* 1.

(2) *Exercit. de orig., atq. iurisdict. patrim.*

Digitized by Google

Secondo la primitiva natura feudale il Leudo nè avea diritto sulle persone, nè sulla proprietà de' lor terreni. I censi, ed i tributi reali formarono sempre parte della Sovranità. Al che si aggiunga, che si dava in Feudo il terreno vacante, e di pertinenza del Principe. Salva fu la proprietà de' privati possessori. Dunque svanisce a prima giunta l' idea della feudalità universale. Bisognerebbe dire, che nacquero prima i beneficj, o sieno i Feudi, e poi le popolazioni. Ma ci è assurdo più sconcio nella Storia del genere umano?

Dalle Gallie passarono i Feudi all'Italia, dove si presentò Radagaiso Re de' Goti con armata poderosa. Lo sconfisse Stilicone: ma sopravvenne Alarico, che diede orrido sacco a Roma. Nell' anno 476 Odoacre se ne impadronì; e fu il primo, che assunse il titolo di Re, formando il Regno d'Italia. Durò poco la di lui fortuna: mentre Teodorico lo sbalzò dal trono. Il Regno de' Goti finalmente cadde. Dalla Pannonia

nia vennero i Longobardi condotti dal Re Alboino: e surse allora il loro Regno, di cui la primaria Sede fu Pavia (1).

I Longobardi col lor sistema politico cambiarono le Leggi, ed i costumi degl' Italiani. Disertamento, e distruzione fu il loro ingresso: ed il nuovo governo non differiva da quello de' Germani. Le provincie furon divise in ducati, ed ogni ducato in gastaldie, ed in contee. I Gastaldi teneano conto delle rendite fiscali. Ciascuno aveva il governo civile, e militare, il Duca nella provincia, il Gastaldo nelle città, e ne' luoghi dipendenti, il Conte nelle contee, e gli *Sculdasci* ne' villaggi. Ma 'l Re aveva il comando supremo. La dignità di Re, di Duca, di Conte, e di Gastaldo durava quanto la vita, nè si perdea, che per qualche delitto. Ogni uom libero atto alle armi a sue spese serviva nella guerra. Non rendeva allo Stato altro tri-

D 2 bu-

(1) *Murat. diss.* 1.

buto, che 'l servigio militare. La ricompensa era ne' frutti della vittoria, cioè ne' saccheggi, e nelle depredazioni. I Longobardi divennero poi possessori di vasti terreni, coltivati da schiavi pel lusso de' Romani: e così praticossi per sistema di governo sotto i barbari Longobardi. La lor costituzione fu l'anarchia. Si arrogarono in Italia facoltà tali, che fecero nascere un nuovo stato di sudditi, cioè tributarj, gravati, censiti, coloni, aldi, rustici, villani, ed ascritti alla plebe. Il governo civile de' Romani si convertì in signoria sotto i Longobardi: onde nacque un nuovo possesso di beni, e diversi diritti dominicali, cioè il ius delle ghiande, dell' erbe, de' frutti. Paolo Diacono ce gli descrive a lungo.

Ci è contrasto tra gli eruditi, se i Longobardi avessero introdotto nell'Italia i veri Feudi, o piuttosto ne avessero sparso il seme. Io credo a fermo, che i Franchi ne furono gli autori. Sa ognuno, che fino all' anno 774 si mante-

ten-

tennero ſul trono d' Italia i Re Longobardi, quando la lor corona paſsò a Carlo Magno Re de' Franchi. Nel governo de' Longobardi non vi erano *beneſizj*, coſicchè nelle loro Leggi non se ne parla, come di paſſo in paſſo ſi leggono nelle Leggi de' Re Franchi. I Collettori delle Conſuetudini feudali confondendo le Leggi de' primi, e de' ſecondi, traſſero in abbaglio tutti quei, che comunemente credono eſſerne ſtati i Longobardi i primi fondatori. Non è però da porſi in dubbio, ch' eſſi ne piantarono i ſemi co' ducati, colle gaſtaldie, e con le contee. Ma qualunque ne foſſe il principio, egli è certo, che i poſſeſſori de' beni ſotto i Longobardi, e ſotto i Re Franchi furono meno gravati. Ne' privilegj da loro conceduti apparirebbe qualche veſtigio di gravezze. Onde l'eruditiſſimo Muratori con vecchie carte moſtra, che 'l ius della ghianda, dell' erba, e de' frutti non era un pubblico tributo, ma un cenſo, che ſi pagava per la facoltà di paſcere nelle ſelve

Digitized by Google

del Fisco; e che 'l terratico altresì era un censo, che prestavasi da coloro, che coltivavano le terre di altrui (1).

Ma perchè scorrere tanto per l'Italia, se debbo parlare de' Feudi del nostro Regno? Quì nè tampoco nacquero a tempo de' Longobardi, comecchè da essi se ne debba ripetere il primo abbozzo. Zotone primo Duca di Benevento, non espugnata del tutto l'Italia traltiberina, principiò a dominare in queste nostre contrade (2). I Dotti non han definito, s'egli, qual Feudatario, fu soggetto ad Alboino. Non è da dubitar però, che Zotone non potè rapidamente acquistare le altre provincie, se non col braccio di Autari. Quindi avvenne, che ne' tempi successivi molto esteso fosse il ducato Beneventano, e che di là in poi Zotone, ed i suoi successori prestassero il feudale omaggio a' Longo-

(1) *Diss.* 19.

(2) *Pellegr. diss.* 1 *de Ducat. Benev.*

Digitized by Google

gobardi Re d' Italia (1). Ed ecco, perchè l'elezione, o almen la conferma de' Duchi di Benevento un tempo dipendea da' Re d' Italia.

La politica de' Duchi Beneventani fu, che le provincie conquistate venissero più tosto rette da' Gastaldi, che da' Conti. La potestà de' primi era molto minore, e più soggetta, ed in conseguenza grande ne fu il numero. Si vegga Cammillo Pellegrino (2). Gli uni, e gli altri erano rimossi a talento: e le contee, ed i gastaldati erano pubbliche cariche, e prefetture a tempo. Dunque non racchiudeano in se ombra di Feudo. Presso i Longobardi del Regno erano ignote affatto le largizioni, per le quali si acquistavano in guerra soldati. E come no, se non si fa parola de' *beneficj* nè presso, nè poco? E' chiaro adunque, che nel Regno sotto i pri-

 mi

(1) *Paull. Diac. Histor. Longob. lib.3 cap.16.*
(2) *Dissert.* 8.

mi Longobardi nè per pubblici ufficj, nè per ricompensa surfero i Feudi.

Il sistema feudale sul principio del decimo secolo avea gittate le radici in quasi tutta l'Europa. La feudalità spirava da per ogni dove. Allora fu, che per le intestine discordie, indeboliti di molto i nostri Longobardi, ed infranti, furono costretti riconoscere da' Re d'Italia un diritto di Feudo. Crebbe il commercio tra i Longobardi trastiberini; e quei, ch'erano nel nostro Regno; e col commercio si comunicò l'istituto di coloro. E così fu, che i Gastaldi, ed i Conti profittando della debolezza de' Principi Longobardi, proccurarono di vindicare ad esempio de' Conti, de' Marchesi, de' Duchi trastiberini le pubbliche cariche, e tramandarle a' loro discendenti.

Nè si dica, che presso di noi si trasferivano le contee alla posterità in tempo, che a' Conti si concedettero in *franco allodio*. Ciò accadde sopra

pra tutto, quando il Principato di Capua oltremodo smembrato, i discendenti di quel Principe fecero acquisto del contado di alcune città del Regno. Se non si voglia del tutto abbattere la forza della Sovranità, non si può dire, che concedute in *franco allodio* terre, villaggi, e castella, si fosse indi tolta la qualità feudale. La concessione più tosto importava, che i Conti fossero franchi dal peso militare; ed è questa la caratteristica di quel Feudo, che *franco* si appella (1).

Il disegno de' Feudi abbozzato da' Longobardi fu perfettamente messo in opera da' valorosi Normanni, che furono gli ultimi settentrionali conquistatori del Regno. Essi portando vittoria nella Puglia, nella Calabria, e nella Sicilia contra i Greci, e contra i Saraceni; che non conobbero Feudi, gl' introdussero in queste provincie, ed in quell' Iso-

(1) *Christof. Hubner. de feud. franc.* §. 8, & *seq.*

Isola, le quali ne ignoravano in conseguenza il sistema. Ed allora si vide sorgere il gran numero de' Baroni, cioè nella Puglia i Conti di Conversano, di Trani, di Lecce, di Loritello, di Andria, e di altre cospicue Città, e Terre. La Calabria vide anche i Conti di Catanzaro, di Sinopoli, di Squillace, di Cosenza, di Tarsia, di Bisignano, di Melito, e di Policastro (1).

Ma che che ne sia dell' origine de' Feudi presso di noi, egli è certo, che la lor natura non er. differente da quella, che ho su esposta. Le gravezze degli abitanti de' Feudi generalmente nacquero nell' anarchia feudale. Il chiarissimo Robertson ce ne dipinge il prospetto. Il sistema in se avea semi manifesti di disordine. Il possesso de' beneficj assegnati, che fu prima rivocabile a talento del Principe, divenne con la forza ereditario. I vassalli potenti si arrogaro-

no

(1) *Gian. lib.* 10 *cap.* 11.

no titoli di onore, e gli trasmisero alla posterità per retaggio. Non andò guari, che tentarono altresì usurpar le sovrane prerogative. Si perderono le idee della politica sommessione, ed appena rimase un'ombra di vassallaggio. I nobili ebbero ad onta essere subordinati: aspirarono apertamente alla indipendenza: e ruppero gl'inviolabili nodi, che univano al Sovrano i principali membri dello Stato. Le risse sanguinose, e sempre rinascenti immergeano l'oppressa Europa negli aggravj, e nella desolazione. Non ci era contrada, che non fosse ricoperta da Rocche, costrutte per difendere dalle domestiche ostilità gli abitatori. Regnava da per tutto l'anarchia. La parte più numerosa, ed utile dello Stato era ridotta alla misera condizione di schiavo. I Re privi di autorità, o almeno indeboliti nelle loro sacrosante prerogative, per nulla, o per poco poteano proteggere l'innocente, e punire il reo. I più potenti senza freno si rovinavano tra loro, opprimeano

i sud-

i sudditi, ed insultavano il Trono. Quindi lo spirito umano precipitò nella più profonda ignoranza.

Tale fu lo stato dell'Europa fino all'undecimo secolo, quando si vide nascere l'ordine, e l'uomo riacquistò in parte i suoi diritti. Ed il nostro Regno? Questo fu anche il teatro dell'anarchia. Sotto Teodorico, che 'l dominò prima, non vi era l'idea delle decime particolari, o de' terraggi. Le nostre provincie gli furono tributarie. Ma i tributi si prestavano dalla nazione, e non dalla gente privata, nè da' possessori (1). E pur mancando il bisogno, gli rimettea. Sostenne lunga guerra con Franchi: cercò de' viveri per l'armata: ed impose a' navicolarj della Campagna, e della Lucania, che gli trasportassero con le loro navi (2). Ma poi parlando a difesa della Campagna Boezio Seve-

rino,

(1) *Ennod. lib. 9 cap. 23.*

(2) *Cassiod. lib. 4 cap. 5.*

Digitized by Google

rino, attese le desolazioni prodotte da' Vandali, accordò piena indulgenza. Più indulgente fu alla Puglia, ed alla Calabria, esentando i pubblici mercatanti da' dazj, e da gabelle, ch'erano gli ordinarj pesi (1). I Longobardi, benchè fossero gente rapace, rispettarono la proprietà de' possessori. Essi aveano le corti, i boschi, ed i fondi fiscali, colle cui rendite, amministrate da' Gastaldi, supplivano a' bisogni dello Stato. Ed è notabile, che usando talvolta munificenza, nelle concessioni non si leggono permessi diritti su i terreni de' privati. Racconta Paolo Diacono, che venuto in Italia Alzecone Duca de' Bulgari con molte soldatesche, fu accolto da Grimoaldo Duca di Benevento, che gli diè alcune terre incolte in quelle vicinanze, *& de Duce Gastaldum vocari praecepit*. E ciò che mai mostra? Non altro, che 'l sempli-

ce

(1) *Cassiod. lib. 2 cap. 26.*

Digitized by Google

ce ministero di esigere i frutti delle sue terre ducali, e 'l solo uso per ventura.

I Normanni afflissero piuttosto le nostre provincie con nuovi pesi. Formate le Dinastie molto ristrette, senza gravare gli abitanti, come poteva un Dinasta sostenerne il grado? Onde surfero tante gravezze, che io le leggo, e piango. Bastano a provar ciò due monumenti. Goffredo Conte di Canne nel 1105 concedette alquanti beni a quella mensa vescovile, e nel diploma, che si trascrive da Ughelli, disse *concedimus itaque, ut nos, nostrique heredes, vel successores, seu exactores non habeamus potestatem minuendi, exigendi, inquietandi, auferendi, vel imponendi aliquod servitium, tributum, collectam, decimam, adiutorium, reditus, vel aliquod onus servitutis super casalia, & homines, & res eorum* (1). Il Conte di Ariano in istranissime guise pelava i sudditi suoi. Falcone di Benevento ci

(1) *Ital. sac. tom.* 7.

ci attesta, che mosso a pietà promise, che non si esigessero in avvenire da' Beneventani: *de cunctis eorum hereditatibus fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum, salutes; nec ullam dationem, scilicet de vineis, terris aspris, silvis, castanetis, & Ecclesiis*.

E' anche uopo, che qualche cosa io dica intorno allo stato delle persone, che abitavano ne' Feudi. La prima specie fu de' *burgensi*, diversa pur troppo da' *burgarj* antichi. I *burgarj* erano ascritti a borghi; i quali ne' confini servivano di difesa per le incursioni ostili. Onde ogni borgo era munito di torre, e di castello, come nota Giacomo Gotofredo (1). Ne' tempi dell' anarchia feudale ne' villaggi si eressero ancora torri, e castella, o che spettassero al Principe, o che fossero Feudi. Quindi gli abitatori in se stessi liberi si chiamarono *burgensi*, ed eguale fu la lor

(1) *Ad L. un. Cod. Theod. De Burgar.*

lor condizione in modo, che 'l Feudatario non ci avea diritto alcuno (1).

Vengono i *comendati*. La gente libera non potendo resistere alle oppressioni, ed alle ingiurie, ricorreano al patrocinio de' potenti per lor sicurezza. Il servizio, l'omaggio, e le prestazioni de' generi, e di danaio formavano il prezzo della protezione; il che accrebbe le forze del Baronaggio. Ranfredo gli descrive così: *Recommendati dicuntur, qui veniunt alienis partibus, & habitare volunt in civitate tua. Eligit patrocinium tuum, & dicit: Domine volo esse recommendatus, ut habeamus tuam defensionem in annis singulis, & serviam in Pascha, vel in Natali duas gallinas, vel libram piperis, vel aliquid aliud. De istis multas invenies apud Neapolim in villis eorum, vel Bononiae. Isti de iure nihil aliud debent conferre. Sed Neapolitani ab illis multa exigunt, &* fere

(1) *Constit. Quisquis De Burgen.*

fere omnia, quae exigunt domini a vassallis (1).
Frequenti furono i contratti a livello, da cui vennero gli uomini *livellarj* ne' Feudi, ed erano meno soggetti de' *comendati*. I Baroni concedendo talora piccoli fondi, esigeano l'annuo censo, non diverso dal canone, che per l'enfiteusi si corrisponde. Nelle Consuetudini feudali se ne trovano le tracce (2). Da' contratti a livello sono nate nel Regno le *tenefie*, che senza ragione i Dottori confondono co' suffeudi (3). Ma qualunque ne sia la natura, il solo censo distingueva i *livellarj* da *burgensi*, che a nulla eran tenuti.
V'erano altresì gli *angari*, e *parangari*, de' quali non parlo largamente, come la Storia ce gli descrive. Dico solo, che durissimo era il loro stato, dovendo servir al Barone o con proprj

E giu-

(1) *De Villan. in ord. iudic.*
(2) *Lib. 2 tit. 9 §. 1.*
(3) *Revis. decis. 42 n. 2*

giumenti, o con opere perſonali, ed il più delle volte a proprie ſpeſe. Convien ch' io rimembri la miſera condizion de' *villani* ſotto i Normanni. I villani erano gli abitanti della campagna anneſſi al fondo, ed erano quaſi ſimili agli aſcrittizj antichi. Scrive il Du Cange, che col fondo paſſavano in proprietà di colui, che ne diveniva il padrone. Nel noſtro Regno talvolta ſi davano in *allodio*, e talvolta in feudo; ma differivano da' ſervi, poichè pagando un tributo fiſſo, erano liberi diſpoſitori de' frutti della loro induſtria. Il poſſeſſor de' villani dovea preſtar il ſervigio militare al Principe, e la rendita di venti once formava un Feudo di un milite intero. Ecco un eſempio, che ſi legge preſſo Carlo Borrelli, che teſſe il catalogo de' Baroni: *Iohannes Mancus tenet villanos 19, qui reddunt ſolidos 18 minus denariis 5, & reddunt victualium ſalmas 28, de vino ſalmas 28, & tenet partem molendini*. Sovente preſentavano de' monuſcoli in alcuni giorni dell' anno

al

al Barone, accompagnandogli con salute, ed inchini. Onde ne venne il *salutatico*, e l'espressioni, che s'incontrano nelle carte antiche *servire in caseo*, *in piscibus*, *in gallinis*, ch'erano i piccoli doni, che formavano il servigio de' villani. Il possessore di essi a differenza del primo era esente dal militar servigio. E di qui è, che anche il Borrelli nota: *Rainaldus de Puta tenet villanos* 52, *qui non reddunt*, *nisi servitia*, *& salutes*. In tutto il Regno lo stesso Borrelli appena numera 1000 villani, perchè il loro stato nascea da una pena piuttosto, che dall'avidità de' Normanni.

Non sono coteste le sole gravezze sotto i primi Normanni. Surfero anche i diversi diritti proibitivi. Agli abitatori non era permesso valersi de' forni, de' trappeti, de' mulini di altrui, nè farne de' proprj per uso particolare. Erano costretti corrispondere il *fornatico* per gli forni. Questo è poco. Eran tenuti servir ne' mulini, dove si macinava di necessità il lor frumento.

Il

Digitized by Google

Il ſervizio ſi dicea *ſecta ad molendinum*, come oſſerva lo ſteſſo Du-Cange (1). Sicchè nel Monaſtico Ingleſe ſi legge: *dedit molendinum cum ſecta, & molitura totius villae ſuae* (2).

Or ciò premeſſo, chi oſerà pretendere, che dalla primitiva natura de' Feudi naſcano cotante preſtazioni, e diritti? Se v' ha ch' il ſoſtenga, dovrebbe di certo confeſſare, che l'anarchia feudale formi un legittimo governo. Ma ho io moſtrato, che ſono uſurpazioni nate dalla rapacità, e dalla violenza, e diſtruttive del Principato, ch' è il vero fonte d' ogni diritto. Dunque i Baroni non gli poſſono eſercitare ſenza eſpreſſa conceſſione; ed eſercitandogli ſenza titolo, mentre gravano gli abitatori de' Feudi, feriſcono la Sovranità iſteſſa.

Roberto Guiſcardo ben ſi avvide, che 'l governo ariſtocratico di tanti Normanni era oppreſſivo [illegible] delle

(1) *Gloſſar. in v. Secta.*

(2) *Tom. 1 p. 113.*

delle popolazioni. A debellare le Dinaſtie ſi accinſe con impegno; eſſendo queſta la maſſima, che 'l guidava: ου χρηση πολυκοιρανιη. Divenne Duca di Calabria, e di Puglia; e conquiſtò tra gli altri anche il Ducato Beneventano. Allora la Città di Benevento, un tempo metropoli dell'Italia ciſtiberina, mutò aſpetto. E' delineò la monarchia: ma la fortuna non gli fu compagna nella impreſa intera. Era ſerbato al gran Ruggiero il colpo. Coſtui avendo ridotto alla ſua dipendenza i Dinaſti, nell'anno 1130 aſſunſe il titolo di Re, e delle diverſe Dinaſtie formò un Regno ſolo. Dunque ripreſſe l'anarchia, ed ebbe troppa cura ſtabilir l'ordine pubblico: ma le ſue leggi moſtrano quanto i coſtumi eran corrotti in que' tempi. Tenne in Ariano la prima aſſemblea, compoſta di Veſcovi, e di Baroni, nella quale dichiarò, ch' egli ſolo era il Sovrano del Regno. Quindi volle per legge fondamentale dello Stato, che anche le piccole prerogative della Sovranità foſſero ina-

lienabili, e che i privati non potessero costituire, nè concedere Feudi, e diritti (1). Fece demolire le fortificazioni, e non permise, che se ne facessero delle nuove (2). Abolì la carica di Gastaldo: vietò l'esercizio di magistratura ne' particolari: ed elesse i suoi Camerarj, a' quali diede ampia facoltà, e giuridizione, perchè sdraricassero gli abusi nel Regno, e le oppressioni, cui soggiacevano gli avviliti abitanti. Sicchè scrive Romoaldo Salernitano: *Rex Rogerius perfectae pacis tranquillitate potitus pro componenda pace Camerarios, & Justitiarios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit.*

Ruggiero nel suo Regno nascente ben vedea, ch'era soggetto a rivoluzioni, essendo precaria la forza; ed in conseguenza non isvelse del tutto la radice de' mali: Ma nullameno sottrasse i suoi

(1) *Constit. Scire volumus.*

(2) *Constit. In locis demanii.*

Digitized by Google

suoi sudditi alle gravezze imposte in tempo delle Dinastie. Rapporto solamente l'esempio dell' agro Beneventano, che cade benissimo in acconcio per la causa. Falcone di Benevento ci trascrive un di lui privilegio conceduto nell' anno 1137, ed è questo: *condonamus vobis ea omnia, quae Nos, & praedecessores nostri Nortmanni circa Beneventanam Civitatem habuerunt, fidantias subscriptas, videlicet denariorum reditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum, postremo omnes alias exactiones* (1). Se qui fosse necessario, mostrerei, che la Terra di Guardia Lombarda non lontana da Benevento, o perchè nacque prima, o in progresso nelle di lei pertinenze, fu a parte di cotesta concessione. Ma le Leggi, e la Storia del Regno mi somministrano forza più potente.

(1) *Apud Murat. diss.* 19

Digitized by Google

Lo zelo di Ruggiero non represse del tutto i Baroni. L'anarchia feudale avea profondate così alte le radici, ch'erano sempre pullulanti. Il mostro con una Costituzione del di lui figlio Guglielmo, il quale pietosamente accorse ad abolire le ingiuste tasse, che i Baroni esigevano in soccorso dagli uomini de' Feudi: *volentes igitur tam durae subiectorum nostrorum oppressioni misericorditer providere* (1). Ma qual ne fu l'effetto? Niuno. A Federico di Svezia si dee la gloria del monarchico stabilimento. E' sostenne poi con indicibile fermezza i diritti della Sovranità, e de' sudditi suoi. Diè principio al suo governo con abbattere le torri de' privati, e con revindicare ogni ius usurpato, ed abusivo (2). Nell'anno 1220 convocò in Capua un'assemblea, dove ognun doveva presentar le concessioni (3). Vol-

(1) *Constit. Quamplurium.*

(2) *Constit. Castra.*

(3) *Giann. lib. 16.*

Digitized by Google

Volle, che molte Terre, e Città fossero demaniali, accordando loro privilegj, e preminenze (1). Agli abitanti non permise, che andassero ad abitare ne' Feudi; anzi obbligò a ritornar alle patrie rispettive tutti quei, che si ci erano stabiliti (2). Impose a' cittadini de' luoghi Regj a rendere i beni, che possedevano nelle Terre baronali (3). Allo 'ncontro comandò, che gli uomini de' Feudi potessero acquistare beni nelle Città demaniali, senza che per questi dipendessero da' lor Baroni (4). Niuno senza l'ordine suo potea contrattare ne' Feudi, per non divenir soggetto al possessor di essi (5). Tolse lo stato servile, e l'antico patrocinio de' potenti: *Nos enim, qui sumus domini personarum, absque*

---

(1) *Giann. lib. 22 cap. 4.*

(2) *Constit. Quisquis.*

(3) *Constit. Ad subiectorum nostrorum.*

(4) *Constit. Si quod contingerit.*

(5) *Constit. Cum universis.*

absque nostrae Serenitatis assensu, personas servitiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari (1). Cancellò le idee di dipendenze, di proibizione, di gravezze, che si concepirono nell'anarchia: *in hoc non tam nobis prospicimus, quam libertatis favore favemus; cum omnes merito liberi censeantur* (2). Quindi grave pena impose a chi sottoponeva un suo suddito a servigio più che a colui, che occupando una Città, la riducesse in Feudo (3). Costrinse i Feudatarj a provare con concessioni espresse i diritti personali, riputandogli abusi oppressivi (4). Gli condannò a rifare il danno, che inferivano agli abitatori de' Feudi colla pena del doppio al Fisco (5). E per ommettere le altre commendevoli Leggi, trasferi-

(1) *Constit. Quia frequenter.*

(2) *Constit. Personas.*

(3) *Constit. Dignum fore.*

(4) *Constit. Si dubitatio.*

(5) *Constit. Praesenti Constitutione.*

Digitized by Google

scrivo solamente quella, con la quale rivocò le concessioni antecedenti: *cum concessiones, & privilegia omnia tam a divis augustis Parentibus nostris, quam a Nobis ante Curiam Capuanam indulta, nec non ea, quae proximae turbationis tempore concessa fuerint, mandavimus revocari, Edicto praesentis legis edicimus praedictis privilegiis, & concessionibus nullam omnino fidem haberi, sed malevolum eorum propositum, qui ipsa post prohibitionem nostram retineat, prosequentes, iubemus praedictos omnes in tanta aestimatione damnari nostrae Camerae applicanda, quanta id, quod concessum fuerat, dignoscitur extitisse* (1).

Ecco dunque l'epoca, in cui si vide stabilita una forza pubblica contra la forza privata in difesa di coloro, che gemevano sotto l'oppressione. Se mi si domanda: gli aggravj de' Dinasti, e gli abusi de' Feudatarj furono cancellati da Ruggiero, e molto più da Federico, e perchè ne' tem-

pi

(1) *Constit. Cum concessiones.*

pi successivi si leggono conceduti? Rispondo colla Storia del Regno. Il felice clima delle nostre provincie, l'opulenza, ed i doni, che la natura ci sparse a larga mano, le sottoposero a spesse guerre, nelle quali vacillante fu sempre la corona. Si aggiunga, che per le due adozioni della Regina Giovanna, due pretensori si disputarono il Reame: onde furono il seme di memorande discordie tra la Francia, e la Spagna. Ed intanto i Feudatarj a somiglianza de' Dinasti furono dispoti, profittando della debolezza del Trono, e degli abitatori de' Feudi. Brevemente alle pruove.

Nel governo dei Re Angioini non v'ha privilegio de' diritti proibitivi, nè di prestazioni, per quante carte io avessi osservato nell'Archivio della Zecca. So anche, che i sudditi venivano gravati. Per un monumento di Storia, e non per altro, cito i Capitoli del Pontefice Onorio IV, che abusivamente pretese riordinar il Regno: *super eo, quod Regnicolae quaerebantur, videlicet*

quod

Digitized by Google

quod eis gravatis pro relevationis obtinendo remedio ad Regem aditus non patebat, suadimus per Regem taliter provideri, quod querelae subditorum ad eum valeant libere pervenire (1).

Il Re Carlo colle sue Leggi proccurò revindicare quello, che da' Baroni erasi usurpato nelle turbolenze, in cui visse per le guerre di Pietro di Aragona (2), e sottrasse i sudditi alle diverse gravezze, che sopportavano per effetto di prepotenza baronale (3). I Capitoli di Roberto risguardano le punibili estorsioni, ed i delitti di uomini facinorosi sostenuti da' Baroni. Il Figlio, che fu Vicario del Padre nel Regno, che non fece per abbattere le tirannie? *Ebbe in costume in ogni anno cavalcare per lo Regno, per conoscere le gravezze, che facevano i Baroni, ed i Ministri del* [illegible] *Re*

(1) *Stor. civ. lib.* 21 *cap.* 1.

(2) *Capit. Praedecessorum.*

(3) *Capit. Terrerii, & Capit. Item statuimus:*

Re a' popoli, ci narra l' Autore della Storia civile (1).

Sotto il governo delle due Giovanne i Baroni potenti occuparono molte Regalie, e prerogative per le calamità, nelle quali fu involto il Regno: onde si estesero vie più i disordini del *sistema feudale*. La prima fu debole in modo, che appena potè reintegrar alla corona i suoi diritti, che da' Baroni si erano usurpati sopra la gente, ed i beni de' Feudi (2). E che non impresero sotto Ladislao? La di lui assenza per l' invito alla signoria degli Ungari, e le guerre, che sostenne con Luigi d' Angiò, furono la profittevole occasione. Il jus del passaggio, cioè il *pedatico*, e 'l jus della piazza, cioè il *plateatico*, furono i minori abusi, ma in tempo di pace dalla Sovranità aboliti, e soppressi (3). La se-

(1) *Lib.* 22. *cap.* 2.

(2) *Capit. Item quod Justitiarii*.

(3) *Regist. fol.* 25.

ſeconda empì la ſua Corte di giovani viſtoſi; e non penſando, che a' ſuoi piaceri, proccurava ſolamente ſoſtenerſi ſul Trono. Ed intanto i Feudatarj? Il dico colle parole della Storia: *alcuni Baroni, che nutrivano gente d'armi, occupavano le Terre, e ſi uſurpavano i riti a lor modo* (1). Miſeri abitanti de' Feudi! Non furono i ſoli Dinaſti, che vi affliſſero con le gravezze. Le conceſſioni de' diritti ſi leggono ſotto gli Aragoneſi. Ma erano legittimi? Ora ſono efficaci? Gli proſcrivono la Storia, e le Leggi eſpreſſe. Fatta l'uſurpazione a coteſto modo, non v'era chi non gli credeſſe antecedentemente conceduti dalla poteſtà legislatrice. Il Tribunale cadde in queſto errore per l'ignoranza del tempo. Sicchè tornando i Feudi al Fiſco per fellonia, o per difetto di eredi, che non erano nel grado della ſucceſſione feudale, ſi concedevano illimitati diritti nelle nuove inveſtiture. Il Re [illegible] ne

(1) *Stor. civ. lib.* 24 *cap.* 8

ne fu sempre ignaro, e 'l Fisco riputava salvo il suo interesse, e la libertà delle popolazioni colla formola *si qui*, *si quae*, *vel si qua*. Onde i Feudatarj gli doveano legittimamente mostrare, per averne l'esercizio: Di quì fu, che per costumanza s'introdusse la clausola generale *cum castris*, *hominibus*, *vassallis*, *vassalorumque redditibus*, *angariis*, *perangariis*, *furnis*, *molendinis*, *trapetis*, *hosteriis*, *fidis*, *nemoribus* . . . . . .

La clausola generale fu nuovo fonte di gravezze. I Baroni si riputarono legittimamente investiti, e guardavano gli abitatori de' Feudi, ed i loro beni qual classe destinata solo a servire, ed a rendere tributi. Alfonso di Aragona accordando il mero, e 'l misto imperio, di cui erano stati gelosi pur troppo i Re predecessori, estese il governo feudale. I sudditi, ch' erano avvinti dalla giuridizione, caddero in avvilimento a segno, che per timore veneravano cotesta clausola generale al pari di un privilegio espresso. Ma 'l di lui figlio Ferdinando mostrò con due

Pram-

Prammatiche, che i Baroni non godevano di un diritto cotanto illimitato, e ne corresse l'abuso (1). Ordinò anche l'osservanza delle Costituzioni di Federico (2). La medicina non fu efficace. Egli avrebbe revindicato i diritti della Sovranità, e depressa del tutto l'indipendenza, se l'odio de' Baroni, e le spesse congiure sostenute dal Papa non avessero franto il suo commendevole disegno. E' a proposito l'operetta di Cammillo Porzio, che in bella lingua italiana scrisse *la congiura de' Baroni*.

Nelle guerre successive il Regno fu teatro delle sventure, e sotto Ferdinando il Cattolico miseramente divenne provincia delle Spagne. Nel governo viceregnale io reggo appena in rammentar le gravezze de' sudditi, e la potenza de' Baroni. Gabriello Barri, che scrive intorno all'

F an-

(1) *Pragmat.* 1 *De Salar. cor.*, & *Pragm.* 1 *De Baron.*

(2) *Afflict. praelect. qu.* [illegible]

antichità, ed al sito della Calabria; ce gli dipinge così: *Regio ipsa monstris etiam, Regulis inquam, & tyramnis abundat, qui eam expilant, & deglubunt, ac veluti alteri Campani Loestrigones ob inexplebilem sitim, & inexhaustam avaritiam mortalium labores depascunt in dies, & sylvas, saltus, agros, pabula, flumina, aucupia, venationes, omnia demum populorum iura sibi usurparunt. Quare populos sibi subiectos, quod eos longe vexent,* vexallos, *hoc est* vexatos *appellant* (1). Era necessario, che il Sole dileguasse la nebbia caliginosa, che oscurava i diritti della umanità, e del Trono istesso.

Nell'anno 1536 Carlo V., felicitando di persona le nostre provincie, fu tutto intento a sollevar dagli aggravj, e dalle tirannie i miseri abitatori de' Feudi. Le sue Prammatiche sotto il titolo *De Baronibus, & eorum officio* ci descrivono il loro stato infelice, e l'opportuno riparo. Ecco

(1) *Lib. 1 in fin.*

Ecco la di lui voce, che 'l rende vie più immortale: *quia etiam nuper ingressis Nobis citerioris Siciliae Regni fines crebra multorum populorum, clamosaque ad aures nostras querela pervenit, a variis utilium Dominorum oppressionibus se relevari quaerentium, durumque visum, ut populos, quos ab extremorum impetu armis tutamur, a nostris opprimi audiremus* (1).

In effetti abolì espressamente le gravezze, che nelle sue Prammatiche descrisse, e che io qui riassumo. I Baroni vendeano l'uffizio di Governatore, esponendolo venale: *magna ex eo populorum causatur oppressio* (2). Le popolazioni, poichè non era sottoposto al sindicato, non poteano mostrare i torti sofferti, e la giustizia oppressa (3). Componeano ad arbitrio i delitti più atroci, ed a misura del danajo o permuta-

F 2 va-

(1) *Pragmat. 3 De Baron.*

(2) *Pragm. 4 eod.*

(3) *Pragm. 5 eod.*

Digitized by Google

vano, o rimetteano le pene (1). Si abusavano della giuridizione; e molti l'aveano altresi usurpata (2). Impedivano le nozze, o le permettevano secondo il lor piacere (3). Imponeano esazioni, angarie, gabelle, ed altri pesi (4). Erano i dispositori de' terreni, e de' boschi de' sudditi, privandogli de' paschi, e finanche delle spighe, perchè le destinavano a proprj armenti, o a' greggi fidati (5). Gli forzavano a comperar le rendite burgensatiche, o feudali (6). Usavano de' diritti proibitivi de' forni, de' mulini, delle taverne, de' trappeti. Carlo, ch'era nato per felicitare i popoli, tutto soppresse; e pe' diritti proibitivi stabilì con tuono altisonan-[illegible] ente:

(1) *Pragm.* 6 *eod.*
(2) *Pragm.* 8 *eod.*
(3) *Pragm.* 9 *eod.*
(4) *Pragm.* 10 *eod.*
(5) *Pragm.* 11 *eod.*
(6) *Pragm.* 13 *eod.*

te: *Mandamus omnibus Baronibus, & aliis utilibus Dominis, ut libere permittant, vassallos suos in ipsorum vassallorum, aut aliorumlibet furnis panem coquere, & similiter possint granum ad molendum, & olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel trapetos conducere, & possint in domibus propriis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, & tenere, hospites recipere, etiam quod dominorum hosteriae non sint plenae, nec possint praefati aliqualiter impediri, seu prohiberi, exceptis illis, qui furnos, molendina, trapetos, tabernas, & hosterias, seu hospitia cum huiusmodi iura prohibendi vassallos particulari privilegio, aut legitima praescriptione, vel consuetudine legitima habent* (1). Non era permesso a' sudditi liberamente vendere i loro frutti, e talvolta eran costretti dargli a' Baroni a vile (2). Ma poichè i Baroni ricorreano alla clausola generale delle investitu-

 re,

(1) *Pragm.* 14 *eod.*

(2) *Pragm.* 15 *eod.*

Digitized by Google

re, l' Imperator corrigendone l'abusiva estensione, la restrinse a quei soli diritti espressamente conceduti. E qui mi si conceda, ch' io senza noja trascriva le intere parole della Prammatica, le quali sono state in diverso modo interpetrate da' nostri Forensi, o per far la causa de' Baroni, o per la caligine, in cui le Leggi erano immerse. Le parole sono queste: *Ad nostras etiam aures pervenit, quod Barones, & alii utiles domini, ut nova servitia, novasque angarias vassallis imponant, eo se velamento excusant, quod in privilegiis, quae de Civitatibus, Terris, Castris, Casalibus, & Villis tenent, concessio facta est* cum angariis, perangariis, furnis, trapetis, & hosteriis . . . . . . *asserentes, in omnibus in dicta clausula contentis titulum habere. Et quia intentionis nostrae non fuit, neque est, per tales clausulas novas inducere angarias, aut perangarias, aliave populo inferre nova gravamina, sed talis clausula de antiqua huius Regni citerioris Siciliae consuetudine, & stilo procedit; nec debet privile-*

gium,

gium, aut concessio nostra aliquid ultra concedentis intentionem inducere, declaramus, ut iura etiam volunt, & mandant, per talem clausulam, videlicet cum angariis, perangariis, furnis, trapetis .... *nostrae Regiae intentionis non fuisse, neque esse, novas inducere angarias, aut perangarias, nec novas defensas, aut ius prohibendi aliorum furnos, trapetos, molendina, aut alia in eadem clausula contenta, sed eas, & ea tantum sub tali clausula, & concessione comprehendi, quae tempore dictorum privilegiorum, & concessionum aut iusto titulo, aut legitima praescriptione erant in Civitatibus, Terris, Castris, & Casalibus, taliter concessio adquisita per alios Barones, qui Civitates, Terras, Castra, & Casalia ipsa tenuerant taliter privilegia, & etiam concessiones nostras, & venditiones, & donationes nostro cum assensu factas, & firmatas, faciendas, etiam, & facienda declaramus* (1).

F 4 Que-

(1) *Pragm.* 16 *eod.*

Questa è quella Prammatica, la qual'è la difesa delle Università contra i possessori de' Feudi; mentre per l'esercizio de' diritti, e delle prestazioni si ricerca il privilegio espresso, che da' Forensi si appella *investitura sub verbo signanter*. Le parole *aut legitima praescriptione* furono l'ancora de' Feudatarj, che non avendo privilegio, allegavano la vetustà del tempo. Laonde non restarono i pretesi diritti baronali svelti del tutto. Ma il possesso, che nasce dalla violenza, giova alla prescrizione? Chi è in mala fede, legittimamente prescrive? Secondochè ho premesso, parleronne in un capitolo separato, in cui mostrerò, che non si prescrivono anche in senso della Prammatica le Regalie, ed i diritti. La Prammatica fu tratto di prudente politica, non ben intesa da' Baroni. L'Imperator Carlo si propose per iscopo la soppressione de' pretesi diritti, e degli abusi, e la libertà de' popoli di questo suo Regno. Dunque per l'esercizio volle un privilegio netto, e speciale; e con ciò

volle

volle sottrarre alle gravezze le sue popolazioni. Per contrario era prudenza, che non disgustasse apertamente il Baronaggio, che anche molto poteva in quel tempo. Dunque con le parole di consuetudine, e di prescrizione finse di favorire il possesso, ma in sustanza all'aggiunto *legitima* favorì di certo gli abitatori de' Feudi. Se ci è chi non è persuaso, il prego a sospendere il giudizio, dovendone io altrove far la dimostrazione per modo di evidenza.

Quì cadrebbe opportunamente una piccola dipintura del governo viceregnale, sotto cui crebbe, ed oh quanto! la potenza de' Baroni. Il Regno piombò nel deplorabile stato di provincia lontana: e fu sempre assente il Principe, che sol potea difendere i popoli oppressi. Mostrerei col Castaldo, che i Feudatarj per mezzo de' loro Armigeri insolentivano impunemente ne' Feudi, e talora nella Capitale: opprimeano i deboli, negavano le mercedi, proteggeano i rei: e riputandosi nati per dominare, credeano inuti-

le

le il Tribunale della Vicaria (1). Recherei col Passaro infiniti fatti, ed esempli di oppressione, che inesorabilmente da' Baroni si commettea con sudditi, i quali non potendo più reggere alle tirannie, si sollevavano sovente contro di essi, sebben invano (2). Direi, che l'Imperator Carlo vide delusa la visita generale del Regno, che avea prescritto dopo la sua partenza, perchè si osservassero le Leggi, e si sopprimessero sempre più le gravezze (3). Il Vicerè Ossuna stimò necessarj nel suo governo i Visitatori generali. I Reggenti furono tra loro discordi, come narra il Leti (4): e l'Arcivescovo di Salerno destinato per la visita fu presto impedito (5). Ma ommettendo ciò, mi vaglio solamente

(1) *Lib.* 1.

(2) *Giornal. pag.* 184, 187, 189.

(3) *Pragm.* 1 *De visitat. general.*

(4) *Lib.* 3 *part.* 2.

(5) *De Pont. de potest. Proreg. tom.* 3 §. 1.

Digitized by Google

te di due autorità, cioè del nostro Novario, e dell' Autore delle *vicende della cultura delle due Sicilie*. Il primo scrive così: *eo jam devenit talis, tantaque Baronum vorago, ut solitis antiquis stipendiis, & tributis non contenti, nova contra miseros vassallos onera indicere procurent* (1). Scrive il secondo: *ostentavano diversi pretesi diritti, e privilegj, usurpati per debolezza de' vassalli, e per connivenza de' Vicerè o mal accorti, o bisognosi di partito nel Regno. Ma non era questo nè l'ultimo, nè il peggior de' mali. Ogni bisogno della vita suggeriva al Barone una nuova gravezza in aumento delle sue rendite; ed il mero, e misto imperio la rendea formidabile nel riscuotere* (2). Quì pongo fine. La Storia è piena zeppo di fatti funesti, che pietà fanno, ed orrore.

L'augusto Padre del nostro Sovrano, che fu l'ornamento del Trono, fu intento a svellere gli abusi, che

(1) *Tom. 1 gravam. 1.*
(2) *Tom. 5 pag. 23.*

che si praticavano contra gli abitatori de' Feudi Egli con sua Prammatica, che fu co' sacri caratteri sottoscritta a' 4 di Ottobre del 1759, distrusse provvidamente le massime de' Feudatarj, sostenute da' Dottori. Premise nella sua Legge *abolire gli abusi, che spesso lo Stato di provincia sogliono accompagnare*. Soggiunse, che tra questi, o con occulta frode introdotti, o con aperta violenza senza giusto titolo contra il diritto di altrui, e la libertà naturale, era la pretensione de'Baroni. E qual era mai cotesta? Eccone le parole: *essendo i Feudi pervenuti dal Fisco, i loro Possessori rappresentano gli stessi diritti, e privilegj.* Sicchè il gran Monarca prescrisse per Legge generale in questo modo: *e conoscendo Noi, che una tal opinione promossa dalla stranezza di qualche Dottore, e non riparata per la languidezza della disciplina, è erronea; perchè i Possessori de' Feudi non possono pretendere altri diritti, se non quelli, che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati, . . . perciò per togliere ogni abuso, abro-*

gan-

gando qualunque consuetudine, giudicatura, o interpetrazione de' Dottori in contrario, con la presente nostra Legge da valere in ogni tempo ordiniamo, e comandiamo. (1).

La Prammatica, nol nego, fu emanata pella prelazione, che da' Baroni si pretendea nella vendita de' frutti; ma lo spirito di essa, la mente del Legislatore, e le parole generali riguardano ogni abuso, ed ogni diritto restrittivo della libertà naturale. Dunque hassi ad estendere ad ogni caso; e seguentemente i Baroni, per nulla lor giovando l'antichissimo possesso per l'esercizio de' lor pretesi diritti, debbono presentare il privilegio espresso. E come nò, se il Re, di lui Figlio, e nostro piissimo Signore, volle sovranamente, che la Prammatica si osservasse per altri simiglievoli casi ancora? Nella causa del Principe Dentice cogli abitanti della Terra di S. Vito nel dì primo di Dicembre del 1786 rescrisse all'

Av-

(1) *Pragm. 42. De Feud.*

Avvocato Fiscale: *Sua Maestà è venuta in dichiarare essere sua volontà; che nel trattarsi, e decidersi l' attual pendenza della decima in S.C. v' intervenga V. S. per sostenere avanti il Tribunale i diritti degli abitanti di S. Vito, che sono pure i diritti della Sovranità; ed inerendo inoltre a quanto il prefato augusto suo Genitore decise, e dichiarò nella citata Prammatica, vuole che si faccia sapere al S. C. essere mente Sovrana, che 'l Principe Dentice debba in esso subito produrre il chiaro, e letterale diritto della pretesa decima concesso col Feudo dal Fisco; e che in caso contrario rimangano i detti abitanti, siccome è di dovere, liberi dal prestar quella, senza che affatto si attenda qualunque vantato possesso, esercitato forse abusivamente dal riferito Barone.*

ECco le infette radici di quell' annosa quercia, che forma lo spettacolo dell' uomo. Ed è da far delle maraviglie, che in questi tempi felici, e sotto il governo di un ottimo Sovrano, si

si debbano sentire diritti, e gravezze. I diritti, e le rendite non vengono dalla natura de' Feudi, ma dalla di lui volontà espressa. Il Feudo è un reciproco contratto, che ora passa tra il Principe, ed il Barone. Quegli concede l' utile dominio: questi gli promette la fedeltà, diversa da quella, che sempre, qual suddito, gli dee. Sicchè non altronde nasce il Feudo, che dalla investitura. E chi è che 'l nieghi? Chi è che nol sappia? Leggesi ne' libri del gius feudale: *sciendum est, feudum sine investitura nullo modo constitui posse* (1). Di quì segue, che la sola investitura è il fonte di ogni jus feudale, ed ogni jus è una particella della Regalìa. Or come il Principe di Scilla senza mostrare il privilegio espresso pretende diritti, e prestazioni? Gli abitanti della Terra di Guardia Lombarda si faranno gloria ubbidire, sol che la concessione si esibisca: ma questa mancando, con ragione revindicano il loro diritto. CA-

(1) *Lib.* [illegible] *25.*

CAPITOLO II.

Si dimostra, che il Feudo di Guardia Lombarda fu immune sempre da' diritti baronali, e da prestazioni.

IL Feudo, che ritorna al Principe, diventa nelle sue mani *allodio*. Dunque dalla nuova investitura riceve le Leggi: *Feudum recipit suam naturam ex lege investiturae, ex qua illud formatur, & in esse deducitur* (1). Nella concessione, se piace al Monarca, si accordano nominatamente i diritti, e si fissa il segno, cui debbono giungere, e non oltre. Egli è il fonte di tutta la potestà politica, e civile. Or si vegga, come la Terra di Guardia Lombarda fu sovranamente conceduta in Feudo.

Nel-

(1) *De Pont. lib.* 2 *consf.* 12 *n.* 41.

Digitized by Google

Nella Storia del Regno è memorevole l'anno 1528 per la peste, per la fame, e per la guerra. Il Re di Francia spedì Lautrech alla conquista con esercito numeroso, cui fece resistenza il Principe di Oranges, che comandava le truppe di Carlo Imperadore, cui apparteneva il Regno. Molti Baroni non furono fedeli; poichè secondarono l'impresa del nemico. Il Principe comandante vinse: e riacquistando le piazze occupate, fu rigoroso co' rubelli. Ad alcuni confiscò i beni: ad altri fu meno indulgente a misura della fellonia, e lor tolse anche la vita (1). Frabizio Saracino, ch' era Feudatario di Guardia Lombarda, fu allora uno de' ribelli. Per contrario l'Imperadore compensò generosamente coloro, che lo aveano ben servito in quella guerra. Alfonso della Rosa, che comandava la piazza di Gaeta, si distinse in modo, ch' ebbe nell'anno 1533 in dono tra le altre convicine Terre il Feudo

(1) *Giann. lib. 31 cap. 4.*

Digitized by Google

di Guardia Lombarda, il quale già era divenuto *allodio* presso l'Imperadore.

Si è presentata la concessione; ed io ne trascriva le parole, perchè se ne conosca la natura, e gli effetti: *tenore praesentium motu proprio, & certa nostra scientia, consiliique penes Nos assistentis, matura accedente deliberatione, ex gratia speciali, Regiaque, & dominica potestate nostras Terras Torellae, la Guardia Lombarda, nec non Castrum de la Rocchetta ob notoriam ribellionem, proditionem, & defectionem per dictum Fabritium Saracenum contra Nos, & Statum, servitiumque nostrum commissas, de quibus condemnatus extitit, ad Nos, nostramque Regiam Curiam devolutas, & apertas eidem Alfonso della Rosa pro se ipso, ejusque heredibus, & successoribus ex suo corpore legitime descendentibus in perpetuum, ac in Feudum, & sub contingenti, & debito feudali servitio, seu adhoa, quoties in Regno praedicto generaliter indicetur, damus, donamus, concedimus, & liberaliter elargimur cum earundem Terrarum, & locorum castris,*

for-

Digitized by Google

fortellitiis, hominibus, vaxallis, vaxallorumque redditibus, domibus, casalenis, tiguriis, vineis, arbustis, terris cultis, & incultis, trappetis, furnis, pratis, nemoribus, sylvis, pascuis, montibus, planis, molendinis, aquis, aquarumque decursibus, gabellis, feudis, olivetis, querquetis, possessionibus, castanetis, arbustis, jardenis, venationibus, forestis, defensis, baptisteriis, servitiis realibus, & personalibus, passagiis, pedagiis, plateis, juribus plateatum, territoriis, frumentis, herbagiis, fidis, diffidis, startiis, bajulationibus, censibus, redditibus, scandagiis, usu pasculandi, juribus patronatus ad Baronem spectantibus, & jura praesentandi ad ea, aliisque juribus, dirictibus, actionibus, rationibus, & proprietatibus ad dictas Terras, loca, & castra, eorumque utile dominium de jure, seu consuetudine, vel alio quovis modo spectantibus, & pertinentibus, ac cum Banco justitiae, cognitioneque primarum tantum causarum quarumcumque civilium, criminalium, & mixtarum omnium, & quorumvis in dictis Terris,

 ca-

castris, *& jardeno*, *eorumque territoriis*, *& districtibus habitantium* (1).

Ecco la clausola generale, che per nulla giova, da che lo stesso Imperadore l'interpretò poi nel Regno, e la restrinse, come si è dianzi mostrato. E pur in essa non si leggono diritti proibitivi, nè decime, o somiglievoli pesi. Per contrario molti di quei corpi generalmente descritti sono della Università, come vedrassi da quì a poco. Laonde il Feudatario non mostrando il privilegio espresso, secondochè la Prammatica nel primo Capitolo da me recata, stabilisce, non può pretendere prestazioni, nè l'esercizio de' diritti. Questi, e quelle formano una delle servitù a giudizio de' Dottori (2). Ma nel dubbio la Legge presume liberi uomini, e beni.

Ac-

(1) *Fol.* 202.

(2) *Surd. cons.* 151.

Digitized by Google

Accade spesso, che nella investitura evvi l' altra formola generale sovente usitata: *cum privilegiis, praerogativis, actionibus, & rationibus, cum quibus praedecessor tenuit, & possedit a Nobis, & a nostra Curia.* In tal caso questa seconda investitura neppur conferma la prima, comechè paja, che tacitamente il Principe a quella si rapporti. Tanto è inefficace la clausola generale. Ecco quel, che ne scrive il nostro Rovito: *ubi castrum Baroni concessum a Rege, etiam cum aliquibus ex juribus Regalibus soli Regi reservatis fuisset ad Regem, uti directum Dominum, devolutum ex linea finita, vel alia legitima caussa, & post illius devolutionem, & incorporationem penes Regiam Curiam illud idem castrum alteri de novo Rex concedat, non specificando illa jura Regalia primo loco concessa, sed cum clausula generali, prout alii praedecessores tenuerunt, & possederunt: nam tunc fortasse non venient illa jura Regalia in alio privilegio concessa, tanquam Principi reservata, siquidem per devolutionem ad Regem*

 (*omnia*

omnia jura sunt devoluta , immo ipsum Feudum , & qualitas feudalis est resoluta. Illud primum privilegium non est amplius in consideratione , sed hoc secundum privilegium est attendendum : & ubi non est expressum, non est praesumendum, quod Rex voluerit concedere ea , quae non sunt solita passim concedi, & quae sunt Principi reservata : & de clausula, prout plenius, & melius possederunt Praedecessores , *non est curandum , cessante illorum jurium specifica mentione* (1) .

Di quì è, che 'l Barone de' sempre mostrar legittimamente quello , che 'l suo antecessore possedea con titolo espresso . Il de Ponte per comun sentenza de' Dottori ci trae pur da dubbio, mentre scrive sulla clausola istessa : *tunc non erit nova concessio , sed confirmatio in forma communi : & nullum jus ex confirmatione intelligitur translatum, aut concessum , sed quae demonstratur per prius habuisse , intelliguntur data , seu confirmata , tanquam prius*

(1) *Decis.* 6.

prius habita, & possessa; ita quod si jus non habeat, nil datum intelligitur. Et sic Doctores volunt, in tantum Principem de novo concedere voluisse, in quantum jus per prius concessionarius habuisset; ita quod, jure praedicto non existente, deficit, & cessat concessio: & sic erit confirmatio in forma communi, quae nil novi tribuit, nullum jus transfert, sed quod habeat concessionarius, illud, quatenus justum erat, confirmatur. Et in hac specie confirmationis est vera, & indubitata Doctorum conclusio, quod qui confirmat, non dat. Fiunt enim hujusmodi confirmationes non ad finem aliquid dandi, inducendi, aut disponendi: cum nihil ex eis detur, concedatur, aut disponatur; sed ad finem adprobandi, confirmabile tale, quale est, & in quantum verum, validum, & efficax est, & non aliter (1).

Sicchè dalla investitura di Carlo V. non altro si deduce a pro del donatario, se non la sempli-

(1) *Lib. 2 cons. 65.*

Digitized by Google

ce giuridizione delle prime cause, perchè fu espressamente donata. E quì non entro nella briga de' Dottori, se conceduto il Feudo, altresì s'intenda data la giurisdizione, la quale per altro potrebbe da se reggere senza quello. Lo che ha luogo ancora, se avvien che si dica: *cum pertinentiis*, & *juribus*. Non ci è cosa più indubitata di questa: *si castrum donatum sit cum pertinentiis, adhuc non comprenduntur Regalia, neque jurisdictio, quia appellatione pertinentiarum non veniunt Regalia, etiamsi concedens utatur verbis*: cum omnibus juribus, & pertinentiis (1).

Dopo la concessione, che ho su trascritta, la Terra di Guardia Lombarda non si è mai devoluta. Per eredità pervenne alla ragguardevole Casa di Scilla. Ed a ben intendere i fatti, che concorrono nella causa presente, quì riferisco i passaggi. Dal

(1) *Autun. Portogal. de donat. Regalium tom. 2 lib. 3 cap. 44.*

Dal donatario Alfonso della Rosa passò alla famiglia Follero. L'ultima fu D. Beatrice Follero, la quale refutolla alla figlia D. Francesca della Noy, che fu Duchessa di Andria. Costei nell'anno 1607 la vendè a D. Ferrante della Marra, che ben presto cadde in patrimonio, dedotto nel sacro Consiglio da' creditori. Quivi il concorso giunse a tale, che se ne ordinò la vendita, e nel 1624 se ne fece l'apprezzo, che fu poi riveduto nel 1692 coll' intervento delle parti, e del Commessario. La vendita non ebbe l'effetto, poichè il patrimonio fu dismesso con concordia; ed il Feudo seguentemente restò alla Duchessa di Guardia Lombarda D. Silvia della Marra, che fu bisavola dell' odierno Principe di Scilla. Si è presentata pienissima fede degli atti del patrimonio (1), e la copia intera del primo apprezzo (2). Descriverò

(1) *Fol.* 152 *ad* 157.

(2) *Fol.* 169 *ad* 195.

Digitized by Google

rò nel corso i fatti, secondochè cadranno in concio. Quì solamente deduco, che la Terra di Guardia Lombarda hassi ad aver immune per Legge. Se il Principe di Scilla ci vanta diritti, ne dèe far la pruova nel modo, che la Legge prescrive; non potendo trar ragione dalla clausola generale. Ma non l'ha fatta finora. E come potrà farla, se l'Università fu sempre libera da' diritti, e da' pesi reali? Ed eccomi a mostrar l'assunto in brieve, benchè la Legge non me ne costringa. Intendo quì fare un semplice prospetto.

L'Università godea del jus della fida nel territorio intero. Apparisce da due istrumenti, che la Provvidenza ci ha preservato ad onta del tempo edace. Nell'anno 1576 ci fidò le pecore de' Locati Gravinesi *more solito*, *& consueto* (1). E nel 1588 il di lei Erario, ch' esigea le rendite universali, ne fidò diece mila, riservando la ter-

(1) *Fol.* 121 *atti di esame*.

terza parte della contrada di *Carmasciano* forse per uso de' cittadini (1).

Ha parimenti le sue Difese in diverse parti del Feudo. Alcune servono per paschi, e si danno in fitto: altre son ridotte a coltura, e formano l'onesta industria della povera gente, che ne corrisponde la convenevole mercede. L'estaglio delle prime, e delle seconde fu sempre mai una delle rendite, onde si adempie a' pubblici pesi. Si sono presentate le cautele de' fitti, che han l'epoca molto antica, e l'ultima è dell'anno caduto (2). Uno de' conduttori fu lo stesso Barone. Nell'anno 1526 il massaro delle di lui vacche *imposuit herbagium Defensarum Serra delle Canne, Vorrainam, & Serra de Porcelletta Universitatis praedictae in eisdem pascua sumendum, aquandi, & pernoctandum pro ducatis* 152 *de caro-*

(1) *Fol.* 119 *atti di esame*.

(2) *Fol.* 133 *ad* 139, *& Fol.* 144 *atti di esame*.

rolenis argenti (1). Ov' è dunque la feudalità universale, come si è preteso dal Principe di Scilla? La fida mostra il diritto dominicale. Non ci è Dottore, che non l' insegni (2).

Innanzi. Antichissima è la promiscuità tra le due Terre di Vallata, e di Guardia Lombarda sì veramente, che se ne ignora l' origine. Nell' anno 1698 questa se ne volea disciorre, e ne propose la domanda nel sacro Consiglio. Ma quale fu il decreto? Si diè termine ordinario, e si soggiunse: *& interim citra praejudicium uniuscujusque ipsarum continuetur inter dictas Universitates promiscuitas, sive communitas pascendi, lignandi, & aquandi in territoriis earundem* (3). La comunione cotanto antica oggi si osserva; e seguentemente nè si paga la fida rispettiva, nè

---

(1) *Fol.* 114 *atti di esame*.

(2) *Capibl. super Pragmat.* 11. *De Baron.*

(3) *Fol.* 127 *atti di esame*.

nè si cade in pena (1). La comunanza tra due Università o nasce da servitù acquistata, o da contratto, o da privilegio espresso, o dalla unità del territorio; e questa dicesi *filiationis* secondo il linguaggio de' Dottori (2). In qualunque modo si contrae, sempre suppone libero il territorio dal jus della fida baronale. Acconcemente il traggo da un Capitolo di Roberto (3). Ed in vero se al Barone spettasse il jus di fidare in tutto il territorio, come a di lui danno si potrebbe contrarre la promiscuità de' paschi? Dunque la comunanza il mostra libero del tutto. Si vada pur innanzi. La *dodiciuna* sarebbe di certo un diritto reale, perchè si presta da' possessori de' fondi. Il Feudatario, che l'esige, di necessità dee rappresentare il dominio sopra i terreni soggetti, o il peso almen ci mostra un antico di-

(1) *Test. super art. 17.*
(2) *Marcian. disp. 24, & 25.*
(3) *Cap. Pondus aequum.*

Digitized by Google

diritto dominicale. Ma il Feudo di Guardia Lombarda fu esente sempre da cotesto peso. Il Clero ha il jus della *dodiciuna*, la quale costituisce la rendita di quella Chiesa. Lo hanno altresì le Cappelle (1). L'una, e le altre ne sono in possesso, ed appartengono alla Università per diritto di padronato. Ed è da porsi mente alla circostanza, che i terreni, sopra cui si corrisponde, sono in diverse contrade, e 'l Barone non l'ha mai esatta, nè ora l'esige o da' possessori, o dalla Chiesa (2). L'origine non è recente, ma è legittima, e certa. Corre il terzo secolo, che diversi cittadini, per quanto nel bujo del tempo ci si è permesso vedere, sottoposero i loro fondi alla *dodiciuna* con testamento a pro delle Cappelle, e del Clero (3). Altri [illegible] nel-

(1) *Fol.* 147 *ad* 154 *atti di esame.*

(2) *Test. super art.* 9, & 10.

(3) *Fol.* 116, 123, & 126 *atti di esame.*

nelle vendite la ſorrogarono al prezzo (1). Quindi da se cade ancora la preteſa feudalità, cui ſi dice ſottopoſto il territorio intero.

Nè queſto è tutto. Sin al ſecolo paſſato in Guardia Lombarda non ci era idea di diritti proibitivi. il Clero avea la taverna, ed il mulino; ed oggi l'Univerſità gode del jus del macello, della bottega lorda, e del forno; ed a lei ſpettano la zecca, e miſura, e la portolania (2). Onde da lei ſi elegge in parlamento il Portolano, e la Regia Camera il conferma (3).

Finalmente la natura del territorio è tale, che moſtra la ſua indipendenza. E che io dica il vero, è compoſto di terreni addetti alla ſemina gione, ed a vigne. Ci ſono anche de' caſtagneti, de' boſchi, e de' paſchi, che privativamente appartengono alla Univerſità, ed a' parti-

co-

(1) *Fol.* 117, & 124 *atti di eſame*.

(2) *Teſt. ſuper art.* 18.

(3) *Fol.*

colari cittadini. Il Barone non ci ha rappresentato mai jus alcuno a memoria d' uomo. Ogni possessore chiude secondo le sue forze o con mura, o con siepi, e liberamente dispone de' castagneti, degli erbaggi, e de' boschi; e la rendita è immune da pesi, e da prestazioni baronali. Non si corrispondono censi, non vino mosto, non castagne, nè altre specie di vittuaglie. Le vigne per la vecchiaja si convertono ad arbitrio de' possessori a quell' uso, che lor meglio aggrada: e dove sieno atte a seminare, il terreno è altresì esente dalla *dodiciuna*. E comechè il Principe di Scilla per intolerabile abuso fidi, pur tuttavia gli animali fidati non entrano a pascolare nelle terre boscose de' cittadini, perchè san difendere il lor diritto (1).

Molti fondi de' cittadini, e specialmente quei, che si dicono *vignali*, poichè prima erano vigne, sono dispersi in tutto il territorio: non sono

(1) *Test. super art.* 1 2 3.

no soggetti alla *dodiciuna*, nè ad altro peso; ed in conseguenza liberi egualmente che i castagneti, le vigne, i pascoli, ed i boschi (1). Liberi del pari sono i terreni abusivamente sottoposti alla *dodiciuna*, giacchè si possono convertire a vigneti, o altramente mutarsene la superficie, e la natura. La sola gente debole, cui manca la forza di resistere, n'è impedita. Se ne contano otto ad un dipresso, che cedendo alla prepotenza, imposero a favor del Barone un annuo canone, perchè formassero de' vigneti. Altri o men timidi, o garantiti non soggiacciono alle minacce, nè al peso, che si vuol imporre (2).

Ciò posto, la feudalità universale si oppone al fatto. La *dodiciuna*, i terraggi, e simili pesi reali si esiggono da' Baroni *jure dominii*, & *ratione soli*, come si spiegano i Forensi. Ed a' Feudata-

 rj,

(1) *Test. super art.* 8.
(2) *Test. super art.* 14.

rj, che hanno cotesto diritto, si dee corrispondere generalmente parte di ogni frutto, e la decima del prezzo ancora. Siane l'esempio la Provincia di Lecce, la quale *jure*, *vel injuria* soggiace a somiglievoli pesi. Marino Frezza fu il primo, che ne addusse questa cagione: *Ibi dominus in universo territorio directum, vel subalternum habet dominium, & possessores utile, licet in perpetuum pro eorum heredibus, & successoribus solvant reditus cum potestate alienandi* (1). Da questo principio vennero tante decisioni, perchè i possessori, niuno de' fondi escluso, fossero tenuti al pagamento della decima di qualunque frutto. E ch' il crederebbe? Si esige finanche sul petrosillo ne' Feudi decimali di quella Provincia. Si legga il Cardinal de Luca (2), il Reg-

(1) *Lib.* 12 *De subfeud.*

(2) *De regalib. disc.* 50.

Digitized by Google

Reggente de Marinis (1), ed il Rovito (2), i quali scrissero per alcuni di que' Feudi. Non rimembro la famosa causa del Principe di Belmonte colle Università di Veglie, di Galatone, di Copertino, e di Leverano. Nel nostro Tribunale viva è ancora la memoria per la gravezza della causa. Un nostro recentissimo Forense ce ne narra il merito, e l'evento, e ne trascrive i decreti (3).

Il sacro Consiglio quì non senza ragione vorrebbe da me sapere: la Terra di Guardia Lombarda fu sempre mai esente da' diritti proibitivi, e da' pesi baronali; e perchè si trova ora gravata? Ecco la mia risposta: sono usurpazioni, e 'l dico con franchezza, i diritti, ed i pesi. Ricorro agli antichi rilevj, ed agli apprezzi, che fan pruova contra il solo Barone. Nell'anno 1540 per mor-

H 2 te

(1) *Lib.* 2 *cap.* 213.

(2) *Decis.* 97.

(3) *Sorg. tom.* 5 *cap.* 56.

Digitized by Google

ronali, e quella de' forastieri è sol ristretta per otto mila pecore per abuso. Ci trovo all' incontro nello stesso apprezzo molti fondi universali usurpati da' Baroni; ed il Tavolario distintamente gli riferisce. Ci leggo inoltre descritti, sebben aboliti in quella occasione, alcuni pesi, cioè la *gabbelluccia* in annui ducati 210, il *corriero* in annui ducati 24, il *cappellano* in annui ducati 12, il *presento* in annui ducati 100, e la *camera riserbata* in annui ducati 210, che 'l Feudatario esigea. Se ne conobbero gli aggravj; e seguentemente non si diè prezzo (1).

Non sia dunque maraviglia, se i testimonj depongono per tradizione costante, che la Terra di Guardia Lombarda ora soggiace alle sposte gravezze per effetto di prepotenza (2). Ma io aggiungo a' testimonj due monumenti. Nell' anno 1696 la Duchessa D. Silvia della Marra fu

 le-

(1) *Fol. 169 ad 195.*

(2) *Test. super art. 11.*

legittima succeditrice del Feudo, e ne prese il possesso. Gli Amministratori della Università fecero la solenne protesta, che fu legittimamente notificata: *si protestano tanto nel nome, come di sopra, quanto come pattroni della maggiore Chiesa, luoghi Pii, e Cappelle di detta Terra dello spoglio violentemente avuto, e ricevuto nelli jussi duodecimali; che anticamente, e sempre pacificamente è stato posseduto tanto da detta Università, quanto da detti Luoghi Pii, e Cappelle* (1).

Nell'anno seguente gli stessi Governanti, i Preti, e le Cappelle presentarono al Vescovo diocesano un Rescritto della Sede apostolica, cui erano ricorsi secondo l'opinione di que' tempi, per essere rinvestiti de' sofferti spogli violenti. Ecco le parole: *il Signor Duca di Guardia fu Giovanni Battista della Marra avea fatto una stalla nella Chiesa non fenita sotto il nome di S. Gaetano, nella quale si erano spesi ducati* 700, *e che detto Si-*

gnor

(1) *Fol.*

gnor Duca se l'avea preso per ducati 500, e che il Vicario del detto Vescovo suo fratello avea conceduto l'assenso. Che il Vescovo avea permesso, che l'animali vaccini tanto di Chiese, quanto di Ecclesiastici sieno per forza tirati dal Duca a pascolare una defesola nel tempo di està senza averne di bisogno, ed astringere i procuratori al pagamento, ancorchè non vadano a pascolare, ed anco aggravati detti animali di bagliva, con dire, che la Chiesa, e Cappelle sono vassalle, come tutte l'altre, e sono obbligate al padrone, e che da due anni a questa parte molti fondi ecclesiastici venivano aggravati dal Duca di dodiciuna, ancorchè rinchiusi con siepe, cosa mai più intesa, e ricorso all'Ordinario, non solo non erano stati difesi, ma nemmeno intesi. Che un Sacerdote, ed un Clerico erano stati maltrattati in pubblica piazza da un servo del Duca, ed il Vescovo non avea fatta prendere informazione, nè proceduto alle censure. Che il detto Signor Duca avea spiantato due mulini del Capitolo, e si avea preso le pietre, si avea fabbricato il mu-

lino suo, senza poterſene parlare, per non eſporſi al pericolo di patire di perſone, e ciò per la deferenza tenea il Veſcovo col Duca, e che anche il detto Signor Duca aveva ſpogliato la maggior Chieſa delle rendite ſopra de' territorj con averci acconſentito il di lui fratello Sacerdote D. Franceſco della Marra, il quale con buona fede s' avea fatto dare dall' Univerſità le ſcritture della fondazione, e dote della maggior Chieſa autentiche, ed antiche, affine d' oſſervarle; ed avendo da quelle rilevato, che i ſuoi territorj del Feudo rendevano a detta Chieſa, e per fuggire detto peſo, non l' avea più reſtituite con un altro iſtrumento antico del Capitolo, il che era di danno di detta Chieſa, e Capitolo (1).

La proteſta però, e 'l ricorſo furono inefficaci, ed ognun ne intende la ragione. Il debole ſi ferma, e cede. Gli rimane il ſolo deſiderio di vindicar il ſuo diritto. Oggi producono due buoni effetti; da che moſtrano le uſurpazioni, e il

(1) *Fol.*

e 'l corso interrotto della *centenaria*. Nel 1624 nè jus alcuno proibitivo, nè *dodiciuna*, nè fida, nè altro peso erasi prescritto. Chiarissimo è l'apprezzo. Se ne fece la revisione nell'anno 1692 coll'accesso del Commessario, e nettampoco si ci leggono tante gravezze, quante ora si sperimentano con dolore. Dopo sessantasette anni, cioè nel 1759 si dedussero nel sacro Consiglio, come nel principio ho esposto. Onde colla causa s'interruppe ogni prescrizione. Pur tutta via la qualità del giudizio presente mi obbliga oggi a mostrare, che per diritto la *centenaria* per nulla vale. Scrivo adunque in ipotesi; ma inutile non sarà il lavoro. Il Principe di Scilla negli articoli per la *dodiciuna* ricorre *al possesso, che supera la memoria degli uomini*: e nelle sue istanze generalmente dice: *l'esazione della dodiciuna, l'esercizio della fida de' forastieri, la fida transatta de' cittadini, il divieto di piantar vigne, ed altri albori nel territorio; e l'esazione degli annui ducati 522. 40, e degli an-*

nui

nui 92 de' capitoli poggiano sopra un lunghissimo possesso confessato apertamente dalla Università fin dall' anno 1759, tempo, in cui furono dedotti li primi gravami, e sono fiancheggiati da' rilevj (1). Potrei rispondere col fatto, perchè nella supplica de' gravami antecedenti non vi ha la confessione, ch' e' figura. Ma ci sia; che nuocerebbe? Il prego a leggere il titolo del Codice *De errore Advocatorum*, mentre troverà, che l' errore, in cui cade l' Avvocato della causa, non fa danno al Cliente. Questo è per fatto. Per Legge formo il dilemma: o prima della Prammatica di Carlo V col figurato possesso si prescrissero i diritti, o si prescrissero dopo la Prammatica. Nel primo caso legittima non fu la prescrizione: nel secondo è vietata. Sicchè nell' uno, e nell' altro che per Legge ne risulta? Un zero. E questo è l' oggetto del capitolo seguente.

CA-

(1) *Fol.* 56 *ad* 59.

CAPITOLO III.

La centenaria non giova punto a' Baroni contra le Università del Regno.

QUantevolte il Magistrato volesse risolvere il mio assunto colle autorità de' Dottori, cadrebbe di certo in un mare d' incertezza, poichè altri scrisse per ispirito di partito, ed altri secondo le circostanze de' tempi torbidi, e meno illuminati. Infatti chi trascorre filosoficamente la Storia del Regno, e dell' Europa, trova che ci fu tempo, quando le Leggi o non furono ben intese nelle vere loro sentenze, o furon posposte alle forensi dottrine. Nel Foro la Giurisprudenza non differiva dalla scolastica, ed i Dottori divennero tanti sofisti. Quindi surfero infinite quistioni, e da queste venne la incertezza, che rese arbitrarie le decisioni de' Tribu-

Digitized by Google

bunali. Valea più la dottrina di un Dottore, che un responso di Scevola, ed un rescritto di Antonino. Il maggior numero delle autorità vinceva il meno. In tali tenebre il Foro legittimò gli abusi de' Baroni, e gli convertì con le massime di possesso in tanti diritti a danno delle Università, e del Fisco. S'insegnò, e si sostenne, che la centenaria fosse il titolo più efficace, poichè fa presumere il privilegio, il contratto, e l'assenso. Da questa dottrina segue, che sovente si suol consultare, che non si presenti titolo, dove la centenaria ci concorra. Il propugnacolo de' Baroni sono le parole di Carlo V, che nella clausola generale volle compresi *ea tantum, quae tempore privilegiorum, & concessionum, aut justo titulo, aut legitima praescriptione erant*. Sicchè io in due aspetti propongo la controversia, cioè che legittima non era la prescrizione in tempo della Prammatica, e che dopo i Baroni non han potuto prescrivere i diritti ne' loro Feudi.

E

E che sia così, ci sovvenga, che secondo il sistema legale, ed intendo qui ragionar con principj della Giurisprudenza, due sono i punti, da cui scorre, e cui termina il possesso, cioè l'abbandonamento libero della cosa, che altri vuol prescrivere, e la legittima occupazione. Colla meccanica del possesso si acquista il dominio: il possesso si consolida colla volontà di possedere: e la volontà di possedere si realizza coll'esercizio di atti possessivi. Ma gli atti possessivi si esercitano in ragion delle facoltà fisiche, e delle facoltà morali. Dunque la stessa intenzione paralella dee concorrere nell' abbandonamento della cosa. E' regola di diritto dataci dal giureconsulto Paolo: *ut igitur nulla possessio acquiri, nisi animo, & corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est* (1). Se liberamente non si depone il possesso, ed il jus di possedere, la pro-

prie-

(1) *L.* 8 *De adq. poss.*

prietà non si risolve, ed in conseguenza il possessore non prescrive; *quia iisdem modis res desinunt esse nostrae, quibus acquiruntur*, dice Ulpiano (1). Si aprirebbe nello stato civile un teatro di violenze, se la sola privazione del possesso ci facesse perdere il jus di possedere. Il forte priverebbe il debole del godimento de' suoi beni, ed i beni fluttuerebbero fra l'impressione, e la resistenza.

Il possesso non è mai legittimo nel possessore, se non apparisca, o da indubitabili segni, che 'l proprietario abbandoni la cosa, o apertamente ceda al suo diritto. Scrive Paolo: *pro derelicto rem a domino habitam si sciamus, possumus adquirere* (2). E se la volontà non rimane abbastanza indicata, il novello possessore usurpa il possesso fisico, e non prescrive. Dal padrone non [illegible] mai
[illegible]

(1) *L.* 1 *Pro derelict.*

(2) *L.* 2 *eod.*

Digitized by Google

mai si diparte il possesso morale, su cui poggia la ragion vera di possedere.

La prescrizione nasce dal possesso, ed è l'analisi del tempo applicata al calcolo dello spazio. Il più lungo corrobora la ragion di possedere, ed a misura della vetustà cresce la ragion del possessore. Se all'intenzione del proprietario resiste la forza, che più preponderà, e la superiorità di una mano, che più sollecita, il possesso principia da un' ingiustizia. La prima non rende misurabile lo spazio: e la seconda dichiara inefficace la prerogativa del tempo. Il vizio del primo atto passa ne' successivi: *vitia possessionum a majoribus contracta perdurant, & successorem auctoris sui culpa comitatur* (1). E di qui segue, che reo è l'ultimo possessore, ed ingiusto; e seguentemente legittima non è la prescrizione.

Ma

(1) *L.* 11 *Cod. De adqu. possess.*

Ma si è mostrato, che le popolazioni, perchè furono gravamente oppresse, non consentirono mai all' abbandonamento de' loro diritti; anzi reclamarono sempre per sottrarsi alla forza. La Legge conservò loro le facoltà morali de' diritti, che non si estinguono con la perdita del fisico possesso, poichè col solo animo anche si conserva il possesso morale: *solo animo tenetur*, disse il gran Papiniano (1). Il possesso, che nasce dalla violenza, non è atto a prescrivere, e nell' usurpatore non ci è ragion di possesso. Onde la Legge reputa legittimo possessore colui, che alla violenza soggiacque, e 'l considera, come se avesse mai sempre posseduto: *perinde haberi debet, ac si possideret* (2). Or chi può caratterizzare legittima la prescrizione, la quale vien da principio infetto, e che infrange i diritti dell' uo-

nità

(1) *L. 46 De adqu. possess.*

(2) *L. 19 eod.*

uomo, e de' sudditi al Principe solamente sottoposti?

Sin qui del possesso. Ma la prescrizione non nasce solo dal possesso diuturno. Le altri parti ugualmente integrali sono il giusto titolo, e la buona fede. Se manca il primo, il possesso non giova. Rammento il rescritto degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano: *diutina possessio tantum jure successionis sine justo titulo obtenta prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest* (1). Se non ci concorre la seconda, il solo possesso non prescrive: *non capiet usu longa possessione, qui scit alienum esse* (2). Il sospetto, che la cosa sia di altrui, ci rende di mala fede. Il jus canonico, sempre in questa parte presso di noi osservato, la vuol continua, e non interrotta. Dove il possessore in qualunque tempo acquisti notizia, che la cosa non gli appartenga, cade

 in

(1) *L. 4. Cod. De praesc. long. temp.*

(2) *L. 3 §. 3 De adquir. possess.*

in mala fede, e la Legge interrompe il corso del legittimo possesso (1). Il santissimo Vescovo d'Ippona, che seppe i diritti della proprietà del pari che la divina Scrittura, nel suo ammirevole libro sulla Fede scrive: *in jure praediorum tantum quisque bonae fidei rectissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum. Cum vero scierit, nec ab aliena possessione recesserit, tunc malae fidei perhibebitur, tunc juste injustus vocabitur* (2).

Il giusto titolo secondo la teoria degli acquisti viene da più fonti, cioè dal Principe, da' privati, da niuno. Il primo pe' Feudi è il privilegio, qualunque ne sia il modo, onde si acquista. Il secondo è il contratto: e l'assenso, che ci s'interpone, sempre racchiude la clausola tacita, o espressa: *juribus Curiae, & alienis semper salvis* (3). Il terzo è l'oc-

(1) *Cap. 20 De praescript.*

(2) *Cap. 7.*

(3) *Lanar. cons. 32.*

Digitized by Google

l'occupazione. La cosa legittimamente occupata passa nel dominio dell'occupatore senza che si faccia ingiuria ad alcuno: *est species possessionis, quae vocatur pro suo. Hoc enim modo possidemus omnia, quae mari, terra, coelo capimus* (1). E' dunque a supporsi o la comunione primitiva, qual rispetto a' primi uomini fu la Terra, o la particolare, qual tra noi è il demanio universale. Quella non esiste: la seconda è di tutto il popolo, che ne ha l'uso. Onde sarebbe oggi usurpazione, e non titolo di diritto. Il solo tempo, comechè superi ogni memoria d'uomo, ed i cento anni, non è titolo: è uno de' requisiti, ed ha il suo punto, da cui nasce, cioè il titolo, e la buona fede. Le Leggi danno al tempo la forza presuntiva: nol nego; ma contra chi, ed in quali casi? Contra le private persone. Le persone morali non ne sono avvinte. La Storia non ci fa presumere titolo alcuno; poichè ci descrive la catastrofe de' mali, che i

(1) *L. 2 Pro suo.*

Baroni produssero a' timorosi ed abbietti abitanti de' Feudi. E se lor manca il giusto titolo, può essere legittima la prescrizione?

La buona fede, la quale addita parimente la giustizia del possesso, consiste nella retta opinione del dominio. Chi crede, che altri o abbia il dominio della cosa, che trasferisce, o abbia jus, che 'l rende persona legittima a trasferire, senza dubbio vive in buona fede. Dice Modestino: *bonae fidei esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putavit eum, qui vendidit, jus vendendi habere, puta procuratorem, aut tutorem esse* (1). L'ignoranza di Legge non iscusa (2), e la mala fede del defunto nuoce all' erede: *heredibus universalibus*, dice la Ruota Romana in nome di tutti i Dottori, *adeo nocet mala fides, ut neque ex ipsorum personis praescriptionem possint* in-

(1) *L.* 109 *De V. S.*

(2) *L.* 31 *De usurp., & usucap.*

incipere (1). Ed è ben giusto, che la mala fede del defunto noccia a' successori, e non giovi affatto la lor buona fede; mentre se gli succedono ne' comodi, ragion vuole che gli succedano negl'incomodi ancora. Papiniano ciò intese dire, quando scrisse: *quum heres in omne jus defuncti successit, ignoratione sua defuncti vitia non excludit* (2). Ed è uniforme il decreto delle quattro Ruote. Or i Baroni da chi ottennero tanti diritti ne' Feudi? I diritti sono raggi, e 'l centro è il Principe solo, da cui partono, e cui fan ritorno. Se dunque dal Principe; producano la concessione, e sarem fuori di controversia. Forse da' privati? Ma questi, e 'l sanno i Baroni, non potevano dare le particelle della Regalia. Forse dalle popolazioni? Ma era dalla Legge ad esse interdetto il disporne (3). E

 man-

(1) *Rec. part.* 9 *dec.* 373.

(2) *L.* 11 *De div. temp. praesc.*

(3) *Constit. Quia frequenter.*

mancando la buona fede, hassi a dir legittima la prescrizione? Anche Calandrino istesso l'appellerebbe *vetusto abuso*.

Ma bastano cotesti requisiti a render legittima la prescrizione? La Legge considera pur le persone, e le cose. Nelle persone, contra le quali si vuol prescrivere, ricerca la libera facoltà di contraddire. Ulpiano scrive: *in primis exigendum est, ut sit facultas agendi. Neque sufficit reo experiundi secum facere potestatem, vel habere eum, qui se idoneae defendat, nisi actor quoque nulla idonea caussa impediatur experiri* (1). Qualunque sia la cagione impeditiva, che non rende nella pienissima lor libertà le persone, il possesso non opera, ed il tempo non corre. I pupilli, ed i minori sono impotenti a revindicare con la contraddizione i lor diritti. Perciò la Legge a lor danno non imputa il tempo, ed il possesso. *Non est incognitum*, dissero due Principi, *id tem-* po-

(1) *L. 1 De diversf. temp. praescript.*

Digitized by Google

poris, *quod in minori aetate transmissum est*, *longi temporis praescriptioni non imputari* : *ea enim tunc currere incipit*, *quando ad majorem aetatem dominus rei pervenerit* (1). E di quì è nato l'assioma del Foro: *non valenti agere non currit praescriptio*. Ma le Università sono pupille. E ciò è poco. Furono sempre sotto il governo degli Amministratori, cui la Legge accorda il jus di vindicar i torti, e di opporsi alle usurpazioni. I Governanti però non furono liberi, e guardavano le ingiustizie delle loro pupille con indifferenza per timor de' Baroni, cui eran sottoposti per interessi privati. Una delle querele, che con suo cordoglio ascoltò Carlo V. nel Regno, fu questa: *audivimus etiam*, *quod complures ex hujus Regni Baronibus*, & *utilibus dominis in dies exactiones*, & *varias impositiones*, *angarias*, & *alia diversa gravamina subditis*, & *vassallis im-*

 po-

(1) *L.* 3 *Cod. Quib. non objic. long. temp. praescript.*

ponunt : & ut facilius praedicta consequi possint, Syndacos, Electos, aut alios Universitatis Officiales ad eorum libitum eligunt, aut eligi procurant; quod malo quidem procedit exemplo, & satis iniquum esse cognoscimus (1).

Le cose, che da' Baroni si pretendòno prescritte, o appartengono alle Università; o formano parte della Regalia. Le prime, di qualunque natura sieno, senza che io le rammenti, non si possono alienare. Dunque non si possono prescrivere. Ecco un esempio: la Legge Giulia proibiva l'alienazione del fondo dotale: onde Trifonino disse, che non erasi prescritto (2). L'alienazione delle seconde ripugna al sommo imperio, ed è contra la Legge fondamentale di ogni Stato. Se ne concede talvolta l'esercizio; ma resta sempre salvo il jus supremo. Or chi permette, che 'l possessore prescriva, tacitamente aliena. *alienatio-*

(1) *Pragm.* 10 *De Baron.*

(2) *L.* 24 *De usucap.*

Digitized by Google

tionis verbum, ſcrive Paolo giuriſconſulto, *etiam uſucapionem continet : vix eſt enim, ut non videatur alienare, qui patitur uſucapi* (1). Dunque non cadono nella preſcrizione.

Ma io vò fingere buona fede ne' Baroni. In queſta ipoteſi avrebbono eſſi preſcritto le coſe alle Univerſità ſpettanti, e le parti anche minime anneſſe all'imperio ſupremo? Si ſenta da Pomponio giuriſconſulto: *ubi lex inhibet uſucapionem, bona fides poſſidenti nihil prodeſt* (2). Se non giova la buona fede, la qual è la cauſa, non ci è mai l'effetto, ch'è la preſcrizione.

Ed ecco moſtrato, se l'amor della cauſa non m'inganna, che non ci fu legittima preſcrizione in tempo della Prammatica. Ma non ci è neppur dopo la pubblicazion di eſſa. Egli è coteſto un corollario, che ſenza dubbio ſi trae dalle coſe allegate. La Prammatica vieta peſi, e drit-

(1) *L.* 28 *De V. S.*

(2) *L.* 24 *De uſucap.*

Digitized by Google

e diritti. Dunque proibisce la prescrizione ancora. Pur tuttavia soggiungo questo argomento. I diritti, che vantano i Feudatarj, o riguardano i beni, o le persone. I personali restringono in modo la libertà, che quasi servi rendono gli abitatori; e cotesti prescrittibili non sono. Costantino decise a chiare note: *sola temporis longinquitate, etiamsi sexaginta annorum curricula excesserit, libertatis jura minime mutilari oportere, congruit aequitati* (1). Gli anni sessanta a senso dell' Imperadore contengono il tempo più lungo. I reali o s'intendono per la facoltà d'imporre sopra i beni, o per l'imposizione istessa. Nel primo caso bestemierebbe colui, che reputasse prescrittibile il diritto d'imporre. Nel secondo si prescriverebbero, a giudizio però de' Forensi, le passate imposizioni, e non le future. Ed è questa la regola non con-

(1) *L. ult. Cod. De long. temp. praesc., quae pro libert.*

contraddetta, che ci reca il Montano: *in hac materia praescriptionis habemus regulam inconcussam, scilicet tantum praescriptum, quantum possessum, & non plus* (1). E la ragione a me sembra essere questa. Le prestazioni corrispondono agli anni. Dunque sono tante nel numero, quanti sono gli anni. Ma la prescrizione ha principio da ciascun anno. Dunque, terminato l'anno, finisce, e non opera nell'anno, che segue, se non si corrisponde il peso imposto. In caso contrario sarebbe prescritto il jus d'imporre, in forza del quale si potrebbono solamente pretendere le prestazioni nel tempo successivo. La centenaria, rispondono i Dottori, è il titolo della Legge, e ci fa presumere il titolo dell'uomo, e la buona fede. Onde ammettono per massima indubitata: *omnia potest praescriptio centenaria, quae Principis privilegium potest*. Secondo le Costituzioni del Regno la centenaria proce-

(1) *De regal.* §. *vectigalia n.* 4.

Digitized by Google

cede anche contra il Fiſco. Federico Imperadore ordinò eſpreſſamente: *quadragenalem praeſcriptionem*, cioè quella, che ammetteva il jus Romano, *& ſexagenariam*, cioè quella, che introduſſero le Leggi Longobarde, *quae contra Fiſcum in publicis haſtenus competebat, uſque ad centum annorum ſpatium prorogamus* (1).

Molte riſpoſte io rendo tratte dal ſeno delle Leggi. Ecco la prima. Ammetto io la centenaria tra' privati. La preſcrizione, perchè pon fine alle liti, conſerva la pace delle famiglie, dalla quale il pubblico bene riſulta. Un padrone negligente, che permette, che un altro poſſegga i ſuoi beni, e che per tempo immemorevole ne goda, ſi preſume o che gli abbia abbandonati del tutto, o che ne abbia nel principio dato titolo, e poſſeſſo. Ed è queſta la preſcrizione, che 'l noſtro Tullio dice *finem ſol-*

li-

(1) *Conſtit. Quadragenalem.*

licitudinis, ac periculi litium (1). Se non si ammettesse, ove sarebbe il commercio tra gli uomini? Chi contrarrebbe con sicurezza? E per dire tutto in poco, mi esprimo coll' eruditissimo Baron di Puffendorf (2): *quam graves essent Rempublicam agitaturae turbae, si tanto post tempore tot contractus rescindendi, tot successiones exinaniendae, tot possessores expellendi?* Il Fisco sarebbe un privato ne' contratti, dove non trattisi di Regalie: può liberamente alienare: e non è impedito ad interrompere il corso della prescrizione. Ma nego l' effetto della centenaria contra le Università, e contra 'l Fisco nelle parti della Regalia, cui si attengono i diritti proibitivi, le prestazioni, ed altri pesi. Il sommo imperio è un tutto, e le particelle, ond' è composto, non hanno diversa natura. E pur secondo cotesto principio della prescrizione la centenaria non nuoce. Ciascun sa, che libere non

fa-

(1) *Pro Caecina*.
(2) *Lib. 4 cap. 12 §. 5 de jur. nat., & gent.*

furono mai le Università del Regno, e non s'ignora l'origine degli abusi, e delle usurpazioni. Ora revindicando i loro diritti, non turbano lo Stato, nè la tranquillità delle famiglie; anzi fanno un pubblico bene.

Federico, ed è la seconda mia risposta, ammise la centenaria; ma forse pe' diritti della Regalia? Non se 'l sognò mai. Secondo il jus Romano i possessori de' fondi fiscali dopo il corso di anni quaranta erano nella pienissima sicurezza del dominio (1). E' volle dunque per favor del Fisco, e non de' privati estendere il tempo sino alla centenaria, e non parlò punto de' Feudi, nè di preminenze. Sapea ben egli, che i diritti della Sovranità sono inalienabili, e non sottoposti a prescrizione (2). Quindi Marino di Caramanico, che scrisse sulla di lui Costituzione,

(1) *L. 14 Cod. De fund. patrim.*

(2) *L.2 Cod. Ne rei dom., vel templ., & L. 6 Cod. De praesc. trigint., vel quadrag. ann.*

ne, insegna che la proroga dell'Imperadore da' fondi fiscali non si estende ai diritti della Regalia (1). Ma i diritti de' Feudi sono tante particelle della Sovranità usurpate colla violenza. Dunque il titolo presunto, che si deduce dalla Legge, non giova a' Baroni affatto.

Reco la terza risposta. La centenaria, secondochè dicono i Dottori, fa presumere il privilegio, il contratto, o l'assenso: e questi generano presuntivamente la buona fede. E' dunque una presunzione. Se non si presumerebbe il titolo, nè la buona fede; di certo non sarebbe attiva la centenaria. Tutto si fa nel tempo; ma 'l tempo nulla produce. Ha forza produttrice, perchè gliela dà la Legge, la quale favorisce il possesso, dove ci sieno i legittimi requisiti. Or la Legge non presume il privilegio del Principe, nè 'l contratto delle Università avvalorato di assenso. Non altronde si traggono le presun-

zio-

(1) *In gloss. ad Const. in Quadragenalem.*

zioni, che da quel, ch'è verisimile, e che frequentemente accade: *inspici solet, quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet*, scrive Paolo giurisconsulto (1). Ma nè 'l Principe grava i suoi vassalli co' diritti proibitivi, nè con imposizioni reali. Le Città Regie, dove se ne ignora il significato, bastano per esempio. E si dovrà presumere, che gli conceda ne' Feudi a' Baroni? Le Università del Regno han mai sempre preteso sottrarsi alle gravezze. La Storia ce ne convince, e le Prammatiche ci narrano le lor querele. E sarà verisimile, che si ci sieno sottoposte per contratto? E' regola legale nelle presunzioni: *quod inducitur ex coniecturis, ex contrariis coniecturis tollitur*, come nota il Baldo (2). E la Glossa parimenti si esprime, ed è la voce de' Dottori: *sicut clavus clavum trudit*, [illegible] *ita*
[illegible]

(1) *L. 114 De R. J.*
(2) *Ad L. 35 eod.*

ità praesumtio praesumtionem excludit (1).

Per quarta risposta ricorro alla natura delle prescrizioni. Queste furono introdotte dal ius civile, e dal ius delle genti. Il fondamento delle prime non è, che una presunta, ed efficace alienazione, ed è anche pena della negligenza. Il silenzio di tempo, ch' eccede ogni memoria d' uomo, cagiona la perdita del diritto. Il fondamento delle seconde è la volontà presuntiva di aver per derelitta la cosa. Il possesso di cento anni, purchè non sia violento, nè precario, nè clandestino, ne fa presumere l' abbandonamento per consenso delle genti, che generalmente opinano a cotesto modo (2). E pur l'incomparabile Grozio avverte: *nisi validissimae in contrarium sint rationes* (3). Nelle Università

K non

(1) *Ad L. De restit. in integ.*

(2) *Thomas. Jurisprud. divin. lib. 2 cap. 10.*

(3) *Lib. 2 cap. 4 §. 7 de J. B., & P.*

non ci fu mai negligenza. E ci può essere pena? Non poterono mai senza espresso volere del Sovrano sottoporsi a' pesi, nè alienar roba, e diritti; e si può supporne alienazione? Non hassi a presumere nel Principe cotesto tacito abbandonamento. Egli volle inalienabili le sue Regalie. Cede la presunzione, dove costi la volontà in contrario. O si vuol sottoporre alla pena, perchè non fu vigilante? Sarebbe un assurdo privar del pubblico dominio colui, che rappresenta eminentemente il privato, come mostra l'insigne Tomasio (1).

Finalmente sia lo stesso Federico interprete della sua Costituzione, onde si vuol trarre il favor della centenaria. E' proscrisse le presunzioni, e volle un titolo espresso: *ea, quae ad speciale decus Celsitudinis nostrae spectare noscuntur, per prae-*

(1) *Tom.* 1 *differt.* 28 *cap.* 3 §. 3.

praesuntiones illicitas volumus a nemine usurpari. Hoc igitur piae nostrae Maestatis Edicto in perpetuum valituro firmiter inhibemus Praelatis, Comitibus, Baronibus . . . . (1). Quivi parlasi de' diritti della Regalia. E con altra Costituzione ordinò, che non fossero prescrittibili affatto, ammettendo a' Feudatarj l'esercizio solo di quei, che fossero conceduti con privilegio solenne: *nisi de habitis a quocumque tempore retroacto, vel in posterum habendis a Nobis, vel divis Regibus, vel augustis Praedecessoribus nostris privilegium, vel scriptum debita solemnitate munitum ostendat. Praescriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus: contraria consuetudine, quae hactenus in quibusdam locis Regni nostri obtinuisse dicitur, omnino sublata* (2). Si ponga mente alla parola

K 2 ali-

(1) *Constit. Ea, quae.*
(2) *Constit. Cum universis.*

aliquam, la qual esclude ogni prescrizione, ancorchè fosse centenaria. E' regola di ben interpretare, che la Legge, di cui è generale lo stabilimento, estendesi ad ogni caso.

Se poi si volesse ricorrere alla grazia dell' anno 1720, si de' riflettere alle circostanze del tempo, quando era Carlo VI vacillante nel possesso del Regno, ed avea bisogno de' Baroni. Ma l'augustissimo Re Cattolico, siccome ho su notato, apertamente prescrisse: *i possessori de' Feudi non possono pretendere altri diritti, se non quelli, che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati, abrogando qualunque consuetudine, giudicatura, o interpretazione de' Dottori in contrario*. Ecco distrutto il titolo presunto della Legge, che si facea nascer dalla centenaria.

Il Re di lui Figlio, ed amantissimo Signor nostro seguendo le vestigia paterne, ordinò ancora, che qualunque diritto di Regalia non è sottoposto

Digitized by Google

sto a prescrizione (1). A' 18 di Febbrajo del 1771 ricordò, ed impose alla Camera Reale: *tutto quello, chè può in qualunque maniera dirsi Regalia, non essendo alienabile, non si può prescrivere: e tenga questa massima per decisione universale.* Nel seguente anno a' 10 dello stesso mese alzò più alta la sua voce sovrana, per isbarbicar affatto le massime antiche, e l' arbitrio del Foro: *è massima fondamentale della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congettura il necessario atto della Sovranità, ovunque si trattasse di qualunque genere di concessione, ma dovere tal atto esser chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono.* Con qual dispaccio resta *per punto generale ordinato, che il Regio assenso, e tutto quello, ch' è Regalia, non si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma dev' essere solenne, e nella forma specifica,*

(1) Collez. de' Dispacci tit. 3 disp. 4, e segu.

fica, *e vederfi ocularmente*, *originale*, *e nudo*. E finalmente con altro Difpaccio del dì primo di Maggio del 1773 chiamando la centenaria *una lunga ufurpazione*, refcriffe alla Regia Camera della Sommaria: *non potendo la Maeftà Sua diffimulare la contravvenzione al Difpaccio de' 19 di Giugno del 1769, col quale dichiarò non doverfi mai prefumere Real affenfo, quando nelle debite forme non fi fia efibito*.

Da cotefte teorie con evidenza moftrate fi trae per Legge, che al Principe di Scilla per niente giova *il lunghiffimo poffeffo*, *che fupera la memoria degli uomini*, cui ricorre, nè *i rilevj*, onde *fiancheggia* con femplici affertive gli abufi. I rilevj fecondo le maffime del Foro appena formano un indizio talvolta contra il Fifco, e fovente a favore (1): ma non nocciono mai alle Uni-

(1) *Revert. decif.* 280, *Capan. de iur. relev. lib.* 3 *q.* 17.

Digitized by Google

Università del Regno. Possono i Feudatarj descrivere a lor modo fondi, e diritti. Dunque segue, che ne acquistino ragione? E' contra la Legge istessa di natura, la quale parla sempre, e nel cuor d'ogni uomo. Il cedolario, ed i processi de' rilevj sono rispetto a' Feudi, come rispetto a' beni burgensatici sono i libri catastali. Or Deciano allibrò, come suoi, i servi di Aminta ne' libri del censo, cui corrisponde il nostro catasto. Cadde Aminta dal suo diritto? Cicerone con aspri rimproveri disse a colui *neque huic ullam in eo fecisti injuriam*. Tutte le Università sarebbero avvinte di catene, se i rilevj producessero diritto a' Baroni. Presenti adunque il Principe di Scilla il privilegio del Sovrano: esibisca il contratto della popolazione di Guardia Lombarda stipulato nella forma solenne: e mostri l'assenso *originale*, e *nudo*; mentre legittimo per lui sarà il *lunghissimo possesso*, *che supera la memoria degli uomini*. Ma non ci fu

mai

mai privilegio, nè contratto. La pruova di ciò diceſi negativa: onde la Legge, e'l ripeto, non obbliga l'Univerſità nè punto, nè poco (1). Ad ogni modo in di lei difeſa paſſo alla dimoſtrazione di ciaſcuna gravezza. E quì ſupplichevole io anche imploro dal ſacro Conſiglio, che con pazienza legga, coll'accuratezaa ſolita rifletta, e co' ſuoi lumi ſuperiori ſuppliſca. Una popolazione intera gemendo ſotto il duro giogo degli aggravj, nel felice governo di un ottimo Re, che Iddio ci conſervi pel ben comune, merita pietà, e riſtoro.

Di-

(1) *L. 23 Cod. De probat.*

Digitized by Google

Dimostrazione della I gravezza.

Prestazione generale della dodiciuna.

IL Principe di Scilla negli articoli assume così: *Intende, e vuol provare, che in detta Terra tra i iussi feudali vi sia quello di esigere sopra l'intero territorio la dodicesima parte di tutt' i frutti, che si raccolgono, come grano, orzo, legumi, grano d'india, lupini, e simili; della qual esazione sono stati in possesso da tempo, che supera la memoria degli uomini, i Baroni* pro tempore*, come n'è stato, e n'è in possesso l'articolante: quale dodicesima parte di tutt' i frutti si è sempre esatta, come al presente si esige, previa l'estimazione, che fanno i Periti destinati dall'articolante col nome di Ammojatori, i quali girando per l'intero territorio della detta Terra, stimano la quantità, che ciascuno cittadino contribuir deve a titolo della dodicesima* (1).

L Ma

(1) *Fol.* 158 *art.* 2.

Ma ov'è la pruova del *possesso*, *che supera la memoria degli uomini*? E' nettampoco ha presentato i rilevj, da' quali per altro non si può affatto per Legge trarre sicuro argomento. I rilevj, come più in là mostrerò con evidenza, distruggono per fatto cotesto assunto. Chi ricorre al possesso, o non ha titolo, o lo ha infetto. Se ci fosse, perchè non si esibisce? Nello stato presente della causa io ragiono a questo modo. La *dodiciuna* in senso del Principe di Scilla è un peso, che grava generalmente i fondi degli abitatori di quel Feudo. Dunque ad esser legittima, ò si de' mostrare la feudalità del territorio intero, o'l privilegio, che sottopose alla prestazione i beni de' particolari. Manca il privilegio. Dunque il ius di esigere nascerebbe dalla feudalità del territorio. Ma la feudalità non si è provata, nè si può presumere, poichè si oppone al fatto, ed alla Legge. Si oppone al fatto. I Cittadini di Guardia Lom-

Digitized by Google

Lombarda, l'Università, le Cappelle, e la Chiesa posseggono fondi liberi del tutto, e non sottoposti alla *dodiciuna* : anzi hanno il ius d'imporla, e di farne legittimamente l'esazione. L'ho mostrato nel secondo capitolo di questa scrittura. Si oppone alla Legge. Ognun sa, che nacquero prima le popolazioni, e poi vennero i Feudi.. Onde gli abitanti ebbero fondi di dominio particolare, ed a feudalità non soggetti. Il Capobianco scrive così con principj generali tratti dalla Storia : *Initio nascentis Regni regimen erat Reipublicae, quae postea omne suum dominium in Reges transtulit, & Princeps omnium universale dominium, & iurisdictionem, quo antea penes Rempublicam existimabant, fuit assequutus. Translato hoc dominio, Princeps Terris omnibus particularia pro vivere universali assignavit, prout etiam terminos unicuique Universitati pro suo arbitrio statuit, qui hodie ex antiqua destinatione, & praesumptionibus cognoscuntur*

tur (1). E di quì è nata la teoria non contraddetta, che nel dubbio il territorio hassi a supporre libero, e non feudale, essendo la feudalità un'accessione, che muta la prima natura de' fondi. Se manca il privilegio, e se feudale non è il territorio intero, posso con franchezza conchiudere, che 'l ius della *dodiciuna* è usurpato.

Prevede il Principe di Scilla lo scoglio, cui per la feudalità s'imbatte. Sicchè negli articoli parimenti assume: *Intende l'articolante provare, che, tranne quei cittadini, che per concessione particolare del Barone posseggono territorj infra i confini del Feudo esenti dal detto iusso della dodicesima, detta volgarmente dodiciuna, tutti indistintamente corrispondono la medesima prestazione* (2).

Que-

(1) *Sup. Pragm.* 11 *de Baron. n.* 11.
(2) *Fol.* 158 *art.* 7.

Google

Questa è la prima volta, che si legge la generosità de' Baroni. Si è mostrato con la Storia, ch' essi hanno mai sempre usurpato, profittando delle circostanze de' tempi, e della debolezza degli abitanti de' Feudi. Ed è credibile, che gli utili Possessori di Guardia Lombarda fossero stati sì generosi? Ci è la pruova in contrario. Ho io anche nel secondo capitolo trascritto due proteste per l'usurpazione della *dodiciuna*, e quì non le ripeto, per non recar noja.

Ma ricorro al fatto, il quale smentisce l'impresa del Principe di Scilla; e mostro l'immunità de' fondi da cotesta gravezza. Sarò un po' lungo, mentre l'importanza della causa l'esige. Fu sempre libero il territorio di Guardia Lombarda. Ogni possessore liberamente imponea sopra i proprj fondi la *dodiciuna* per contratto, e per testamento. Il tempo, che tutto divora, ci ha preservato alcune pubbliche scritture. Nell' anno 1585 Giovanni di Mastroballo prescrisse col

 suo

suo testamento: *Item dichiara esso testatore a-tro la vigna sita alli Laguni territorio di detta terra di avere tomola quattro di territorio: per questo lascia, che, quando si semina detto territorio, gli eredi sieno tenuti di pagare il terraggio di dodiciuna al Clero, e Capitolo di detta Terra, e detto Capitolo, e Clero sia tenuto ogni anno* in perpetuum *celebrare l'anniversario per l'anima di esso testatore: ed ancora detti suoi eredi, se per caso detto territorio lo vendessero, che sieno tenuti di venderlo col predetto uso. E se per caso detti eredi in detto luogo di territorio ne facessero vigna, o che non si coltivasse, sieno tenuti di pagare ogni anno a detto Clero carlini sei* in perpetuum, *e detto Clero sia tenuto di cantare due anniversarj in ogni anno tanto per l'anima sua, quanto anche per tutti gli antepassati suoi parenti* (1).

Gio-

(1) *Fol.* 116.

Giovanni Leonardo Moscella nel 1588 impose sopra due territorj la *dodiciuna*, e ne fè vendita liberamente al Clero: *Qui quidem Leonardus, stantibus dictis petiis terrarum sic franchis, deliberavit imponere supra dictis petiis terragium, quando seminatur, di dodiciuna, & illud sic impositum alienare . . . . Igitur hodie praedicto die libere, iure proprio, & in perpetuum, & per fustem vendidit dictum terragium di dodiciuna, quando seminatur, pro pretio inter eos convento, & completo ducatorum quatuor, & carolenorum quatuor de carolenis argenti ad rationem carolenorum octo pro quolibet tumulo, quos hodie praedicto die coram nobis personaliter, & manualiter recepit: cum pacto, che detto Leonardo sia tenuto di seminare detti pezzi di territorj per cinque anni, e non seminandoli, sia permesso, e lecito ad essi Proccuratori darli ad altri a coltivare* (1).

L 4 Nell'

(1) *Fol.* 117.

Digitized by Google

Nell'anno 1592 Pietro dello Jovanetto sottopose alla *dodiciuna* quindici tomola di territorio, e lo vendè al Sacerdote D. Guglielmo del Popolo: *Asseruit habere quoddam petium terrae seminatoriae capacitatis tumulorum quindecim, situm in pertinentia, & territorio dictae Terrae, ubi dicitur lo Vallo di Savino iuxta defensum bonorum magnificae Universitatis, nemini venditum, sed francum: ideo dictus Petrus deliberavit imponere annuum terragium di dodiciuna, quando seminatur iuxta usum, & consuetudinem dictae Terrae aliorum territoriorum redititiorum di dodiciuna. Et dictum terragium di dodiciuna sic impositum vendere, & alienare. Volens eius deliberationem ad effectum ducere; igitur libere, non vi, sed omni meliori via vendidit dictum terragium di dodiciuna, quando seminatur pro pretio inter eas convento, & completo ducatorum novem ad rationem carolenorum sex pro quolibet tumulo, quos ipse Petrus venditor confessus fuit, se recepisse a praedi-*

cto

cto emptore praesentis venditionis : quod si plus valeret, illud plus donavit. Pacto inter partes ipsas habito, ch' esso Pietro sia tenuto di coltivare, seu fare coltivare detto pezzo di territorio ogni tre anni, e non coltivandolo infra lo detto tempo, sia lecito a detto D. Guglielmo presente dare ad altri a coltivare detto pezzo di territorio, e tirarne la dodiciuna da quello si scognerà di cinque una, e non di quattro, debba essere di esso Pietro (1).

Sono notabili le parole dell' istrumento di cotesta vendita: *iuxta usum, & consuetudinem dictae Terrae aliorum territoriorum redititiorum di dodiciuna.* I possessori de' fondi per vetustissima costumanza imponeano la *dodiciuna* o per vendita, o per fitto, o per legato. Infiniti sono gli esempli. La Chiesa Matrice, e le Cappelle possoggono terreni di tale natura. Si sono presentati dall' Università i legittimi documenti delle imposizioni;

(1) *Fol.* 124.

ni; e la *dodiciuna* forma la pingue rendità, nè il Barone ci ha diritto (1). Il possesso, in cui si trova il Clero, non si niega dal Principe di Scilla: e se 'l niega, lo convinco colle parole de' testimonj, de' quali questa è la voce: *Il Clero della Terra di Guardia Lombarda esige, siccome ha esatto sempre, la dodiciuna delle vettovaglie di possessori di diversi terreni siti nelle contrade di detta Terra, ed in particolare delle Matine, e Carmesciano, dove vi sono alcuni pezzi di territorj dell' articolato Barone, su i quali anche si esige dal Clero medesimo la dodiciuna* (2). Siffatto costume d' imporre si scorge altresì da un istrumento del 1607, nel quale Antonio Pisano *asseruit habere, & iustis titulis possidere, tanquam dominum, quoddam petium territorii tumulorum septem cum dimidio, situm, & positum in pertinentiis dictae Terrae, nemini venditum, sed francum; excepto pro* [illegible] *me-*

---

(1) *Fol.* 147 *ad* 154.

(2) *Fol.* 105, & 109 *a t. sup. art.* 9.

*medietate dicti petii territorii redititii majori Eccle-
siae Sanctae Mariae de Gratia dictae Terrae tantum, quando seminatur, di dodiciuna; alia vero medietas ut supra redititia Amato Angelo de Alfonso. Et facta assertione praedicta, pro nonnullis eius commoditatibus in perpetuum vendidit D. Angelo de Leo pro pretio ducatorum undecim, & carolenorum septem cum dimidio* (1).

Ecco il modo diverso, onde la *dodiciuna* nacque, e s'imponeva. Era un peso, che i padroni particolari fissavano sopra i loro fondi atti a seminagione, la quale comunemente formava l'industria di quegli abitanti. I vigneti, ed i territorj destinati ad altro uso sono immuni. E sarebbono tali, se appartenessero al Feudo? Il Barone o si esigerebbe i canoni, o parte de' frutti. Quindi è, che i privati esigono altresì la *dodiciuna*, la quale in conseguenza non si corrisponde al Feudatario. Da ciò deduco, che la dodi-

(1) *Fol.* 126.

dicesima parte delle vittuaglie, che ora dal Principe di Scilla si pretende sul territorio intero, fu anticamente un peso imposto sopra i particolari terreni, sieno feudali, sieno burgensatici, che appartenevano agli antichi Baroni: onde niun diritto legittimo egli ha di esigerla sopra i fondi di altrui. In progresso coloro per prepotenza la preteso generalmente, e la forza produsse il suo abusivo effetto. E non ne sono convincentissime le proteste?

Ma non ho io bisogno di argomenti, mentre le antiche carte de' Baroni di Guardia Lombarda mostrano l'origine di cotesto peso ingiusto. Il peso solamente nacque prima sopra i territorj baronali. Questi si davano in fitto a seminare; e seco do la qualità de' terreni si prestava il terratico. Alcune terre furono concedute a perpetuo: sicchè inalterabile, e perpetua era la prestazione. Nella contrada detta la *fiumara* la Camera ducale possedea territorj, che davansi con simile peso a' coloni diversi. Nell' anno 1551 i cittadini offe-

offerirono corrispondere la *dodiciuna* , e chiesero la preferenza ne' fitti , poichè il Feudatario di quel tempo gli dava a forestieri. Ottennero favorevole il rescritto , e non ce ne fa dubitare l' odierno Barone , secondochè si è spesso asserito da' di lui valenti , ed onesti Difensori . Oggi que' territorj della *fiumara* si posseggono dal Principe di Scilla con tutti gli altri , che possedevano gli antichi Baroni (1).

Fu sempre tale la costumanza di quelle regioni . Ne' Feudi convicini o non si esige il terratico affatto , o si esige sopra i soli territorj de' Baroni . Il Feudo di Bisaccia è immune (2) . Il Marchese di Carisi, ed il Capitolo l'esige sopra pochi terreni a ragion di otto per ogni tomolo

(1) *Test. sup. art.* 12.

(2) *Fol.* 141 *att. di esam.*

Digitized by Google

lo di vittuaglia (1). Si presta il terratico al Principe di S. Angelo de' Lombardi sopra i territorj di sua spettanza, ed esenti sono i fondi de' cittadini (2). Lo stesso si pratica nel Feudo di Torella, dove i pochi territorj feudali sono sottoposti alla prestazione o in canoni, o in vittuaglie (3). Cotesti Feudi circondano il territorio di Guardia Lombarda.

Ma sommi più d'appresso alla dimostrazione. Nel grande Archivio della Regia Camera esiste l'informazione, che nell'anno 1540 fu solennemente presa per le rendite feudali della Terra di Guardia Lombarda. Ci si descrivono i *terratichi in tomola* 39. E quali erano cotesti? Non altro, che la prestazione, che si faceva in grano da' coloni de' territorj baronali della *fiumara*, e di altri

(1) *Fol.* 142.

(2) *Fol.* 143.

(3) *Fol.* 155.

altri pochi dispersi nel Feudo. L'Archivario trascrive seguente fede: *Nel quinterno de' terraggi, & affitti della ditta Terra della Guardia dell' anno della 12 indizione 1539 ammojati da Augustino de Leo, e carriato da Angelo de Brueza della Torella le seguenti partite, videlicet:*

Berardino de Mojurro deve per una terra de capacità de tomola diece de terra, de grano ad culmo alla mesura piccola tomola octo.

Joanni Cotronella deve per una palluda sita alla fontana deli Monaci de capacità de tomola sei tene in affictо per sei anni de grano alla mesura grossa tomola doje.

Donato de Berardino de Jannozzello deve per una terra de capacità de tomola nove sita a la fiomara grano ad culmo tomola nove.

Ed a questo modo sono descritte le altre terre baronali al terratico sottoposte. E quanti sono i fondi descritti? Non più di diciotto. Or se la voce *terratichi* si volesse intendere pel peso della *dodiciuna*, non nasce di certo l'universalità

tà di tal prestazione. Resiste la quantità delle vittuaglie. Com' è credibile, che un Feudo intero rendesse tomola 39 per ragion di terratico? Resiste anche il fatto. Sono nominatamente descritti pochi fondi baronali sottoposti al peso, e pe' territorj de' cittadini non se ne fa parola.

Innanzi. Nell'anno 1560 per morte di Leone Follero, che fu Feudatario di Guardia Lombarda, si prese l'altra informazione, per liquidare le rendite feudali; e si legge così: *Item da li territorj de dicto Pheudo se ne ha de affitto in una mano de uno terzo de lo Pheudo dele Terre de la fiumara tomola 175, dalo restanto de dicto territorio se n'è avuto a ragione de terraggio de ogni quattro uno, e de cinque uno, e de octo uno tomolo de grano 250 in circa.* Quivi nulla si dice della *dodiciuna*. La prestazione, ch'era diversa secondo la varietà de' fondi più, o meno feraci, riguardava o il fitto de' terreni feudali, o il terratico de' soli fondi della *fiumara*, che ap-
par-

partengono al Feudo. I fondi de' cittadini nè tampoco sono nominati.

Finalmente nel 1570 furono altresì liquidate le rendite di quel Feudo. L'Archivario altresì trascrive la deposizione di Angelo Corpolongo, che fu proccuratore del Feudatario di quel tempo. Costui nomina i corpi feudali, ne liquida la rendita, e poi soggiugne: *E tutti li terraggi del territorio*, spettante al Barone, *esso testimonio, e compagni gli hanno tenuti affittati. Lo territorio della fiumara per 851 tomolo di grano l'anno, e questo affitto è stato fatto per sei anni, che quest' anno finisce. E prima ch' esso testimonio, e compagni pigliassero detto affitto, detto Signor Scipione Follero faceva lo campo alle ische della fiumara, e se le avea pigliato le meglio terre, e le altre terre baronali se seminavano, e se ne avea de terraggio de ogni cinque tomola de raccolta uno, e questo grano posseva importare lo anno 120 tomola de grano in circa; e questa è la verità, e lo sape esso testimonio per la causa predetta de caussa scien-*

M *tiae*

tiae (1). Quindi anche si scorge, che il terratico riguardava i territorj baronali, che si davano in fitto, e secondo la qualità di essi erano diverse le prestazioni.

Vengano in fine i due apprezzi, fatti da due Tavolarj, come ho dianzi narrato. Il primo fu nel 1624. E quivi è scritto così: *Terraggi, seu dodiciuna. Questi sono più territorj, uno detto la Matina, e rende alla Bagliva d' ogni dodici tomola uno. Non sempre si sementa. Gli altri sono territorj patronati in diversi luoghi del territorio della Guardia; e questi similmente rendono ogni dodici una, non già alla Bagliva, ma alla Corte, e non sempre se si sementano. Si pongono l' uno, e l'altro confusamente da fertili ad infertili per tomola* 30 (2). Quì o si attende la quantità della *dodiciuna* in tomola 30; e ben si conosce, che la medesima è un peso di pochi terreni feudali: o si pon [illegible] men-

(1) *Fol.* 196 *ad* 201.

(2) *Fol.* 169 *ad* 195.

mente alla lettera dell'apprezzo; e con maggior evidenza si vede, che *più territorj* sono sottoposti, e dispersi nel territorio intero della Guardia. Ov'è dunque la generalità pretesa? Dunque la *dodiciuna* hassi ad intendere per territorj particolari da' Baroni a perpetuo conceduti.

Nel secondo apprezzo, che fu fatto nel 1692 con accesso del Commessario Consiglier Planelli, e coll'intervento degl'interessati creditori, fu altresì con esattezza liquidata la rendita della *dodiciuna* in tomola 39; ed i terraggi si dicono fissi sopra territorj baronali, nominatamente descritti ancora. La popolazione di Guardia Lombarda fu sempre numerosa: il territorio è sempre lo stesso, ed estesissimo nella misura: e quegli abitanti furono sempre industri agricoltori. Or se la *dodiciuna* fosse generale, potea la quantità, descritta ne' due apprezzi, corrispondere alla estensione del territorio, ed al numero degli abitatori? Ciò sempre più mostra essere un

M 2 peso,

peso, che si dee prestare da' soli coloni, che seminano i terreni baronali. Se non si fossero involati gli antichi processi, de' quali si leggono i soli titoli ne' libri delle ricevute, non avrei sì lungamente allegato. E' fama costantissima, che in altro tempo furono appurate le usurpazioni, e restonne convinto il Feudatario.

Da fatti finora mostrati viene, che l' Università di Guardia Lombarda è gravata dal Principe di Scilla colla *dodiciuna* generale. E' massima comunemente ammessa, che i Baroni sol possono imporre, ed esigere le decime, o altri pesi reali ne' loro fondi particolari. Sono in luogo di canone le decime, ed i pesi. Gravano allo 'ncontro i possessori de' terreni, che lor non appartengono, colla esazione; ed il Magistrato ne corregge l' abuso. Il Novario, che lungamente scrisse intorno a' gravami, con opportunità dice: *Potestas decimandi, quae Baronibus inest, versatur regulariter in territoriis feudalibus, ita quod,* quan-

quando in illis vaſſalli ſeminant , poſſint ab illis decimam exigere , ut in praxi videmus obſervare . Quod ſi in privatorum territoriis ſemen mittatur , non erit licitum Baronibus de illis decimam exigere ; & aliter faciendo , gravarent . Patet enim , quod in lite vertente inter Illuſtriſſimum Marchionem Sancti Erami , & Univerſitatem dictae Terrae per Regium Conſiliarium Caeſarem Vitellum die 26 menſis Maii 1584 reperitur proviſum, praefatum Marchionem debere abſtinere a territoriis privatorum exigere decimam , ſed illam poſſe habere in territoriis baronalibus , & redititiis Feudo, aut conceſſis a Curia baronali , ut cernitur in proceſſu in Banca de Montellis . Inde cum tempore meo in Regia Audientia Apuleae ſimilis accidiſſet caſus , conſiderans gravamen eſſe vaſſallis talem exactionem praetenſam fieri a quodam Barone , fuerunt per unum ex collegis relaxatae proviſiones , ut abſtinere deberet dictus Baro , & quod vaſſalli non teneantur ad ſolutionem decimae, niſi de ſatis in territo-

M 3 riis

viis feudalibus penes Mancinum Astuatium; & ego iterum, dum renitens esset Baro ille, ad instantiam subditorum expedivi literas observatoriales, quae fuerunt deinde confirmatae per S. R. C. in anno 1632, *& alias vidi expeditas similes provisiones per Regium Consiliarium D. Franciscum de Campo bonae memoriae* (1).

Ciò non ostante il Principe di Scilla pretende altresì la *dodiciuna* sopra la Difesa de' *Macchiarelli*. Questa è della Università; ed egli non ci ha ius alcuno. Prima si dava in fitto per uso di paschi. Oggi è ridotta legittimamente a cultura, ed i cittadini, che ci seminano, e che ci formano della industria, le corrispondono l' estaglio. Colui ne ha introdotto il giudizio, sul quale si è anche dato termine ordinario (2). E qual diritto e' ci rappresenta?

(1) *Tom. 2 gravam.* 190.

(2) *Fol.* 84.

ta ? Il deduca, *si Diis placet*, il mostri, e vinca. Non gli è riuscito addentarci ora, comechè la gente del suo partito fosse stata operosa; ed in conseguenza non esige. Ben gli avvenne però nel 1791, quando l'altra Difesa universale, che dicesi *Malerba*, fu altresì da pascolo convertita a cultura. Furono tali le minacce, che si fè corrispondere la *dodiciuna* da' miseri coloni, ed oppressi (1). Egli onestamente confessa la sorpresa. Negli articoli la colorisce così: *intende provare, che per effetto di tal diritto universale di duodecima in tutto il territorio, l' articolante ha sempre esercitato, ed esercita lo stesso jusso di riscuotere la duodecima di tutti li frutti, che si raccolgono in una tenuta, che si dice* Malerba, *sin da che la medesima si ridusse a coltura* (2).

 Or

(1) *Test. super art.* 11.
(2) *Fol.* 158 *art.* 3.

Or se il preteso diritto universale della dodicesima parte delle vittuaglie si oppone al fatto, ed alla Legge, gli abitatori di Guardia Lombarda sperano, che 'l sacro Consiglio abbia una volta ad abolire la *dodiciuna*, la quale si rende un peso insopportabile. La povera gente, ed industre semina ne' proprj fondi, e lavora pel Barone. Questi poi gode i frutti del danajo, delle fatiche, della vigilanza, e de' digiuni degli agricoltori, per nulla curando i lor sospiri negli anni di sterilezza. Dunque conchiudo: e' mostri una volta i suoi fondi, ed esiga; ma intanto lasci nella pace la popolazione.

Di-

Digitized by Google

Dimostrazione della II gravezza.

ALla gente povera, perchè non può resistere alla forza, il Principe di Scilla vieta, che chiuda a muro secco, o siepi a talento i proprj terreni: impedisce anzi la piantagione delle vigne, e di altri alberi da frutta. I cittadini, che possono, e san difendere il lor diritto, sono liberi da tal divieto. Dunque i poveri ne sono la vittima. Manca l'industria, e seguentemente l'abbondanza del vino, e delle altre derrate. Egli fa nascere il suo ius proibitivo dalla *dodiciuna* generale, mentre articola così: *Intende provare, che per effetto di questo diritto universale niuno cittadino, o forestiere può cambiare la superficie del detto territorio, come in vigne, in orto, in giardino, o altro senza il permesso del Barone, e coll' obbligo di corrispondere la dodicesima parte o degli stessi frutti, o l'equivalente in al-*

Divieto di chiudere terreni, e di convertirgli a vigne.

ſtro genere (1). E' dunque ſuppone feudale il territorio intero, o di ſuo dominio privativo. Il divieto però reſiſte al fatto, e ſi oppone alla Legge. Si è moſtrato per fatto, che generale non è il jus della *dodiciuna*. Dunque potrà egli dar la Legge, ſol che gli convenga, ne' territorj di propria pertinenza. Moſtri con legittimo modo, quali ſieno coteſti, e vieti, ſe la Legge glielo permette. Ma nol moſtrerà di certo, mentre i territorj ſuoi appariſcono dagli apprezzi, e ſono diſtinti da que' de' cittadini.

La Legge, cui anche ſi oppone il divieto, non reſtringe la libertà dominicale. Ciaſcuno è arbitro, e moderatore de' beni ſuoi. Gl' Imperatori Onorio, e Teodoſio ſtabilirono: *Cunctis volentibus permittatur murari ambitu fundos proprios, ſeu loca ſui dominii conſtituta vallare* (2).

Sin

(1) *Fol.* 158 *art.* 6.

(2) *L.* 10 *Cod. De aedif. privat.*

Digitized by Google

Sin qui la gravezza è chiara. Ora io vo' suppore quel, che non è. Fingo, che 'l Barone abbia il ius del pascolo, convertito in servitù vera, o abusiva. In questa ipotesi e' nè può vietare, che si chiudano, o si siepino i terreni de' privati, benchè fossero aperti, nè che si convertano in vigneti, o in altro uso. Non ricorro agli effetti della pubblica utilità, cui dee cedere la privata. Dico solo, che la servitù di pascere sol compete, quando aperti sono i campi; ma non toglie a' padroni il libero diritto di destinargli a più profittevole uso. Il Cardinal de Luca esaminò questo punto, e fassi a ragionar così: *Quae consuetudo pascendi post segetes recollectas non dicitur importare formale ius, seu formalem servitutem iuris pascendi, sed solum libertatem, seu naturalem facultatem, ut animalia depasci possint in territorio aperto, & campestri a segetibus non impedito, & quod vulgo communale dicitur absque aliqua distinctione privati dominii. Haec*

autem

autem facultas competere dicitur ex natura campe-stri, & aperta agrorum, tamquam ex cessante murorum, vel sepium, aut fovearum impedimento; & consequenter non tribuit ius impediendi dominos, ne eorum bonis pro lubitu utantur, atque ad diversum usum convertant iuxta communiter receptam doctrinam. Quoties tamen haec immutatio non est notabilis, atque provenit ex iusto motivo convertendi rem in alium usum magis utilem, ac omnino diversum, puta reducendi ad vineas, arboreta, vel canneta cum similibus. Atque ita intelligenda venit conclusio de impedita facultate dominorum immutandi formam, seu culturam agrorum, & praeiudicium Communitatis, vel Baronis, seu particularium habentium ius pascendi, vel respective affidandi: quoniam haec non est formalis, & vera servitus, sed solum facultas universalis in bonis campestribus, & non impeditis (1). Il dotto Covarru-

(1) *De servit. disc.* 37 *n.* 5 *ad* 7.

tuvia più largamente ragiona, e poi conchiude: *Hanc sane fit, ut possit agri privati dominus nihilominus vites, & olivas in eo plantare, etiamsi per hanc plantationem pastus hic communis omnium concivium animalibus impediatur; cum in olivetis, & vineis nullo anni tempore permitti possit absque arborum laesione animalium pastus, quippe qui vitibus, & olivetis nocet.* Convincentissima è la ragione, ch' e' ne reca. Il pascolo è permesso per costumanza, o per servitù dopo la ricolta. E' impedito, mentre pendono le messi. E perchè le olive, l' uva, e le altre specie de' frutti sono sempre pendenti, ne avviene, che la natura del fondo siffattamente mutato impedisce l' ingresso degli animali, comechè comuni dianzi fossero i paschi. *Huius illationis ratio*, e' segue a dire, *est, quia habitatores, incolae, & vicini nullum habent pascendi ius in agris privatorum, nisi postquam fruges, & fructus fuerint collecti, donec alii seminentur. Igitur eo tempore,*

quo

Digitized by Google

quo privatus ager pendentes habet fructus, vel vites, aliasque arbores, quibus nocet animalium pastus, non licet cuiquam in eum agrum animalia immittere ad pascendum (1).

Se nella supposizione, che ho io formata, non si può impedire affatto la chiusura de' territorj, nè la piantagione delle vigne, e di altri alberi di qualunque frutto; come sarà permesso al Principe di Scilla il divieto ne' fondi privati de' cittadini? La gravezza è tale, che impedisce il commercio, l'industria, e la libertà naturale.

Di.

(1) *Pract. quaest. cap.* 37.

Digitized by Google

Dimostrazione della III gravezza.

I diritti proibitivi sono parte della Regalia: *inter Regalia numeratur ius prohibendi*, scrive il Cardinal di Venosa (1). Ond'è necessario il privilegio espresso. Quì ripeto le parole della Prammatica: *Volumus, atque mandamus omnibus Baronibus, & aliis utilibus dominis, ut libere permittant, vassallos suos in ipsorum vassallorum, aut aliorumlibet furnis panem coquere, & similiter possint granum ad molendum, & olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel trapetos conducere, & possint in domibus propriis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, & tenere, hospites recipere, etiam quod dominorum hosteriae non sint plenae, nec possint praefati aliqualiter impediri, seu prohiberi, exceptis illis, qui furnos, molendina, trapetos, tabernas, & hosterias, seu hospitia cum hu-ius-*

Diritto proibitivo de' mulini.

(1) *De Regal. disc.* 144.

Digitized by Google

iusmodi iure prohibendi vassallos particulari privilegio , aut legitima praescriptione , vel consuetudine legitime praescripta habent (1) . La prescrizione legittima , e la costumanza legittimamente prescritta non ci concorre , come ho mostrato nel terzo capitolo , facendomi ad interpetrare la Prammatica dell' Imperatore. Il Re , Signor nostro , dando norma a' Baroni , nell'anno 1766 emanò la Legge pe' suoi Feudi allodiali . Proscrisse la massima de' Dottori, che insegnavano essere al Feudatario permesso vietare l' uso di altri mulini fuori del Feudo, quando con *uguale comodo* gli abitanti potessero servirsi de' mulini baronali . Soggiunse , che 'l suo augusto Genitore dichiarò più volte *rancida* cotesta massima , oppressiva de' sudditi , pensata , e scritta a favore del tempo , e de' potenti . Sicchè prescrisse così : *Quando la Real casa non abbia*

(1) *Pragm.* 14 *de Baron.*

bia titolo di forzare alli suoi molini, *e pretenda sulla massima libertina de' Giureconsulti*, *riprovata dal Re Cattolico*, *cessi la forza*, *ed ognuno sia libero di valersi di qualunque molino*.

Il Principe di Scilla ha per questa gravezza presentato il titolo alla fin delle fini. Sia benedetto il Cielo. Ma 'l titolo è talmente infetto, che cade da se stesso. E' ricorre ad un istrumento stipulato a' 23 di Settembre del 1610 tra gli Amministratori di quel tempo, e D. Ferdinando della Marra, che possedeva il Feudo di Guardia Lombarda. Nell' istrumento si dice, che a' 12 dello stesso mese si determinò in parlamento implorarsi da quel Barone due grazie, che ottennero col *placet*. Una riguardava il tempo della fida de' cittadini; e di questa io parlerò nella sesta gravezza: l'altra fu per gli mulini. Le parole sono queste: *La seconda grazia*, *della quale si ha da supplicare detto Illustrissimo Signore*, *saria*, *che dovendo essi cittadini in*

 vi-

vigore dell' antichissima consuetudine, e proibizione macinare i di loro grani nelle moline della Corte, sia anche servita sua Signoria Illustrissima venire a convenzione per maggiore comodità de' suoi vassalli con detta Università, & per esso colli odierni Sindaco, & Eletti, che la presente proibizione s' intenda aver loco con questa condizione, e patto, che stando li grani d' essi cittadini 24 ore nelle moline di detta baronal Corte, & non essendo macinati in detto spazio di 24 ore, sia lecito ad essi dopo detto tempo mandarli, o portarli a macinare a loro piacere a qualsisia altro molino extero, & fuor del territorio, & che di essa convenzione sia contenta sua Signoria Illustrissima cautelare essa Università, cittadini, e loro posteri con istrumento pubblico da stipularsi con esso odierno Sindaco, & Eletti, alli quali si da tale potestà di poterlo fare, & eseguire, & da roborarsi a spese dell' Università con assenso Regio, oppure con decreto del S. R. C.

Dopo il giro di 79 anni l' Università presenta

la

la supplica nel Collaterale, ed in piedi di essa si legge questa decretazione a' 26 di Gennaro dell'anno 1689 : *Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus generalis super instrumento conventionis tam ex causa fidae civium a primo die mensis Septembris cuiuslibet anni, quam ex causa moliturae frumenti in molendinis utilis Domini dictae Terrae cum declarationibus expressis in memoriali, & instrumento praedictis, stantibus causis praenarratis, suum interponatur decretum, assensus pariter praestetur in forma, & expediantur provisiones* (1).

Ecco, dice il Principe di Scilla, ecco il legittimo titolo del ius proibitivo de' mulini. Adagio ne' mali passi. L'istrumento fu nullo fin dal principio, ed in conseguenza per niente vale cotesta decretazione. L'Università ha dedotto ridursi *ad ius, & iustitiam* l'istrumento, e l'as-

 sen-

(1) *Fol.* 59 *ad* 61.

ſenſo (1); e ſi è compilato il termine ſulla domanda. Dunque io qui moſtro la nullità dell' uno, e l' inſuſſiſtenza dell' altro.

Ci ſovvenga, che nell' anno 1607 D. Franceſca della Noy Ducheſſa di Andria vendette il Feudo a D. Ferrante della Marra; ma non ſi fè motto di diritto proibitivo (2). Scorſi appena tre anni, cioè nel 1610 il nuovo Feudatario fu attivo ad uſurpare diritti. In que' tempi calamitoſi le Univerſità erano in modo ſottopoſte a' Baroni, che non godevano della libertà naturale. Eſſi diſponeano a piacere. Biſogna ignorar la Storia, e le Leggi del Regno, ſe ſi voleſſe niegar il fatto. Ed in vero il Governo di quel tempo diſſe: *In vigore dell' antichiſſima conſuetudine, e proibizione*. Ecco un mendacio. Il Feudo di Guardia Lombarda fu mai ſempre li-

be-

(1) *Fol.* 67.

(2) *Fol.* 152.

bero del ius proibitivo de' molini. E non ci erano gli altri del Clero? E' un fatto provato (1). L'esistenza di essi esclude il diritto di vietare. I Baroni però il pretesero, ma invano. Il Reggente Costanzo con ordini rigorosi accorse alla forza, onde si pretendeva indurre il divieto. Nell'apprezzo dell'anno 1624, cioè quattordici anni dopo l'istrumento, il Tavolario così descrisse i mulini: *Le moline sono due, uno detto il molino grande, e questo è feudale, l'altro è burgensatico, detto il molino di Mastrangelo, ed è in territorio di S. Angelo. L'uno, e l'altro uniti stanno affittati in tomola 700 l'anno; però con molte comodità, cioè che detto molinaro affittatore si possa servire di tomola 300 di grano; ed oltre ciò il Barone l'accomoda di quattro bovi franchi, colli quali detto molinaro fa il campo, ed aggiusta l'affitto. Sinora è camminato a detta ragione, essen-*

(1) *Test. super art.* 15.

sendosi anco fatta proibizione alli abitatori, che non andassero a macinare i loro grani ad altre moline a quelle vicine, quali sono persone ecclesiastiche, li quali hanno avuto ricorso a' superiori, ed è detto banno rivocato, etiam per decreto del Signor Reggente de Costanzo, la cui copia è stata a me esibita: ed essendono i Cittadini però liberi, nè avendo detto Barone detto ius prohibendi, vanno però a macinare, dove vogliono; intanto che ha avuto informazione oretenus da detti particolari, e per la deposizione del detto molinaro del modo, come detto affitto camminava, si pone detto molino grande feudale per tomola 200 tantum, essendo quello, che realmente si può affittare, STANTE DETTA LIBERTA', *etiam avuto considerazione alle dette comodità, che si danno al detto molinaro* (1).

Ciò posto, si consideri prima il contratto, e si venga poi all'assenso. La convenzione dell'anno

---

(1) *Fol.* 169 *ad* 195.

Digitized by Google

no 1610 fu tra gli Amministratori, ed il Feudatario. Que' suppofero un diritto inefiftente. Dunque o ingannarono la lor pupilla, o furono fedotti dal lor Barone. La Legge prefume il fecondo cafo, e non il primo, e prefume il timore, onde nafce il contratto. Le pruove legittime del meto fono d' ordinario le prefunzioni, come il Menochio dimoftra (1). Una delle congetture, ch' ei pone, è quefta: *Probabilis eft coniectura metus, cum quis cum eo contrahit, quem in fuperiorem recognofcit* (2). So bene, che perchè fia nullo, o fi refcinda il contratto, che paffa tral Barone, ed i vaffalli, richiedefi la lefione a giudizio del Capobianco (3); ma nè tampoco ignoro, che fia cotefta una dottrina dal Menochio riprovata in nome

N 4 de'

(1) *De arbitr. iudic. lib. 2 cent. 2 caf. 136.*

(2) *Caf. cit. n. 6.*

(3) *De Baron. par. 2 c. 10.*

de' Dottori. Non ci farebbe differenza di contratti, e di perfone, nè le Univerfità goderebbono del favor prefuntivo della Legge. Ma non occorre brigarmi cotanto, poichè nel cafo noftro concorre il timore, e la lefione. Il primo è prefunto, ed è affiftito dalla Legge. La feconda è vera, e patente, e la dimoftra il fatto. Se il Tavolario, che liquidò le rendite del Feudo, cui diede prezzo, nel 1624 riferì: *Non avendo detto Barone detto ius proibitivo*, coll' iftrumento gli Amminiftratori recarono alla pupilla lefione tanto gravofa, che da libera la rendettero ferva riguardo a' mulini. E dee valere l'atto? Sono divine le parole del Pretore: *Quod metus cauffa geftum erit, ratum non habebo* (1). Dalla lefione nafce il dolo, fia in perfona del Feudatario, fia in perfona de' Governanti; ed è tale nel cafo prefente, che i Dottori

(1) *L. 1 Quod met. cauf.*

tori l'appellano *ex proposito*, *&* *re ipsa*. Scrive il Castillo: *Illud quoque notatu dignum, & singulare est, & communi scribentium placito receptum, ex laesione enormissima dolum adversarii re ipsa argui, & induci; nam praesumptum habet dolum, & nullitatem contractus operatur ipso iure, si tempore contractus laesionem intervenisse probetur* (1). Si legga l'altro Editto del Pretore *De dolo malo* ne' libri della Legge. Lo scopo, secondochè scrive Ulpiano giureconsulto, fu questo: *Hoc Edicto Praetor adversus varios, & dolosos, qui aliis offuerunt calliditate quadam, subvenit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnosa* (2).

L'oggetto dell'istrumento fu piuttosto donar al Barone quel diritto, ch' e' non avea. Gli Amministratori adunque intimoriti, o sedotti, simola-

(1) *Lib. 7 controv. c. 18.*

(2) *L. 1 De dol. mal.*

larono con artifizio la donazione. E chi non ne conosce la natura? La donazione è una liberalità del donante, mentre dà al donatario quel, che costui non ha per diritto. Chi concede ad altrui senza necessità, dona in effetto: *donari videtur*, son parole dell' incomparabile Papiniano, *quod nullo iure cogente conceditur* (1). I Governanti non potevano temere affatto. Il Barone colla grazia non accordò cosa di suo. Onde si finse quel, che non era. E perchè si ottenesse agevolmente l'assenso, il quale non si sarebbe prestato ad una donazione, si vestì mendacemente a cotesto modo la scrittura. Ma le nostre Leggi vietano, che le Università, e per esse gli Amministratori donino a' Baroni (2). Dunque del nascere fu nullo l'istrumento. Ven-

(1) *L. 82 De R. J.*

(2) *Pragm. 5 §. 19, Pragm. 8, & 12 de Admin. Univers.*

Vengo all' assenso. Questo fu irregolare nel tempo, doloso nel modo, e nullo in se stesso. Fu irregolare nel tempo, poichè s' impetrò dopo la caduta di 79 anni. E perchè non prima? Quella convenzione del 1610 non ebbe mai effetto, come mostra l' apprezzo del 1624, le cui parole ho trascritte. Dunque uopo era, che nelle forme legittime si convocasse un nuovo parlamento, e nuova scrittura legittimamente se ne stipulasse. Fu doloso nel modo. Le Leggi del Regno stabiliscono: *Ogni convenzione sia nulla senza il Regio assenso, il quale debba spedirsi da Sua Eccellenza, e suo collateral Consiglio, precedente però informazione da prendersi nella Regia Camera, inteso l' Avvocato fiscale di essa* (1). Fu costantissima cotesta pratica nel nostro Foro; e ce ne assicura il Reggente de Marinis, il quale

(1) *Pragm.* 20 *eod.*

le scrive: *Collateralis Consilii decreto praecedente, quod certe nunquam interponitur, nisi caussa cognita, & sic capta prius informatione, quod expedit* (1). Ove sono coteste solennità dalla Legge prescritte? Con accorti modi in piedi della supplica si ottenne dal Collaterale la semplice decretazione. Nel *visis* è solamente compreso l'istrumento, e la supplica della misera Università ingannata. La Regia Camera avrebbe interposto il decreto *quod expedit*? L'Avvocato fiscale avrebbe inerito con sua istanza? E' nullo in se stesso. L'assenso è di così stretta interpetrazione, che si dee rigidamente intendere secondo le parole della domanda. Sicchè non si estende da tempo a tempo, nè da contratto a contratto. Il Camerario, ed il Presidente de Franchis l'insegnano (2) senza contraddetto. Or se

(1) *Lib. 2 resol. iur. c. 59 n. 10.*
(2) *Decis. 71.*

se 'l Collaterale l' interpoſe pel ius proibitivo, che non ci era, fece un decreto nullo. Per Legge nullo è il decreto, o il reſcritto, se la ſupplica è mendace, poichè il Principe reſcrive, ed il Magiſtrato decreta colla tacita condizione, *ſi preces veritati nitantur* (1). Ma nell' aſſenſo, di cui ſi fa pompa, non è tacita, ma eſpreſſa la condizione; perchè ſi diſſe: *Stantibus cauſſis praenarratis*, cioè atteſo il certo ius proibitivo, che fu la ſeconda grazia conceduta dal Barone.

Ma non è tutto, comechè moltiſſimo ſia il fin qui detto. L'Univerſità è una pupilla, ed è il Principe il ſuo tutore. Nulla è la volontà del pupillo, se contrae ſenza l'autorità del tutore, e ſeguentemente l'atto non vale (2). L'autori-

tà

(1) *L. 7 Cod. De diverſ. reſcript.*
(2) *L. 9 De auctor. tutor.*

tà del tutore è l'approvazione, la quale conferma l'atto del pupillo (1). Dunque ne suppone l'esistenza. Se l'atto è nullo, l'autorità nol ravviva. E chi è, che non insegni così? Nel caso nostro l'istrumento degli Amministratori fu la *sustanza*, che conteneva la volontà della pupilla, e la decretazione del Collaterale fu l'*accessorio*, che formava l'autorità del tutore. Se l'atto principale della pupilla fu nullo, può l'accessorio valere? Si senta dal giureconsulto Ulpiano per regola di diritto: *Quum principalis caussa non consistit, ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent* (2).

Ma vo' farla finita. Coll'istrumento fecesi una donazione a D. Ferrante della Marra, secondochè si è mostrato. Dunque pelle Leggi del Regno erano indispensabili due assensi. Il primo per-

(1) *L.* 3 *eod.*

(2) *L.* 129 *De R. J.*

Digitized by Google

perchè si congregassero i cittadini; il secondo perchè dal Principe si confermasse il parlamento (1). Ed intervennero cotesti atti solenni? E pur se al Principe si mostri, che 'l suo rescritto di conferma legittimamente interposta lede il ius, e la pubblica utilità, hassi ad avere anche per nullo. L' acutissimo Fabro parlando de' rescritti de' Principi, e lo stesso si dee dire degli assensi di un Senato supremo, che 'l rappresenti; a proposito scrive: *Et si de suprema Principis potestate dubitare sacrilegio proximum quid esse creditur, quia tamen digna Principis vox est, legibus alligatum se potius, quam solutum profiteri, non abs re Imperatoribus placuit, rescripta, quae contra ius, vel utilitatem publicam impetrata sint, perinde haberi, ac si nec concessa essent. Quasi circumventa per obreptionem, aut imprudentiam religione Principis, qui* nec

(1) *Pragm.* 12. *cit.*

nec voluisse unquam credendus est, quod iuste velle non potuit (1). Quindi si supponga interposto in modo legittimo l'assenso, ora che se ne vede l'ingiustizia, che offende la pubblica utilità, ed il diritto di altrui, qual conto hassene avere dal sacro Consiglio, che l'ha sottoposto a termine ordinario? Ricorra ora il Principe di Scilla al possesso, poichè non gli val per niente. Egli ha presentato il titolo vizioso, che lo condanna, senza che mi brighi a recar autorità di Leggi, e di Dottori.

Di-

(1) *Lib.* 1 *Cod. tit.* 21 *def.* 1.

Digitized by Google

Dimostrazione della IV. gravezza.

Rifazione delle mole de' mulini.

UNo è il mulino feudale, ed esiste nel Feudo. L'altro è burgensatico, ed è sito nel territorio di S. Angelo de' Lombardi. Se le mole di quello, o di questo si consumano, l'Università de' farne le nuove. Questo è poco: essa corrisponde alla Camera ducale annui ducati venti, benchè necessario non sia che si riordino nell'anno. E' un peso, che opprime, ed apparisce a prima giunta. In qual Codice mai è ordinato, che il Barone usufrutta i mulini, perchè sono di sua pertinenza, e chi non ci ha diritto, gli de' rifare? Si legge il contrario ne' libri del jus Romano. Scrive Celso: *quoniam omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere eum cogi* (1). Il Principe di Scilla ne conosce la gravezza; e come si scusa? Ecco le parole della sua istanza: *la contribuzione di una piccola somma, alla qual è*

(1) *L. 7 De usufr.*

soggetta l' Università per lo nettamento della mole, non è una esorbitanza, qualora si considera, che il Barone è nel possesso garantito da scritture antiche, che a suo tempo si esibiranno. Non è maraviglia, che riscuote una tenue contribuzione ogni due, o tre anni, o quando le moli debbano accomodarsi dalla Università, perchè i Naturali pagano il dritto del macinio, mentre l' Università risente tutto il comodo, che deriva da tali machine complicate, presumendosi che viene scemato dall' importo della macinatura (1). Non bastano le presunzioni, nè vale il nudo possesso. Sarebbe *tempo*, ch' e' presentasse le *scritture*. Il decreto della discussione lo abilitò ad esibirle nello spazio di tre mesi: *idem ex illustris Possessor intra tres menses exhibeat penes acta S. R. C., & praesentis caussae valida documenta pro caussa praedicta: quo termino elapso, & documentis non exhibitis, Universitas non solvat, sed illos depositet penes Regium Perceptorem provin-*

cia-

(1) *Fol.* 56 *ad* 58.

sialem. Egli accettò il decreto; ma le scritture non si sono presentate. Sicchè la giustizia, e l'ordine il condannano a bastanza, perchè non debba pretendere l'abusivo pagamento in avvenire.

Dimostrazione della V. gravezza.

La estensione della fida ci si manifesta dallo stesso Principe di Scilla, il quale articola così: *intende provare, che sull'intiero territorio ha il dritto della fida così per gli animali d'industria de' forastieri, che de' cittadini; qual diritto si è sempre ab immemorabili esercitato da' Baroni pro tempore, e dall'articolante; che tuttavia è in possesso* (1). Diversa però è l'esecuzione, da che a niun è libero l'uso dell'erba, che nasce ne' proprj fondi. E ci è cosa più sconcia ad udire? Ci è gravezza, che più opprime? Il Re Ferdinando

Fida generale.

O 2 di

(1) *Art.* 4.

di Aragona stabilì essere a tutti permesso l' uso de' paschi senza impedimento de' Baroni, e senza fida. Uopo è che io trascriva le parole della Prammatica: *statuimus, quod hominibus Civitatum, Terrarum, & locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine libere uti licet pascuis, vel nemoribus, atque pascendis spicis, aquis, & aliis, prout hactenus antiquitus consueverunt*. Il divieto de' nascere da dominio, o da espressa concessione (1).

Chi dice fida generale, ad un tempo dice dominio de' fondi, dove si esercita il ius di fidare, o di esigere la pena, cioè la diffida: *arcere ab ingressu, vel illum permittere, dominorum est* (2). La fida è prezzo de' paschi, e cede a pro del padrone, cui è anche permessa la diffida, per quan-

(1) *Pragmat.* 1 §. 4 *De salar. cor.*

(2) *Capibl. in Pragmat.* 11 *de Baron. num.* 194.

quanto la Legge del Regno prescrive. Si vegga la *Ragion pastorale* (1).

Può ancora venir il jus della fida da concessione del Principe, che pel dominio supremo ha il diritto d'imporre; ma non mai dalla clausola generale *cum pascuis*, *fidis*, *nemoribus*, nè dalla Bagliva. Si ricerca il privilegio chiaro, e non presunto. Scrive il Montano intorno al jus della fida: *omnes Doctores Regni nostri concurrunt in eandem opinionem, assensum praesumtum ex tempore non prescribere sibi vim in Regno nostro, sed requiri assensum Regis expressum* (2). Il nostro Anna mostrò, che alla Bagliva non è inerente la fida, e vinse *contra Baronem habentem jurisdictionem bajulationis* (3). Ne scriverò largamente sulla gravezza della Bagliva. Dove ci sia la concessione, la fida generale senza dubbio è una [illegible] del-

(1) *Tom.* 1. *cap.* 11.

(2) *Controv.* 26 *n.* 5.

(3) *Alleg.* [illegible]

delle Regalie, e può il solo Barone averne l'esercizio in forza della investitura (1). Di qui è, che i terreni privati per volontà del Sovrano restano sottoposti alla fida baronale. Ma 'l Barone de' sempre presentare il privilegio espresso. Questa è la vera teoria della fida. Il Principe di Scilla, che si arroga il jus della fida nel Feudo intero, e che toglie a' padroni de' fondi l'uso privativo, dica il fonte, da cui ripete il diritto della fida. Se 'l ripete dal dominio universale; gli osta il fatto. Pochissimi sono i territorj di sua spettanza. Se 'l ripete dal privilegio del Sovrano; l'esibisca per legittimarne l'esercizio. Non lo ha presentato. Dunque abusiva è la fida, ed usurpata.

Nel nostro Foro si è disputato, se i Baroni possano ne' territorj de' cittadini del pari, che nel lor demanio fidare a talento, ancorchè quei sieno aperti. Il Rovito ci propone così la contesa.

an

(1) *Capyc. invest. feud. v. fida*.

an autem Baro possit affidare animalia exterorum nedum in demanio baronali, sed etiam in territoriis appatronatis; apertis tamen, & campestribus? Haec quaestio est satis ardua, in qua reperio per S. C. diversis temporibus, & diversis Aulis fuisse interposita decreta prorsus contraria (1). I Dottori scrissero, ed i Tribunali decisero secondo la condizione de' tempi: onde nacquero dottrine, e decreti opposti. Quando la Legge non è la norma, si devia di certo, ed arbitrarie sono le decisioni. La Legge stabilisce, che i frutti spettano al padron vero del fondo, cioè a colui, che ne ha il dominio (2): e l'erba, ch'è parte del frutto, e ciò, che resta dopo la messe, spetta pure al padrone: *meum est, quod ex re mea superest*, disse il giurisconsulto Celso (3). E quindi è nato l'assioma: *herba praedii mei*,

 est

(1) *Sup. Pragm.* 1 *De offic. Bajul.*
(2) *L.* 42 *De usur., & fruct.*
(3) *L.* 49 *De rei vindic.*

Digitized by Google

est mea (1). Oggi sono inutili siffatte discettazioni. Il Re Cattolico di feliciffima rimembranza decise sovranamente la controversia pel Feudo di Mesagne. Il di lui rescritto fu questo: *si duole D. Giuseppe Geofilo di Mesagne, perchè il Consiglio ha con suo decreto deferito alle istanze del Marchese Barretta, il quale contro il diritto della natura, e delle genti ha preteso, che nessuno immetta animali ne' proprj territorj in quella Terra. In vista mi comanda il Re dire a V. S. disponga, che il Consiglio, non avendo il Barone concessione particolare, ed espressa, lasci li cittadini nella naturale libertà di fare uso del perfetto di loro dominio.*

Il Rescritto è generale. Non distingue i terreni aperti da'chiusi. Dunque hassi generalmente ad intendere per gli uni, e per gli altri. Il territorio aperto altresì è padronato. Se tal volta

(1) *Novar. tom.* 1 *grav.* 37. *n.* 4, & *Capibl. cap.* 74 *n.* 5.

Digitized by Google

ta è sottoposto alla servitù del pascolo dopo la ricolta delle messe, non segue, che sia parte del demanio *comunale*. I possessori o per impotenza nol chiudono, o per volontà, la spesa non corrispondendo al frutto. I campi estesi sono d'ordinario aperti. *Laudato ingentia rura*. Si seminano appena. I piccoli si sogliono chiudere secondo le facoltà del possessore. *Exiguum colito*. Sono ben coltivati, e feraci. Ma questi, e quei producono lo stesso effetto, che nasce dal dominio. Nel territorio di Guardia Lombarda ci sono fondi chiusi, ed aperti nella stessa contrada. S'intersecano, confinano tra loro, e la proprietà è assolutamente de' possessori. Ed è legittima in essi la fida baronale? *E' contra il diritto della natura, e delle genti*. Il Capobianco facendo parola de' territorj aperti, dice: *aut territoria sunt aperta, licetque sint appatronata, tunc usus pascendi est communis. Limitatur tamen, si herbarum, & spicarum usus ipsi domino fundi deserviat; nam tunc nullo jure usum pascendi cum suis*

ani-

Digitized by Google

animalibus , vel fidandi in iis fundis appatronatis Baro habere potest , licet essent aperti , prout decisum refert in S.C. Staibanus . Imo si loci dominus vendere voluerit herbas sui fundi , poterit , & sic arcere alios ab ingressu , ut ibi per S. C. fuit declaratum . Si vero usui ipsius privati non deserviant , tunc communis est pastus concivium (1) . Sicchè i soli cittadini potrebbono pretendere l'uso de' paschi ne' territorj aperti padronati, ma non mai il Barone . Il Barone a giudizio de' Dottori di gran senno ha solamente il ius nel demanio del Feudo , nel quale i vassalli hanno l'uso , com' e' lo ha nel demanio della Università, di cui la Legge lo reputa cittadino . Ed è questa l'altra più soda teoria , che mostra il Capobianco.

Il Principe di Scilla ricorre all' ancora della speranza , cioè al possesso, *qual diritto si è sempre ab*

(1) *Sup. Pragm.* 11 *De Baron. cap.* 74 *n.* 9 , & 10.

Digitized by Google

ab immemorabili esercitato. Dunque, io rispondo, il ius di fidare non gli nasce da dominio, o da concessione. Ma la *centenaria* non vale a' Baroni, secondochè ho mostrato. Dunque il di lui assunto svanisce. Questo è per Legge. Per fatto la fida è usurpata, poichè un tempo era di diritto della Università; ed ecco come si dimostra. **Nell'anno 1576 gli Amministratori con pubblico istrumento fidarono le pecore de' Gravinesi in tutto il territorio di Guardia Lombarda.** E qui si dee por mente, che la fida non riguardò solo le Difese universali, come si potrebbe forse interpetrare. Chiarissime sono le parole: *sponte coram nobis affidaverunt, prout in nostri praesentia affidarunt oves 2200 ipsius Johannis* ***Angeli in territorio dictae Terrae ad pascua sumendum, & alia ad usum ipsius masseriae faciendum MORE SOLITO, ET CONSUETO dictae Terrae per totum mensem Augusti, dictoque tempore perdurante liceatur dicto Johanni Angelo dictas ejus oves in dicto territorio commorare, pascua*** ***su-***

Digitized by Google

sumens, aquam, lignare, & alia facere, **PROUT SOLITUM EST**. *Tandem dictus Johannes Angelus promisit pro caussa dictae solvere Syndico, & Electis ducatos 66 de carolenis argenti, videlicet ad rationem ducatorum 30 pro quolibet miliario, & uno carnale per tutte le 2200 pecore; pacto adiecto, quod dicti magnifici Sindaco, ed Eletti non possano fidare in detto territorio solum che pecore numero 5000, inclusevi le predette 2200 pecore di esso Giovannangelo, talchè la fida si dovrà fare di dette pecore 2800, reservanne quelle pecore, che si troveranno di esteri pascolate colle pecore delle masserie de' cittadini, che non s'includono nel numero predetto. E fidando più numero del soprascritto delle predette pecore 5000, la fida che si farà oltre il numero predetto, e fidandone più numero, la metà di esso Giovannangelo, e l'altra metà di essi magnifici Sindaco, ed Eletti. E che delle pecore di esso Giovannangelo si abbia a numerare* **MORE SOLITO**, *e detto Giovannangelo sia tenuto avanti, ch'entra nel territorio pre-*

Digitized by Google

predetto con dette sue pecore , farne relazione alli sopradetti magnifici Sindaco , ed Eletti a tale dette pecore se proveranno , se sono sane , ed essendone infette , e di qualsivoglia morbo morbose , non s' intendono più fidate . Ed accadendo essere turbato da particolari di detta Terra presso le mandre , da donde non possono altrimenti passare dette pecore , detti magnifici Sindaco , ed Eletti sieno tenuti dare la passata . Verum finito dicto tempore, a dicto territorio discedere cum ejus ovibus absque requisitione (1).

Le parole *more solito*, *& consueto* non ci mostrano l' antichissima costumanza ? Le altre *prout solitum est* non confermano un diritto antecedente? Or se l' Università , e non il Barone fidava , si dee conchiudere , che 'l jus preteso dal Principe di Scilla è usurpato .

Il secondo istrumento è del 1588 , e non differisce dal primo . Il Governo fidò le pecore de' Ca-

(1) *Fol.* 121.

Digitized by Google

Castellanetani *in territorio Terrae praedictae ad pascua sumendum*, *pacto*, *che non possa fidare in lo territorio predetto*, *solo che* 6000 *pecore*. *Si riserva il terzo di Carmasciano* (è una vastissima contrada di quel territorio) *nel quale terzo di Carmasciano non ci possono andare a pascolare le pecore fidate delli predetti conduttori*. *Si riserva la fida di* 4040 *pecore*, *che si rattrovano fidate nel territorio predetto ad uno della Cava* (1).

Cotesti due istrumenti sono di tanta efficacia, che mostrano l'usurpazione. Le antiche asserti ve provano pienamente la cosa, che si enuncia, quando per incidenza si contende. Scrive il dotto Ruino: *verba enundiativa non probant quando agitur principaliter de illo enunciato*, *sed quando incidenter de hoc quaeritur* (2). Bastano due, se sono antiche, che oltrepassano gli anni cento. Soggiugne la Ruota Romana: *duae enunciativae an-*

(1) *Fol.* 119.

(2) *Tom.* 1 *cons.* 163.

antiquae, *& supra hominum memoriam plene probant* (1). Trattasi nella presente gravezza per *incidente* della fida baronale; mentre l'Università mostra, che 'l Barone non ebbe mai cotesto diritto. Non si tratta *principalmente*; da che l'Università glielo niega, e nol revindica per ora. Quando farassi a prenderlo, allora si tratterà *principalmente* della fida. Bastano dunque i due istrumenti a mostrarne la usurpazione.

E se cotesti non bastano, mi rapporto all'apprezzo del 1624, in cui è scritto: *per capitolazione dell'Università, ed il Barone, non possa fidare più che* 8000 *pecore in detto territorio*, *che a ducati* 40 *il migliajo saranno ducati* 320; *si pone per ducati* 400 (2). Dunque il Feudatario di Guardia Lombarda non avea diritto di fidare. Il ripete da *capitolazione*. Ma ov'è? La mostri, per osservarsi, se sia legittima, e munita di assenso.

---

(1) *Decis.* 523 *recent. p.* 2.
(2) *Fol.* 169 *ad* 195.

Digitized by Google

so. Se non l'esibisce, il suo diritto è al certo usurpato, poichè lo convince la Legge, ed il fatto. Forse l'Università nel caso che ci fosse la *capitolazione*, gli accordò la fida per l'uso, che al Feudatario spetta, qual uno de' cittadini. Disputarono i Dottori, se i Baroni, non valendosene per proprj armenti, potessero vendere l'uso ad altrui. La Legge il vieta; perchè l'uso non si trasferisce da persona a persona: *nec vendent usum*, disse Ulpiano (1). Ciò non ostante, alcuni Dottori han preteso, che possa farne vendita il Barone. Si vegga il Capobianco (2). Ma dal bujo il Principe di Scilla ci dee trarre, poichè gli resiste il fatto, e la Legge.

Nè qui si arresta il Principe di Scilla. Articola parimente; *sull' intiero territorio coltivato ha il diritto della spiga* (3). Questo ius si riferisce an- [illegible] che

---

(1) *L. 8. De usu, & habit.*

(2) *Super Pragm. 11 de Baron. num. 215.*

(3) *Art. 5.*

che alla fida; mentre lo ſteſſo è dire *diritto della ſpiga* ne' libri della Legge, che *diritto della ſtoppia*. Gajo giuriſconſulto ne ſpiega il ſignificato: *ſtipula illecta eſt ſpicae in meſſe dejectae, nec dum lectae, quas ruſtici, cum vacaverint, colligunt* (1). Le quali parole ſi ſpongono dal Gotofredo: *ſpicas, quae poſt meſſorum terga a tenuioribus legi ſolent, ſtipulas appellari*. Ed in queſto ſenſo Terenzio le preſe nelle ſue Commedie: *praeter haec, meridio ipſo faciam, ut ſtipulam colligat* (2).

Siamo nello ſteſſo caſo. L' Imperador Carlo V l'abolì colla ſua Prammatica (3): onde ſi dee ſtar al ius Romano. La ſpiga è del padron del fondo, cui ſeguentemente ſpetta la ſtoppia. Dice Paolo per ſentenza di Labeone: *ſi fructuarius meſſem fecit, & deceſſit, ſtipulam, quae in meſ-*

P

(1) *L.* 30 *De V. S.*

(2) *In Adelph.*

(3) *Pragm.* 11 *De Baron.*

mesee jacet, *heredis ejus Labeo ait* (1). Il Cujacio sul testo di Gajo prende la parola *stipulam* per le piccole spighe, che restano dopo le messi cadute, e non raccolte. Or se la spiga secondo le Leggi del Foro appartengono a' padroni de' fondi, donde il Principe di Scilla ricava il suo diritto? Secondo le Leggi della Chiesa, tratte dal vecchio testamento, appartengono a' poveri, alle vedove, a' pellegrini. Sicchè la Legge non l'assiste; ed in conseguenza e' dee ricorrere al privilegio espresso, ed il dee mostrare. Solo il Principe, e pur un Principe ottimo nol concede mai, accorda cotesto ius per quel dominio, che il Grozio appella *eminente*. Sarebbe dunque l'esercizio della spiga parte della Regalia. Secondo il ius Romano è cosa incivile, che si costringa il possessore a mostrar il titolo del suo possesso (2): ma se contraria è al possessore la

(1) *L.* 13 *Quib. mod. usufruct.*

(2) *L.* 11 *Cod. De petit. heredit.*

la Legge, il possesso è ingiusto. Onde dice il Reggente Moles: *tenetur exhibere titulum, alias debet declarari, quod abstineat* (1). Non altronde nasce la ragione a parer di Ageta nelle sue annotazioni, se non dalla natura dello stesso diritto, che nel solo Sovrano risiede.

Si conchiuda. Se al Principe di Scilla manca il dominio, e se non ha privilegio espresso, la fida per lui è un nome vano. E la spiga? Non si trova ne' rilevj descritta. Dunque sarebbe parte della fida; e per conseguenza, mancando anche il possesso, incorre nella stessa disavventura.

Dimostrazione della VI. gravezza.

SOn brieve. Il Principe di Scilla esige dalla Università annui ducati cento per la fida de' cittadini. Nell' ultimo rilevio dell' anno 1782 solamente si addita il titolo; mentre si dice: *dalla fida*

Fida de' cittadini.

(1) *Quaest.* 11 §. 14. *n.* 9.

fida de' cittadini ducati cento in ogni anno per transazione (1). Ma non si è presentata la *transazione*. E' forse intende la prima grazia, che nell' istrumento del 1610 è compresa. Si vegga dunque qual sia cotesta. Le parole sono: *converria di obtinere due grazie. La prima che non obstante il capitolo della Terra, che proibisce al Baglivo della baronale Corte di fidare i cittadini prima del giorno di ogni santo, sia servita sua Signoria Illustrissima di ordinare alli suoi Baglivi, Razionale, e Aggente, che debba ammettere alla fida predetta* QUELLI, CHE VORRANNO FIDARE, *dal principio di Settembre, atteso che detto capitolo è molto dannoso alla Università* PER L'ESORBITANTI PENE *in esso apposte* (2). Io in nome della Terra di Guardia Lombarda so grado, e grazia al Principe di Scilla, che ha presentato cotesto istrumento. Quivi non si

---

(1) *Fol.* 140.

(2) *Fol.* 59 *ad* 61.

ſi taſſa la ſomma , che ſi pretende . La grazia ebbe oggetto diverſo , cioè l'ingreſſo anticipato degli animali ne' paſchi . Il dubbio è ſulla pertinenza de' paſchi . Io credo, che foſſero privativi del Barone. E che ſia così: le parole *quelli*, *che vorranno fidare*, che domine ci moſtrano? Non altro che la libertà de' cittadini poſſeſſori di armenti. Dunque se niuno fidava, non era dovuto il prezzo degli erbaggi. E pur ſi vuole, che l'Univerſità il corriſponda. E le altre parole *per l'eſorbitanti pene* coſa ci fan dedurre? Non altra che la prepotenza baronale. La pena è preſcritta, e ſtabilita dalle Leggi del Regno. Dunque l'iſtrumento nacque dal timore. Altrove ho io ribattuto la convenzione, e l'aſſenſo pel ius proibitivo de' mulini. Quì mi reſtringo a poche coſe, mentre ſi vede, che la *tranſazione* molto è diverſa dall'iſtrumento della grazia preſentata.

Vo' fingere la *tranſazione*, di cui ſolamente ſi parla nell'ultimo rilevio; ma ci è l'aſſenſo? Io

P 3 nol

nol presumo affatto, poichè non si poteva interporre. Ecco il dilemma, cui non ci è risposta, che vaglia: o gli annui ducati cento sono pe' paschi delle Difese baronali, o sono pe' paschi del demanio del Feudo. Nel primo caso non sono dovuti, se niuno c' immetta le greggie, e chi le immette, uopo è che paghi. Che dunque contra l' Università si pretende? Nel secondo caso si pagherebbe il prezzo dell' uso, che a' cittadini compete. I cittadini hanno il ius del pascolo nel demanio del Barone, e questi, a serbar l' uguaglianza, lo ha nel demanio universale: *& sic servatur de consuetudine nedum totius Italiae, sed Mundi* (1). Che dunque promise, che del suo diè il Barone? Nulla. *Transactio, nullo dato, minime procedit*, è un Rescritto di Diocleziano, e Massimiano (2). E 'l Collaterale avrebbe interposto l' assenso? *Credet Judaeus Apella.* Ma

(1) *Gallup. Meth. jur. feud. tom.* 2 *p.* 5 *cap.* 3.

(2) *L.* 38 *Cod. De transact.*

Ma perchè fingo ipotesi , se non ci fu mai col la Università *transazione* ? In niuno de' rilevj si ci fa parola ; nè se ne potea dir cosa ; da che si dice in un antico processo , che la *transazione* fu stipulata co' particolari cittadini . Onde coll' ultimo si volle colorire l' abuso . In fatti per vendita pervenne il Feudo di Guardia Lombarda nel 1607 a D. Ferrante della Marra , e la Duchessa di Andria D. Francesca della Noy ne fu la venditrice . Costei era rifutataria della Duchessa di Bojano sua madre , la quale per guari tempo lo avea posseduto ; ed in conseguenza ben sapeva e rendite , e diritti . Or nell' anno 1625 , quando il comperator della Marra era in patrimonio , la Duchessa di Bojano espose con sua supplica presso gli atti: *Al Signor Consigliere Marcello Marciano Commessario delli creditori dell' Illustre Duca della Guardia Lombarda* = *D. Beatrice Follera, Duchessa di Bojano, dice a V. S., come a tempo fu dato per rescisso l' istrumento per detto Signor Duca, si ritro-*

vò Erario Donato Jannozziello dell' entrade burgensatiche, e feudali, e Tiberio Parise ha esatta una entrada feudale detta la fida, quale è una transazione tra la Corte della Bagliva, & li particulari cittadini di detta Terra (1). Siam pure nel bujo. Non costa per anche, su quali paschi cadde la *transazione*. E' vero, che qualunque ne fosse la natura, l'Università non è tenuta per nulla; mentre con lei non passò il contratto. Pur potrebbe nuocere l' idea di fida, se fosse ne' terreni de' naturali. Altra face più splendida c'illumina, e ci guida.

Rammento, che nell' anno 1692 si riapprezzò il Feudo in modo solenne. C' intervennero il Commessario, i Ministri del patrimonio, e le persone interessate. Or chi è, che non creda un esatto appuramento delle rendite in quel rincontro? Il Tavolario riferì la fida de' cittadini nel modo seguente: *dalla fida de' cittadini, li*

(1) *Fol.* 408.

Digitized by Google

li quali vanno a pascolare i loro animali nelle Difese di detta ducal Corte, coacervati sei anni, ut supra, giusta la detta informazione, se ne cava di rendita de fertile, ed infertile annui ducati 134. (1). Dunque la fida de' cittadini sarebbe prezzo de' paschi baronali. Il Principe di Scilla l' esiga, e sarà convenevole cosa, che gli si corrisponda in ragione degli armenti, e della quantità degli erbaggi, se coloro si vagliano delle di lui Difese. Ma e' non dando lor erba riservata, come non la dà in modo alcuno, non può pretendere affatto la fida nè da' padroni de' greggi, nè dalla Università, che non ci ha interesse. Questa gravezza è l' indice delle altre, perciocchè si è mai sempre proccurato convertire in diritti gli abusi o per astuzia de' Baroni, o per negligenza de' timidi Governanti.

Di-

(1) *Fol.* 152 *ad* 157.

Dimostrazione della VII. gravezza.

Osservanza de' capitoli.

SOno vie più brieve. Si pretendono annui ducati 72 per *osservanza de' capitoli*. Col decreto della discussione, ch'è uniforme allo stato discusso, si ordinò il pagamento, ma si oppose giunta: *verum idemet illustris Possessor intra tres menses exhibeat documenta penes acta praesentis causae pro causa praedicta; quo termino elapso, & documentis non exhibitis, Universitas non solvat praedicto illustri Possessori, sed illos depositet penes Regium Perceptorem provincialem*. L'Università era nella speranza, che 'l Principe di Scilla presentasse i documenti. O quante volte da' di lui valentissimi Difensori si sono promessi, e quante! Ma non si è mai adempito. Solamente negli articoli si dice: *fin dal 1551 tra Leone Follero, Barone di quel tempo della detta Terra, e l'articolata Università furono stipulate varie capitolazioni roborate di Regio assenso, con le quali molte, e varie prerogative utili furono concedute alla suddetta*

ta Università, *per l'osservanza delli quali capitoli è stato solito il Barone da tempo immemorabile di esigere annui ducati* 72 (1). Dunque il Principe di Scilla ne sa l'epoca, le solennità, e le prerogative; e perchè non le presenta? *Latet anguis in herba*. In esecuzione del decreto l'Università è sciolta dal pagamento.

Pur vegga il sacro Consiglio la di lei pruova, cui per altro non era obbligata, e la natura del pagamento. Il Tavolario nell'apprezzo del 1624 dice: *non resto riferire a V. S. Illustrissima che detto Barone pretende doversi tirare a suo beneficio li sottoscritti capitali delle suscritte annue entrade, videlicet: annui ducati* 70, *che ogni anno ave esatti dalla detta Università per la confirmazione delli capitoli, li quali l'Università dice che non sta obbligata pagare, nè vuole pagare più, poichè vendendosi la Guardia al nuovo padrone, che averà da confermare li capitoli, se doveranno pagare, ed allora starà in ar-*

(1) *Art.* 17.

arbitrio di essa Università volere detta confirmazione , o vero di esso nuovo padrone volersi confirmare; e parendomi già giusto , dico che detta entrade svanisca (1) . E' dunque in arbitrio l'osservanza delle supposte capitolazioni . Ora che l'Università non intende pagare, il Principe di Scilla mostri , se ha diritto legittimo per obbligarla al pagamento, *& erit mihi magnus Apollo.*
Se nol convince l'apprezzo cotanto solenne , il ferisca la voce del Duca della Guardia Lombarda D. Giovan Battista della-Marra di lui predecessore, e congiunto. Nell'anno 1692 si riapprezzò più solennemente il Feudo : precedette la liquidazione delle rendite : e 'l Duca fra i molti articoli produsse questo: *vuole provare, come benchè esso articolante ed anche i predecessori Possessori di detta Terra abbiano esatti ducati* 70 *l'anno dalla Università per la confirma de' capitoli, con tutto ciò di detta esazione non può de jure tener-*

(1) *Fol.* 169 *ad* 195.

Digitized by Google

nerfene conto veruno nell' apprezzo, che attualmente si sta facendo di detto Feudo, non essendo corpo fermo, nè perpetuo; stantechè è arbitrario alla Università il domandare la detta confirma de' capitoli, ed è arbitrario ad esso articolante in concederli; il che è vero (1).

Laonde il Tavolario nella sua relazione, crivellando la cosa, disse così: *è stato solito in ogni anno, che l' Università predetta ha corrisposto al detto illustre Duca docati 90 per la confirma de' capitoli, li quali sta alla Università di domandare, e ad elezione del detto Duca di concederla: e perchè questo corpo non è certo; ma arbitrario, mi rimetto a quello, che determinerà il S. R. C., e Signor Commessario* (2). Così rimase cotesta prestazione. E' dunque arbitraria, e seguentemente per Legge non ci è ius obbligante. *Obligatio*, dice Triboniano nelle Istituzioni, che scrisse

(1) *Fol.* 152 *ad* 157.
(2) *Fol. cit.*

se pe' giovanetti, *est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendae* (1). La necessità, che ci astringe a prestar cosa, è l'effetto dell'obbligazione, ed è questa il legittimo legame, che ci rende obbligati sì veramente, che dalla nostra sola volontà non dipende sciorci dall'obbliganza contratta. Laonde il chiarissimo Vinnio sponendo le parole di Triboniano, scrive: *obligatio semper adjunctam habet necessitatem praestationis, quae necessitas in eo consistit, ut nisi obligatus praestet id, quod debetur, jure, judicioque experiri cum eo hoc nomine liceat, invitumque compellere* (2). Dunque se non esiste il diritto di obbligare l'Università *all'osservanza de' capitoli*, manca l'effetto, cioè la prestazione, che si pretende.

Di-

(1) *Instit. lib.* 3 *tom.* 14 *pr.*
(2) *Comment. ibid.*

Dimostrazione della VIII. gravezza.

LA bottega lorda è di diritto proibitivo della Università egualmente che il macello, ed il forno. Il Barone impedisce a' cittadini, che formino delle taverne per mercimonio; e negli articoli altra ragione non adduce, se non questa: *possiede esso articolante la taverna detta del Borgo, e l'altra taverna detta lo Stallone* (1). Ma dal semplice possesso nasce il ius di proibire? L'Imperator Carlo V ricerca il privilegio, essendo parte della Regalia il diritto proibitivo: *vassalli possint in domibus propriis, vel aliorum hosterias, aut tabernas facere, & tenere, hospites recipere, etiam quod dominorum hosteriae non sint plenae, nec possunt praefati aliqualiter impediri, vel prohiberi* (2).

Diritto proibitivo della taverna.

So-

(1) *Art.* 18.

(2) *Pragm.* 14. *De Baron.*

Sono notabili le parole *etiam quod dominorum non ſint plenae*, poichè moſtrano, che l'eſiſtenza delle officine baronali neppur ci fan preſumere il ius di vietare. Si legga il Napodano, il quale reca queſta ragione: *poſſet enim poſſidere alio modo, quam animo adquirendi ſibi jus, & in dubio praeſumitur jus non habere* (1).

Se il Principe di Scilla vuol ricorrere al poſſeſſo, a giudizio de' Dottori, che favoriſcono i Baroni, dee provare anche il divieto per parte ſua, e la pazienza per parte de' cittadini: *ſi omnes a tempore, a cujus initio non extat memoria, veniſſent, & alius vellet conſtruere, poterit hoc facere, quia in ſuo licet cuilibet aedificare, niſi a tempore*, quo *alius voluiſſet aedificare, & prohibitus deſtitiſſet. Ita notat Jaſon, ſe conſuluiſſe in civitate Caſalenſi, & quod ita fuit judicatum* (2). Gli atti facoltativi non ſono ſottopoſti a preſcrizione; ed in con-

(1) *In proem. conſuet.*

(2) *Capyc. deciſ.* 209 *num.* 26.

Digitized by Google

confeguenza non ci fan perdere la libertà de' noftri diritti.

Secondo cotefta teoria ov' è la pruova del divieto? E dove quella dell' acquiefcenza de' cittadini? Il Principe di Scilla non l'ha fatta. E pur ho io voluto feguire l'opinione de' Forenfi. Ma la vera teoria è quella, che ho moftrato altrove, cioè la *centenaria* non vale a' Baroni.

Dimoftrazione della IX. gravezza.

Crediti del Barone.

NEllo ftato difcuffo della Univerfità fi dice: *all' illuftre Poffeffore per fifcali, iftrumentarj, offervanza de' capitoli, regalo, ed altro docati* 522.40. La Regia Camera nel 1741 difcutendo lo ftato, gli ammife in via efecutiva colla giunta: *verum illuftris Poffeffor infra menfes duos doceat per valida documenta, quo termino elapfo, & non productis, Univerfitas non folvat* (1). Il decreto della di-

Q fcuf-

(1) Vol. 62 ad 66.

scussione delle gravezze abilitò il Principe di Scilla a presentare i documenti *intra tres menses, quo termino elapso, & documentis non exhibitis, Universitas non solvat illustri Possessori*.

Egli ha presentato due documenti, cioè la partita de' fiscali in annui docati 368. 11, di cui l'Università è debitrice (1), ed un istrumento del 1676 per un credito di docati 700, ceduti al Duca della Guardia D. Giovan Battista della Marra (2). Il primo credito apparisce legittimo, e l'Università ora nol contende, poichè si trova nella oscurezza. Forse acquisterà pruova in contrario nel tempo successivo. Il secondo è difettoso. Nel corso della causa il Principe di Scilla pretese il pagamento dell'ultima partita. Mostrai l'insussistenza del credito (3); ma le ragioni furono riservate: *& de deductis* in

(1) *Fol.* 139.
(2) *Fol.* 147 *ad* 151.
(3) *Fol.* 158.

Digitized by Google

in comparitione sub instanti die præsentata pro parte Universitatis Guardiae Lombardorum fol. 158, *habeatur ratio tempore ferendae sententiae* (1).

Ora si ponga si esame l'istrumento della cessione. Fu stipulato a' 17 di Agosto del 1676 nella Terra della Guardia de' Lombardi. I cedenti furono D. Francesco, ed il cherico Francesco Fischetti della Città di S. Angelo. Nel costituto si asserisce: *fratelli, figli, ed eredi di Girolamo Fischetti nipoti, ed eredi di Baldassarre Fischetti zii, ed eredi di Francesco Antonio Flore di detta Città di S. Angelo, figlio, ed erede del qu. Mario Flore di detta Città, mediante decreti di preamboli della Corte di detta Città di S. Angelo, fedi delli quali preamboli si conservano in di loro potere, ed a noi mostrati.*

Quì primamente rifletto. Perchè i preamboli non si trascrissero nell'istrumento? Perchè non se ne consegnò copia legittima al Notajo, per confer-

(2) *Fol.* 164.

ſervarla nel protocollo? Il sacro Conſiglio dovrà fare un atto di fede a credere la diſcendenza deſcritta. *Liber generationis*: Da noi ſi crede alla ſacra genealogia, perchè il divin teſtamento ce ne aſſicura.

Diceſi poi nell'aſſertiva, che l'Univerſità di Guardia avea venduto annui ducati 49 pel capitale di docati 700 *a D. Lattanzio olim Arcidiacono* col patto di ricomprar ſimile ſomma da diverſe perſone di S. Angelo, *cui l'Univerſità pagava al 7 per 100, come da pubbliche cautele rogate per Notar Giovanni Franceſco Fiſchetti di detta Città a' 5 Giugno 1602, e roborato con decreto di aſſenſo Regio a' 19 Aprile di detto anno inſerito nell' iſtrumento.*

Formo una ſeconda rifleſſione. L'aſſerito iſtrumento del 1602 ſarebbe la radice del credito, e ci trarrebbe da dubbio. E perchè non ſi è preſentato? La Legge non ne diſpenſa il Principe di Scilla. L'Autentica, tratta dalla Novella, è chiara, e deciſiva: *ſi quis in aliquo documento mentionem faciat*

Digitized by Google

ciat alterius documenti, nulla ex hac memoria fiat exactio, nisi aliud documentum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur (1).

Ci resta pur altro a dire per fatto. Si soggiugne nell' istrumento, che la rendita del capitale pervenne a Mario Flore per la dote di Camilla Galante sua moglie. Costei si dice nipote di D. Lattanzio, e si cita un altro istrumento di capitoli, e di cessione. Dunque Mario dovea rappresentare il diritto del primo cedente D. Lattanzio; ma non si è presentata la scrittura.

Per terzo io rifletto. Il cessionario subentra nel diritto del cedente: *eo jure uti debet, quo is, cujus persona fungitur* (2). E che sappiam noi de' patti, onde il credito preteso fu ceduto? Hassi a supporre qualche circostanza favorevole al-

(1) *Authent. Si quis Cod. de eden.*

(2) *L. 5 Cod. De hered., vel actio. vend.*

alla debitrice, mentre gli annui ducati 49 son ridotti a ducati 35 l'anno, quanti se ne pretendono dal Principe di Scilla.

Va oltre l'affertiva. Mario Flore nel 1615 vendè il capitale al Duca D. Ferrante della Marra, il quale promife pagarglieli in Agofto del 1616; e se ne ftipulò altro iftrumento. Fu appofto il patto, che foffe nulla la vendita, se 'l comperatore non aveffe adempito. Il Duca non adempì. Girolamo Fifchetti nel 1653 convenne l'Univerfità in Vicaria, perchè gli pagaffe le annate decorfe dal dì, ch'era mancato a Mario il pagamento, *come per decreti, ed atti della Vicaria*.

Mi fia permeffo anche riflettere. Il Duca non adempì nel tempo convenuto. Mario venditore non rifcoffe mai l'intereffe. L'Univerfità nol corrifpofe, e foftenne litigio in Vicaria. Dunque fi de' prefumere, che 'l credito era difettofo. La Legge non prefume negligenza cotanto

to supina (1). Quindi segue, che sono necessarie, per conoscersene la legittimità, le scritture, che si asseriscono, i decreti, e gli atti della Vicaria. Trattasi del debito di una pupilla, la quale in diversi modi è stata pur oppressa; ed io ne ho fatta la dimostrazione, cui non ho posto fine ancora.

Segue la dispositiva dello stesso istrumento. I due creditori D. Francesco, e 'l cherico Francesco Fischetti cedono il capitale al Duca D. Giovan Battista, e si esprimono così: *con tutte le ragioni competenti tanto per lo passato, quanto per l' avvenire contra detta Università, ed altri qualsisiano obbligati, e ciascuno di essi in solidum, e sopra i loro beni, e ragioni presenti, e futuri ad finem tuendi per la contenzione degli annui docati 49, e terze decorse, quantum ad finem di agere sopra li beni della suddetta Università tanto in virtù delle suddette cautele, quanto in qualsivoglia altro modo.*

(1) *L. 25 De probat.*

Digitized by Google

Molte riflessioni cadono in concio. Le parole *tanto per lo passato* non equivocamente ci fan vedere, che l'Università non avea corrisposto l'interesse. E perchè? Dunque il credito si presume infetto. Avanti. Le parole *ed altri qualsisiano obbligati, e ciascuno di essi in solidum* anche ci mostrano, che non la sola Università era la debitrice. Dunque uopo è, che si presenti la prima scrittura. Più innanzi ancora. Le parole *tantum ad finem tuendi per la contenzione degli annui docati 49, e terze decorse* con maggior chiarezza esprimono il litigio, cui era il credito sottoposto, o almeno l'Università il contendea. Lo che vie più si conferma colle altre parole *quantum ad finem di agere sopra li beni della suddetta Università*. E quali furono le armi, onde il cessionario dovea sperimentar le ragioni? *In virtù delle suddette cautele*. Dunque il Principe di Scilla venga col primo istrumento, che si disse *roborato* di Regio assenso, e mostri, che sia erede del Duca D. Giovan Battista della Mar-

ra

ra, o che giusto titolo da lui ripeta. Ma ciò facendo, che giova? Ben si vede, che la cessione di un credito difettoso si fece al Barone, che sol potea rendere timore alla debitrice. Egli era in patrimonio, e pressochè decotto; ma valea molto per prepotenza. Dunque fu nulla. Chi cede il suo ius ad altrui, usa di sua ragione; ma se 'l trasferisce in uom potente, per Legge l'atto non vale (1). La Glossa sponendo la Costituzione di Arcadio, Onorio, e Teodosio, la quale anche annulla le siffatte azioni cedute (2), insegna: *debebas mihi decem: actionem mihi competentem contra te potentiori cessi: an valeat cessio, quaeritur? Et respondeo, quod non*. E pur quivi non si figura il caso, che 'l credito sia vacillante, ed *a contenzione* sottoposto. Si contenti adunque il Principe di Scilla degli annui docati 368. 11, de' quali ha legittimata l'esa-

---

(1) *L.* 22 §. 2 *De jur. fisc.*

(2) *L.* 2 *Cod. Ne liceat potent.*

l'esazione, e lasci l'Università in pace per le altre somme, ond'è composto l'ammasso del supposto credito intero de' ducati 522. 40, che pretende. Lo sviluppi prima nelle sue parti: ne mostri la legittima radice: e poi proponga le sue ragioni. Ma intanto l'Università non dee soggiacere a pagamento.

Dimostrazione della XI. gravezza.

Usurpazione de' fondi universali.

NOn iscrivo sulla decima gravezza, poichè fu esecutivamente risoluta colla discussione. Si pagavano in ogni mese di Agosto ducati 23, e la strena natalizia. Sono parte di quella massa informe de' ducati 522. 40. Il Signor Commessario decise: *Universitas non molestetur*. Vengo all'usurpazione de' fondi universali.

L'Università possedea questi territorj, ch'eran parte del suo demanio: *piano d'occhio*, *vetrali di macchia di panno*, *ischia di Amato Leone*. Oggi si posseggono dalla Camera ducale il primo, e 'l ter-

terzo, e parte del secondo. E' fama costante, che si sieno usurpati. I testimonj con uniformità depongono così: *riguardo poi a' terreni denominato Piano d'occhio, Vetrali di macchia di panno, Ischia di Amato Leone a me ben noti, so per averlo inteso dire, che sono stati usurpati dall' illustre Possessore, essendo demaniali dell' articolante Università: e comechè questi suddetti territorj sono contigui a quello chiamato di Macchiarelli, io come agrimensore vado a credere, che hanno dovuto per l' addietro formare un corpo unito* (1).

Nell' apprezzo dell' anno 1624 il Tavolario si fece carico della usurpazione, e disse: *dal territorio detto Vetrali di macchia di panno tomola 25: similmente sono molti anni, che non si coltiva. Pretende l'Università sia demaniale, e perciò litigioso.*

Passa il Tavoiario a riferire: *dal territorio detto Piano d'occhio, il quale si pone per tomola* 100 *da*

(1) *Test. super art. 4.*

da fertile ad infertile. *Ed è d' avvertire che questo territorio pretende l' Università, che sia demaniale, e che il Barone per forza, e potenza l' abbia fatta Difesa, e tra essi vi è lite.*

Ed oh si presentassero gli antichi processi della lite, che si trovano involati! Io non mi sarei punto brigato à scrivere, nè l' Università avrebbe sofferta la spesa. Esistono in essi pruove, e scritture. Questa è la tradizione, della quale ci sono memorie informi. Ma chi n' è l' involatore? Taccio, e passo.

Nelle assertive di antica scrittura leggo, che la Difesa di *Montepiducchio* era della Università, e da questa fu data a D. Beatrice Follero. Con qual titolo l' avesse trasferita, l' ignoro. So che 'l Barone usurpava per prepotenza; ed espressamente dicesi nello stesso apprezzo: *territorio detto Ischia di Robertiello tomola* 25. *Questo territorio è stato dal detto Barone levato di fatto dalle mani de' possessori, alli quali era stato o concesso, o venduto per gli antichi padroni della Guardia, e perciò litigioso*. L' Uni-

L'Università, mentre si tratta di revindicazione, dovrebbe mostrar il titolo de' suoi fondi. Nol nego. La Legge però ce lo somministra. I beni, che si appellano demanio universale, sono beni della Corona, come ciascun sa, e dalla Corona alle Università assegnati, o quando nacquero, o in progresso. E qui si dee porre differenza tra demanio, e Difese. Pel primo tacita è d'ordinario la concessione del Principe: espressa è pelle seconde. Sicchè nel dubbio il demanio si reputa della Università, e non del Barone. La Legge presume *territoria potius Universitatis, quam Feudi esse demanialia*. Il Capobianco scrive così dopo Matteo degli Afflitti, ed Anton Capece (1). Questa presunzion di Legge fa, che 'l Barone dee mostrare il titolo; ed intanto l'Università dee godere degli effetti. Ed a che le varrebbe il favor del diritto?

Nuo-

(1) *In Pragm.* 11 *de Baron. num.* 190.

Nuove gravezze.

DOpo la compilazion del termine l'Università ha prodotti cinque altri capi di gravezze, delle quali più giù farommi distintamente alla dimostrazione. Qui premetto la massima indubitata, che si debbano decidere in via esecutiva; ed in conseguenza non si de' dare un nuovo termine. Al Barone resiste la Legge, secondochè vedrassi apertamente. In questo caso la pratica del Foro ci si riferisce dal Maradei, e dal Novario; Scrive il primo: *praxis haec providendi, quod Barones se abstineant in iis, quae habent juris resistentiam, adeo inolevit, quod quotidie videmus illam rerum judicaturum auctoritate comprobatam. Quemadmodum nuper contingit in caussa D. Horatii Mottola Marchionis Amati cum Universitate, & hominibus dictae Terrae, ut patet ex tenore decreti S. C. lati, referente dignissimo, ac doctissimo Regio Consiliario D. Petro Fusco, quod decretum fuit confirmatum etiam in gradum reclamationis, quod*

quod hic imprimendum curavimus, cum tendat ad confirmationem ex supra traditis conclusionibus (1).
Il secondo forma questo preludio: *nostros labores haud effugit in illam devenire palestram, quinam in controversis vassallorum cum Baronibus manutenendi veniant, Barones scilicet, an vassalli?* Egli coll' autorità di parecchi Dottori il risolve così: *in gravaminibus vassallorum providetur contra Barones, quod se abstineant, quando praetendunt aliqua a vassallis habentia iuris resistentiam, nec in PROMPTU docent de titulo; sicque observatum reperio per S. R. C. in caussis gravaminum Civitate Theani contra illustrissimum Principem Hostiliani, in caussis magnificae, & nobilis Universitatis Pistitii contra Baronem, in caussis Terrae Lauri contra Marchionem, in canssis Terrae Montisfuscoli contra Marchionem Vici, in caussis Universitatis S. Agetae contra eius utilem Dominum, in caussis Terrae Biccari cum Marcello Caracciolo* Ba-

(1) *Obs.* 11 *num.* 9.

Barone, *& caussis Civitatis Cotroni*. *& Neritoni*, *& aliis quamplurimis*, *ut in variis processibus antiquis propriis o.uli vidi*. Cotesta pratica inalterabile del nostro Foro è tratta dalla Legge, ed il Novario istesso, soggiungendo la ragione, scrive: *habet fundamentum haec praxis ex Cap. Cum personae De privil.*, *ubi cernitur*, *manutentionem dandam esse habenti intentionem fundatam de iure communi*, *etiam nulla probata possessione*, *voluit Rota* . . . . . . *nam interdictum* Uti possidetis *minime datur ei*, *& adversus habentem fundatam intentionem de iure communi*. *Quoties ius resistat qualitati possessorii*; *puta quia res nequit possideri absque sotlemni titulo*, *nisi praetendatur aliud*, *quam simplex possessio*, *semper contra possessionem est determinandum*, *imo de facto detentor potest expelli*, *vel turbari*, *cum urgeat iuris praesumptio pro vassallis*, *& cessat spolii exceptio* (1).

Se

---

(1) *Tom. 3 de gravam. praelud.*

Se nel nostro Foro in questi tempi felicissimi dovesse prevalere, com' era in uso per lo innanzi, il numero delle autorità alla ragione, pur vincerei nel mio assunto. Sono tanti, e sì gravi que' Dottori, che insegnano così, e che in parte si citano dall' uno, e dall' altro Forense, di cui ho trascritto le parole, che sarebbe lo stesso non finirla mai, se gli volessi tutti quì addurre. Onde pieno di fiducia passo alla dimostrazione delle nuove gravezze.

Dimostrazione della XIII gravezza.

Diritto della piazza.

IL ius della piazza sempre appartenne alla Potestà suprema. L' Imperador Teodosio l' appella *venalitium* (1), ed Ulpiano giurisconsulto *vectigal venalium rerum* (2). Si esigea per le vendite, e diversa era la quantità, che prestavasi al

 Fi-

(1) *L. 4 Cod. De proxim. sacr. scrin.*

(2) *L. 17 §. 1 De V. S.*

Digitized by Google

Fisco, secondo la diversità de' tempi, e del governo. Tacito scrive: *vectigal quintae, & vicesimae venalium mancipiorum remissum* (1). Dopo le guerre civili Augusto impose la *centesima*, che si pagava per le cose venali, come lo stesso Tacito ci narra (2), Tiberio la ridusse alla *dugentesima*, benchè Dione con Tacito non sia d'accordo (3). Caligola la tolse del tutto. Il Cujacio fassi a conciliare le opinioni diverse (4).

Sotto i nostri Dinasti gravoso era il *plateatico*, ed ognuno il riscuotea nelle rispettive Dinastie. Presso il Baronio trovasi un diploma di Boemondo Duca di Puglia: *utrumque plateaticum emtionis, & venditionis omnium rerum eis condo-*

(1) *Lib.* 13.

(2) *Lib.* 1.

(3) *Lib.* 57.

(4) *Lib.* 6 *observ.* 18.

namus (1). Il gran Ruggiero, che la soppresse, lo aggregò cogli altri diritti alla sua Corona, ed a' Feudatarj, che divennero di lui vassalli, erane vietato l'esercizio. L'Ughelli nella sua *Italia sacra* reca una carta dello stesso primo Regnante, dov'è scritto: *plateaticum etiam, quod venit de Calabria, Sicilia, & Lucania eis condonamus* (2). E Rocco Pirri nella *Sicilia sacra* trascrive le parole di Federico II per altra immunità conceduta: *concedentes, ut de fructibus sine plateatico mittere, introducere, & exhibere liceat* (3). Quindi segue, che 'l diritto della piazza è una delle Regalie. E come no, se il Re Guglielmo espressamente il dice? Leggesi nella sua Costituzione: *Dohanas tam terrae, quam maris, foreslagia, plateatica, passagia, & alia tam vetera iura, quam nova Curiae*

R 2 no-

(1) *Ad an.* 1090 *n.* 18.

(2) *Tom.* 7 *pag.* 564.

(3) *Tom.* 2 *pag.* 637.

nostrae fideicommittere poterint, *vel locare*, *prout melius Fisci nostri Praefectibus viderint expedire* (1). E' dunque il ius della piazza una parte delle Regie Dogane, e seguentemente niuno de' privati può farne uso senza legittima concessione. Il Reggente Moles, che accuratamente, e con maestria scrisse de' diritti regali, dice: *habet Dohana certa membra*, *licet alia sint etiam iura*, *quae sub ipsa Dohana comprehenduntur*, *tamen hodie extra Dohanam*, *& separatim venduntur*, *ut est ius*, *& gabella plateae* (2).

Il Principe di Scilla esercita senza titolo nel Feudo di Guardia Lombarda il diritto della piazza. E' vero, che i cittadini sono franchi; ma i forestieri, che la pagano, se ne rifanno sul prezzo delle merci. Egli è cotesto un uso generale, come avverte il Cardinal de Luca; così che il peso cade sopra i naturali; ed in conse-guen-

(1) *Constit. Magistri Camerarii*.

(2) *De iur. Dohan.* §. 6 *membr.* 1.

guenza essi sono i gravati. E se ne sopporterà più oltre l'abuso?

Il Barone, che non ha titolo espresso, non può trarre il diritto dalla *clausola generale*, che sovente si appone *cum plateis* nelle investiture: La Prammatica di Carlo V è nota: *ea tantum comprehendi, quae tempore concessionum aut iusto titulo, aut legitima praescriptione erant*. La prescrizione non giova; e l'ho mostrato. Notevolissimo è ciò non ostante quel *tempore concessionum*. E' dunque da por mente al tempo della concessione generale. Quando lo stesso Imperadore donò il Feudo ad Alfonso della Rosa, non ci era il ius della piazza. Non si trova nel primo rilevio immediatamente pagato dopo la donazione. E pur il rilevio non sarebbe pruova per quel, che altrove ho scritto.

Se il Principe nol concede apertamente, gli abitanti de' Feudi restano nella libertà naturale. A lor arbitrio si trattano franchi co' luoghi vicini; e le Università, cui s'intende rimesso,

mentre non ſi accorda a' Baroni, l'eſercitano con indipendenza. Quindi accade, che molte Univerſità del Regno godano di tal diritto. In Guardia Lombarda moltiſſime Terre ne ſono immuni: ed hanno i naturali la ſteſſa eſenzione, contrattando in que' luoghi. Or come può ſtar questo, se al Principe di Scilla competeſſe legittimo diritto? I Baroni di Puglia, dal noſtro Sovrano felicitata colla ſua Real preſenza, han dimeſſo il jus della piazza: loro non ha giovata la *centinaria*: gli eſempj ſono recenti, e noti. Onde l'Univerſità ſpera dal ſacro Conſiglio la ſteſſa giuſtizia.

Di.

Dimostrazione della XIV gravezza.

IMprendo a mostrare, che la Bagliva è della Università, e che 'l Barone ne ha usurpato i proventi. Colei elegge il Giudice, che dicesi *baiulare*, e del possesso non si contende. E' sì antico, che se ne ignora il principio. Il Giudice dalla Università eletto amministra la bassa giuridizione, ed ha la pienissima conoscenza de' danni, che si commettono dagli animali, e de' furti. Egli liquida, risolve indipendentemente, e decide; ma il Barone proventa. Per abusiva costumanza il Barone concede in fitto i proventi, e 'l conduttore si chiama *Baglivo*, il quale dipende sempre, ed in tutt' i casi dal Giudice, che l'Università destina. Il *Baglivo* è in brieve l' esecutore delle risoluzioni del Giudice *bajulare*, e nulla da se stabilisce. I cittadini a lor arbitrio gli commettono la custodia de' loro fondi. Dunque il *Baglivo* dovrebbe proventar per convenzione. Ma 'l Prin-

Bagliva.

cipe di Scilla estende l'abuso a segno, che costringe i naturali a fidare, o corrispondere le pene per que' fondi, che al suo *Baglivo* non si affidano affatto. Questo è lo stato della Bagliva di Guardia Lombarda.

Or i proventi non spettano al Barone nel caso nostro, perchè non ha il ius della Bagliva. Questa si de' riputar di chi elegge il Giudice, da cui si esercita la giuridizione. Scrive il Capobianco: *concessa Baiulatione, tributam dici iurisdictionem, & potestatem creandi Judices Baiulorum, qui privative ad loci Capitaneum cognitionem ad damna passa habent* (1). Non si dà esercizio di giuridizione senza facoltà legittima, nè legittima facoltà senza la cosa pienamente conceduta. Dunque la giuridizion è l'effetto. Ma l'effetto mostra l'imperio nella persona, che l'esercita (2), e non viene altronde, che dall'

(1) *Super Pragm.* 8 *de Baron. n.* 361.

(2) *L.* 215 *De V. S.*

Digitized by Google

dall'elettore. L'elezione adunque legittima la pertinenza, e l'esercizio fa i proventi della posseditrice della Bagliva, poichè i proventi sono frutti della giuridizione. Si vegga il Consiglier de Rosa, di cui ecco le parole: *proventus, & emolumenta iurisdictionum sunt vere fructus* (1).

Si aggiunga, che gli altri rami della Bagliva sono anche della Università, la quale proventa. La Bagliva ne' libri delle Leggi del Regno è un nome collettivo, poichè comprende diritti diversi. Le diverse parti, ond'è composta, privativamente appartengono a lei, e n'è in possesso. Di sua pertinenza è la Portolania. Ella elegge il Portolano, e la Regia Camera il conferma. La bottega lorda, il ius dell'assisa, lo scannaggio, la zecca de' pesi, e misure, sono altresì di suo diritto. Quindi la medesima deputa persona, che invigila, e per lei proventa. E 'l

R 5 Ba-

(1) *Praelud. feud. lect.* 6 *n.* 12.

Barone? E' non ci ha ius alcuno. Che cotefte fieno parti della Bagliva, non è da dubitarne affatto: notiffime fono le Coftituzioni del Regno (1).

Finalmente l'Univerfità deftina il teftimonio al *Bagliva*; e gli paga il falario. La Prammatica obbliga il poffeffore della Bagliva, *nifi conftet per unum teftem*, per evitar ogni frode (2). L'efercizio dunque moftra parimente il diritto.

Io ignoro l'origine di cotefto abufo. Il fuppongo effetto dell'autorità de' Baroni. Rammento la difputa de' Dottori. Si è difputato ne' tempi caliginofi, se la giuridizion della Bagliva fpettante alle Univerfità foffe *cumulativa* colla giuridizione baronale, ovvero quella foffe *privativa*. Efemplifico il cafo. Il Giudice *bajulare* procede, conofce, decide, ed in nome della Univerfità proventa. Può ad un tempo il Gover-

(1) *Conftit. Ad officium Baiulorum*.

(2) *Pragm. 1 De offic. Baiul.*

vernador del Barone fare lo stesso per effetto della giuridizion generale? Il Reggente de Marinis con accuratezza esamina la controversia, e con decisioni, ed autorità la risolve : *est verissimum, quod in Regno opinio, quae Universitatibus favet, crebrius obtinuit, ut nimirum in quaestione proposita iurisdictio Baiulis locorum pro damnis datis privative ad Officiales Baronis concessa dicatur, idque credo per legem particularem, quam habemus*. Ciò non ostante le Università han soluto corrispondere a' Baroni parte de' proventi, per vivere sicure, e quiete. Onde soggiunge lo stesso Reggente queste notevolissime parole: *Quod haec iurisdictio in Regno Universitatibus ad Barones privative concessa sit, ex alio potest probari, cum omnes illae Universitates, quae hanc Baiulationis iurisdictionem habent, singulis annis certum quid eorum Baronibus pro tali iurisdictione solvant. Quare dicendum est, clarissimam fuisse Principis concedentis mentem, ut privative concessa sit; etenim si Baro ultra annuam perceptionem posse in*

 his

Digitized by Google

his caussis se intromittere , Universitates essent in maximo interesse , & detrimento : occuparet enim Baro , generalem habens iurisdictionem, officium Baiuli, eiusque iurisdictionem , ita ut temporis progressu de facili extinqueretur , & Universitates iurisdictione carerent , annuamque illam praestationem Baronibus solvere compellerentur , quod tollerandum non est . SUNT ENIM IN REGNO BARONES, SALVA PACE BONORUM, TOT LUPI RAPACES, QUI ALIUD NON EXCOGITANT , NISI QUOMODO POSSINT PAUPERRIMOS SUBDITOS EXCORIARE (1).

Non intendo io singolarizzar cotesta autorità del Principe di Scilla . Le sue commendevoli prerogative sono assai note , ed io più di ogni altro il rispetto . Dico solo, che gli altri Baroni di Guardia Lombarda si valsero della corrotta costumanza, che credettero giusta, e tal non era. Non

(1) *Lib.* 1 *resol. iur. cap.* 213 *n.* 14, & 20

Non si scioglie però il dilemma, che propongo: o i Baroni usurparono i proventi, o l'Università tolse loro la giuridizione. Qui non ci è mezzo. Ma la Storia, e le Leggi del Regno ci narrano, che queste furono sempre poste da' Baroni, come segno a strale. Dunque conchiudo, che i proventi della Bagliva ritennero i Baroni, e lasciarono alla Università la semplice onorificenza. L'abuso, e l'usurpazione non producono diritto; e l'Università, che revindica il suo, non dispera dell'evento.

Convien, che io risponda alla difficoltà, che generalmente si può proporre; ed è questa. La Bagliva è una parte della giuridizione, e del mero, e misto imperio: sicchè conceduta questa pienamente colla investitura, la Bagliva è altresì compresa. Rispondo, ch'è inescusabile l'errore. Posta sì fatta teorìa, seguerebbe che la Bagliva in ogni Feudo sia di ius de' Baroni. Ma 'l fatto solo mostra l'assurdo. Pochi Feudatarj ne sono possessori, e quasi tutte le Uni-

ver-

Digitized by Google

versità ne hanno il legittimo diritto per tacita concessione, o per espressa. Il Canonico de Luca, peritissimo delle cose del Regno, nota: *iurisdictio Baiulationis, quam in Regno ex Regia concessione fere omnes Universitates habent pro damnis datis, & pro certarum caussarum civilium cognitione parvi momenti privative ad Judicem loci intelligitur* (1).

Oltracciò rispondo, che per Legge l'argomento dal più al meno non vale, ove si tratti di giuridizione. I Presidi delle Provincie poteano condannare i rei a morte: *qui universas Provincias regunt, ius gladii habent*, dice Ulpiano (2): ecco il più. Altrove scrive lo stesso Giurisconsulto, che non gli poteano deportare: *deportandi autem in insulam ius Praesidibus Provinciae non est datum* (3): ecco il meno. Potevano il più, perchè loro espressamen-

(1) *Ad decis.* 397 *de Franch. n.* 4.

(2) *L.* 6 §. 8 *De offic. Praes.*

(3) *L.* 6 *De interdict.*, & *releg.*

Digitized by Google

mente dato. Non poteano il meno, perchè non era stato lor nominatamente conceduto. L'imperio mero, e 'l misto è il grado più alto della giuridizion de' Baroni: la Portolania, la zecca, e somiglievoli diritti sono gradi di bassa giuridizione. E pure il Consiglier de Rosa da me su citato mostra dottamente, che i Baroni non la possono pretendere senza privilegio espresso (1). E potranno pretendere la Bagliva senza concession particolare?

E pur in Guardia Lombarda il Principe di Scilla per effetto della Bagliva, che crede di sua pertinenza, miseramente affligge la popolazione colla fida. Ho detto altrove, che alla Bagliva non è annesso cotesto diritto di fida. Qui anche il confermo, e ne ribatto l'abuso. Egli per accrescere i proventi (e fingo legittima la proventazione) pretende fidar senza consenso de' cittadini ne' loro fondi, e vuol esigere la diffida in

(1) *Lect.* 4, & 5.

Digitized by Google

in contravvenzione. Rimonto alla origine, poichè non vò brigarmi co' Forensi. Sotto i Re Normanni, e successori colui, ch' esigea le rendite fiscali, era detto *Camerario*. Questi deputava nelle Provincie i Baglivi: *sed Baiulationes*, si legge in una delle Costituzioni, *Magistri Camerarii committant viris fidelibus, & opinionis electae* (1). Dunque l'uffizio de' Baglivi era delegato. Costoro esigeano i danni fatti dagli animali (2), le pene per la falsità de' pesi, e misure, della contravvenzione de' banni, e delle assise (3). Ed era finalmente lor conceduta la bassa giuridizione di alcune cause: *locorum Baiuli*, si stabilisce in altra Costituzione, *qui a Magistris Camerariis*, *& a Curia nostra quandoque in credentiam*, cioè in nome del Fisco, *vel in extaleum*, cioè per fitto, ed in gabella, *Ba-iu-*

(1) *Constit. Magistri Camerarii.*

(2) *Constit. Animalia.*

(3) *Constit. Ad officium Baiulorum.*

Digitized by Google

iulationem recipiunt , civiles caussas omnes , reales videlicet , & personales , quae super Feudis , & rebus feudalibus minime moventur , ad iurisdictionem suam noverint pertinere , super minimis etiam furtis , & aliis offensis , de quibus comprobati poenam sui corporis , vel ablationem membrorum incurrere non deberent , audientiam suam impartiri debebunt (1) .

Coteſti ſono i diritti della Bagliva . Dov' è il ius della fida ? I poſſeſſori della medeſima in progreſſo preteſero fidare ſenza volontà de' padroni de' fondi; ed era tale l'abuſo, che meritò la provvidenza di una Legge particolare . Il Vicerè Conte di Miranda colla Prammatica lo proſcriſſe (2). Onde i Dottori, che ſcriſſero tal volta con indifferenza , non ammettono la libertà della fida , ed i Tribunali ſono ſtati vigilanti . Il ſolo Capobianco vaglia per tutti . E di-

(1) *Conſtit. cit.*

(2) *Pragm. 2 De offic. Baiul.*

E dice così: *Baiuli animalia, quomodocumque illa damnum dederint, soluta conventa pecuniarum summa, fidant. Quod maius furtum? Pluries in S. C. fuit ordinatum, ne istae fidae fiant, nec permittantur* (1).

Quindi con evidenza si conosce la gravezza, o si attende il diritto di proventare, che al Principe di Scilla non compete, o l'abuso degli *accordi*, che la Prammatica non ammette.

Dimostrazione della XV gravezza.

Salario del testimonio del Baglivo.

IL conduttore de' proventi, che dicesi *Baglivo* in Guardia Lombarda, ha il suo compagno, e si chiama *testimonio*. L'Università, la qual' è la posseditrice della Bagliva, lo elegge, e gli corrisponde il salario in annui ducati diciotto. Osserva la Prammatica pel testimone. Ma è giusto, che 'l Barone proventi, e l'Università pa-

(1) *Super Pragm.* 8 *de Baron. n.* 385.

paghi ? E' regola di Legge, che l'incomodo de' ſeguire il profitto. Il *teſtimonio* dee far pruova de' danni, e de' furti di campagna: se non ſi provano, tolta la di lui compagnia, mancano i proventi: dunque il ſalario è un peſo del conduttore, e l'Univerſità se ne dee sgravare.

Ma ho io finto l'ipoteſi, cioè la perdita dell'antecedente gravezza, *quod Deus malum averruncet*. Spero la vittoria, perchè la giuſtizia è patente; ed in queſto caſo il ſalario ſarà ben dovuto dalla Univerſità, cui ſpetteranno i proventi.

Di-

Dimostrazione della XVI gravezza.

Pena del sangue.

LA Corte baronale ha il suo *Giurato*. Notissima è la di lui carica. E' cita, notifica, ed esegui-sce, benchè in quel Feudo ci abbiano parte abusiva gli Armiggeri del Barone. E pur altri annui ducati diciotto l' Università dee pagar per salario. La medesima non ne sente comodo alcuno. E non è questa una patentissima gravezza? Il salario è mercede del servizio, che si presta. Dunque il de' corrispondere la persona, cui si serve. Ferdinando di Aragona ne diede commendevole, e decisivo esempio colla sua Prammatica, e sottopose anche la sua Regia Corte alla prestazione (1).

Di-

(1) *Pragm. 1 De salar. cor., qui mitt.*

Dimostrazione della XVII gravezza.

LA pena del sangue consiste nella Terra di Guardia Lombarda in pelare ad arbitrio la povera gente. Chiunque contrasta con semplici parole non offensive, o lievemente graffi, de' corrispondere carlini trentatre, e talvolta somma maggiore al Barone. Non è necessario, che se ne proponga querela, o proposta, si quietino le parti, e ne facciano rinunzia, poichè irremisibile è la pena. Chi ricusa, è incarcerato.

Salario del Giurato.

Sono tornati per quella misera popolazione i tempi barbari sotto il felicissimo governo di un ottimo Monarca, che 'l Ciel ci conservi. Ne' Codici delle Leggi barbare le risse erano composte col danajo. Fu Legge de' Frigioni. La Legge Salica stabiliva la pena di tre soldi, se un ingenuo dava tre bastonate. Se ne usciva sangue, la pena era la stessa, come avesse ferito con ferro. La grandezza delle ferite erane la mi-

misura. Diversa era la Legge de' Longobardi pelle composizioni. Si vegga l'Autore dello *spirito delle Leggi* (1). Da questo barbaro costume vien *la pena del sangue*, e serpeggia nelle Corti locali, dove arbitrarie sono le pene, ancorchè lievissime sieno le risse.

Io ricorro alla pandetta della Vicaria, che nel nostro Regno è una delle Leggi. Le querele si possono disdire, ed il Barone non proventa: *Item*, quivi è stabilito, *se si fa querela di cosa, e delitto, per lo quale non venga pena di relegazione, ma infra, e se si fa la rivoca infra di tre dì, la quale ha luogo, come se fosse cassatura, e non si può procedere, si paghi la remissione, e cassatura grana 10, e non più.*

Si supponga, che la querela non si cassi, e che le parti si compongano tra loro, il Mastrodatti può solamente pretendere le fatiche: *Item quando i delinquenti non fanno le difensioni, e si* com-

(1) *Lib.* 28 *cap.* 20.

compongono, si paghino per detti delinquenti le fatiche al Mastrodatti con voto di un Giudice: e quando hanno fatte le difensioni, non si paghi cosa alcuna.

Le parti offese possono rimettere, e cassare le querele. In tal caso il Barone, e la di lui Corte nè tampoco possono pretendere danajo per pena: *Item per ciascuna cassatura di accusato grana* 10.

Or la pena del sangue è gravezza, cui non sa resistere la povera gente nella Corte locale di Guardia Lombarda. Ivi nè si ammettono le rivoche delle querele, nè si osserva la pandetta. Ed il sacro Consiglio dovrà con indifferenza ascoltare simili oppressioni? Sono a buona speranza, ch' e' dovrà correggerne l'abuso, decidendo che la pandetta si osservi con esattezza; ma l'esecuzione sarà sempre difettosa. Sì è potente la forza di quella Corte. Laonde imploro, perchè si trovino modi efficaci, che reprimano una potenza, cui il resistere forma un delitto.

Più

Più avanti non dico, tuttochè l' importanza della causa oh quanto esigerebbe, e quanto! E pur brieve per ventura non sembra il cammino.

Est iam tempus equum fumantia solvere colla.

Supplisca per me il Supremo Senato, di cui venero l'autorità, ond' è vestito, e la dottrina, che lo adorna.

Napoli a' 10 di Gennaro del 1798

Pietro Natale.

VA1
1521206